SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   Roma - Giovedì, 9 agosto 2012   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Commissione nazionale per le società e la borsa

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 agosto 2012, n. **131**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Al fine di coordinare la riforma dell'associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell'intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è differito al 30 settembre 2012.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Stromboli, addì 7 agosto 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 2012, N. 79

L'articolo 1 è soppresso.

Al capo I, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-*bis*. — (*Disposizioni in materia di enti e circoli privati*). — 1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma"».

Al capo II, all'articolo 3 sono premessi i seguenti:

«Art. 2-*ter*. — (*Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato*). — 1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera *a)*, del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, può includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneità al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 6-*bis*. — (*Corsi di formazione per allievi agenti*). — *1*. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il

secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7. Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità";

b) all'articolo 6-*ter*, comma 1:

1) alla lettera *a)*, le parole: "l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione" sono sostituite dalle seguenti: "le prove d'esame di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4";

2) alla lettera *e)*, le parole: "di cui all'articolo 6-*bis*, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-*bis*, comma 6";

c) all'articolo 6-*quater*, comma 1, le parole: "della selezione di cui all'articolo 6-*bis* e" sono soppresse.

3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: ", durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: "sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-*bis*, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 7";

b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: "da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335".

4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: "dall'articolo 6-*bis*, comma 6," sono soppresse e dopo le parole: "dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* del presente decreto," sono inserite le seguenti: "nonché del decreto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982,".

5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2-*quater*. — (*Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato*). — 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;

b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni

dello Stato" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

2) al comma 4, dopo le parole: "purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quello relativo ai limiti di età";

b) all'articolo 20-*quater*, comma 1, lettera *b)*, primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

c) all'articolo 25-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,".

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per titoli ed esami";

b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Art. 2-*quinquies*. — (*Introduzione dell'articolo 60-*bis *nella legge 1° aprile 1981, n. 121*). — 1. Dopo l'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

"Art. 60-*bis*. — (*Equipollenza dei titoli conseguiti*). — *1.* Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli"».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — (*Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile*). — 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013».

All'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis*. — (*Misure per il reperimento di risorse aggiuntive*). — 1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti:

a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento;

b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 4-*ter*. — (*Proroga di termini di validità di graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008».

Nella rubrica del capo II, dopo le parole: «per la funzionalità» *sono inserite le seguenti:* «e l'autofinanziamento».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente capo:

«Capo II-*bis*.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6-*bis*. — (*Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare*). — 1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste".

Art. 6-*ter*. — (*Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di viabilità*). — 1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;

b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011.

2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3365):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Monti) e dal Ministro dell'interno (Cancellieri) il 20 giugno 2012.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 21 giugno 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 giugno 2012.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 27 giugno 2012; il 4, 10 e 11 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 10 e 16 luglio 2012 e approvato il 17 luglio 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5369):

Assegnato alla I Commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 18 luglio 2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 19, 24 e 25 luglio 2012.

Esaminato in Aula il 26 luglio 2012 ed approvato il 31 luglio 2012.

———

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 85.

12G0151

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Vinchiaturo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Vinchiaturo (Campobasso);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da cinque consiglieri su nove assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Scipione Lombardi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da cinque componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 27 giugno 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il Prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 28 giugno 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del Consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Vinchiaturo (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Scipione Lombardi.

Roma, 12 luglio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A08806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Galeata e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Galeata (Forlì - Cesena);

Vista la delibera n. 28 del 13 giugno 2012, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di otto consiglieri sui dodici assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Galeata (Forlì - Cesena) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Truppi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Consiglio comunale di Galeata (Forlì - Cesena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Elisa Deo.

In data 31 maggio 2012, otto consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 28 del 13 giugno 2012 da otto componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Forlì - Cesena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 giugno 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Galeata (Forlì - Cesena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Truppi.

Roma, 12 luglio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A08807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012.

Scioglimento del consiglio comunale di Marcianise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Marcianise (Caserta);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 6 giugno 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;
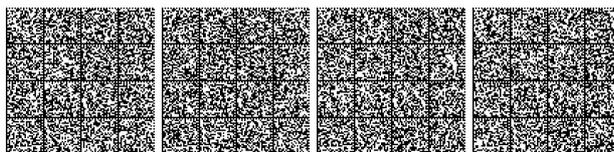
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marcianise (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Cimmino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Consiglio comunale di Marcianise (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Tartaglione.

Il citato amministratore, in data 6 giugno 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 27 giugno 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Marcianise (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Umberto Ciurmino.

Roma, 12 luglio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

12A08808

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2012.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Campobello di Mazara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Campobello di Mazara (Trapani) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 29 e 30 maggio 2011;

Visto il decreto, in data 29 febbraio 2012, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha preso atto della decadenza del consiglio comunale, a seguito delle dimissioni della quasi totalità dei consiglieri comunali, ed ha nominato un commissario, con i poteri del consiglio comunale;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti, condotti dalla commissione di indagine nominata con decreto prefettizio del 23 dicembre 2011, già in corso all'atto dell'adozione del decreto del Presidente della Regione Siciliana, sono emersi collegamenti diretti ed indiretti tra ex amministratori e la criminalità organizzata;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2012 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Campobello di Mazara (Trapani) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dr.ssa Esther Mammano, viceprefetto;

dr.ssa Natalia Ruggeri, viceprefetto aggiunto;

dr. Salvatore Mallemi, dirigente II fascia - Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 luglio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2012
Interno, registro n. 6, foglio n. 20

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Campobello di Mazara (Trapani), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 29 e 30 maggio 2011, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il 16 dicembre 2011, nell'ambito del procedimento penale n. 11823/201 RGNR della DDA, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare emessa dall'Ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Palermo nei confronti di alcune persone, tra cui il sindaco di Campobello di Mazara, indiziato di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p.

Conseguentemente, il prefetto di Trapani, con decreto del 23 dicembre 2011, ha disposto l'accesso presso il comune, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

A seguito della citata misura restrittiva della libertà personale, in data 16 dicembre 2011, il sindaco è stato sospeso dall'incarico, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La funzionalità dell'ente è stata inoltre compromessa per le dimissioni rassegnate dalla quasi totalità dei consiglieri comunali, nonché da tutti gli assessori.

Le dimissioni dei componenti dell'organo consiliare ne hanno determinato la decadenza, con la conseguente nomina, da parte del Presidente della regione siciliana, in data 29 febbraio 2012, di un commissario straordinario in sostituzione del consiglio.

Nei confronti della compagine eletta nel 2006 era già stato effettuato un precedente accesso ispettivo, nel periodo compreso tra il 2 luglio 2008 e il 30 gennaio 2009, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; le relative verifiche avevano già posto in luce talune anomalie nella gestione, sebbene non sufficienti per l'applicazione della misura dissolutoria.

Al termine della procedura di accesso svolta nei confronti della rinnovata amministrazione, la commissione all'uopo incaricata ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Trapani, sentito in data 16 maggio 2012 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore distrettuale antimafia di Palermo e del Procuratore della Repubblica di Marsala, ha redatto l'allegata relazione del 25 maggio 2012, che costituisce parte integrante della presente proposta.

In tale relazione si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame il contesto ambientale su cui insiste il comune di Campobello di Mazara, caratterizzato dalla presenza di sei famiglie mafiose appartenenti al mandamento di Castelvetrano, con interessi nell'edilizia, nel movimento terra, nelle forniture e nella grande distribuzione.

Le risultanze investigative degli ultimi anni hanno, in particolare, chiarito l'importante ruolo di supporto e sostegno assicurato dalla famiglia mafiosa campobellese alla latitanza del capo del mandamento di Castelvetrano nonché la funzione di collegamento tra il predetto latitante e i vertici assoluti di cosa nostra palermitana.

In siffatto ambito ha operato l'amministrazione comunale, il cui vertice, al secondo mandato elettorale consecutivo, è sostenuto da dodici consiglieri su venti assegnati all'ente. Dieci consiglieri dell'attuale consiliatura erano presenti nel consiglio eletto nella primavera del 2006, tra cui il presidente e il vice presidente, confermati nella carica. Anche tre assessori della precedente giunta sono stati eletti consiglieri nel 2011 e il precedente vicesindaco è stato nominato assessore con delega alla pianificazione, territorio, urbanistica e protezione civile, ruolo che aveva già esercitato nell'amministrazione eletta nel 2006.

Ciò ha determinato la presenza di elementi di continuità tra le due amministrazioni e una sostanziale uniformità del loro modus operandi.

Nel corso delle indagini condotte dalla magistratura, l'attuale sindaco viene identificato come il rappresentante politico della famiglia mafiosa all'interno dell'amministrazione comunale, che si adoperava, in primo luogo nel settore degli appalti pubblici, per favorire gli interessi riconducibili alla consorteria ed assicurare il sostentamento economico dei capimafia detenuti e delle loro famiglie. Lo stesso primo cittadino risulta indiziato per reati contro la pubblica amministrazione, commessi nel 2005 quando ricopriva la carica di consigliere comunale di minoranza presso lo stesso ente.

Secondo gli inquirenti, i rapporti intrattenuti dall'organo di vertice dell'ente con la locale famiglia mafiosa non si sono limitati alle frequentazioni di persone controindicate o a contiguità con ambienti malavitosi, ma si sono risolti nel quadro indiziario di cui all'art. 416-*bis* del c.p., per aver fatto parte dell'associazione mafiosa «cosa nostra» e, segnatamente, della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, unitamente ad altri esponenti della criminalità organizzata.

Tale appartenenza si è manifestata, tra l'altro, nell'essersi costoro avvalsi, insieme, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e per altri.

È significativo che il Tribunale del Riesame di Palermo abbia confermato la sussistenza delle esigenze cautelari segnalate dal G.I.P. e che il relativo ricorso presentato dal sindaco sia stato rigettato dalla Corte di Cassazione.

Anche l'apparato burocratico, il consiglio comunale e la giunta sono caratterizzati dalla presenza di componenti contigui ad esponenti delle consorterie malavitose locali e risultano, a carico di alcuni, procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione.

I legami tra gli amministratori e la locale consorteria criminale sono sfociati in situazioni di palese condizionamento dell'attività

amministrativa dell'ente, spesso esercitata in funzione degli interessi e delle regole della criminalità organizzata. Risulta evidente, in particolare, come tali interessi siano prevalsi rispetto alle esigenze del comune nella gestione degli appalti.

La commissione d'indagine ha, infatti, rilevato che nell'aggiudicazione delle gare pubbliche indette, nel tempo, dal comune non sono state rispettate le disposizioni di legge riguardanti gli affidamenti, ed è stato fatto un uso eccessivo, distorto e palesemente immotivato delle procedure d'urgenza.

Tale condotta, evidenziata dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ha interessato il sindaco, ha favorito, con una logica spartitoria dei lavori pubblici gestiti dall'ente, le ditte locali collegate alla consorteria mafiosa, con particolare riferimento a quelle operanti nel settore del movimento terra e nell'edilizia pubblica, le quali attraverso accordi gestiti dal locale esponente malavitoso hanno reiteratamente ottenuto, nel corso delle consiliature che hanno fatto capo al sindaco arrestato, la gran parte degli affidamenti, tutti in esito a procedure gravemente inficiate da irregolarità amministrative ed illegittimità.

A detto sistema risalgono le procedure per l'affidamento dei lavori di manutenzione di alcune vie comunali disposto in favore di una delle ditte in questione nel corso della passata consiliatura, guidata come già detto dallo stesso soggetto che oggi riveste la carica di sindaco. Con due diverse delibere, la giunta proponeva di appaltare i lavori con la procedura del pubblico incanto, richiamando, tuttavia, la normativa che prevede il ricorso alla trattativa privata. Con determinazione dirigenziale, emanata in occasione dell'approvazione del bando di gara, il comune forniva una interpretazione circa la volontà della giunta di ricorrere alla trattativa privata; successivamente ed a procedura avviata, anche il sindaco comunicava al settore competente che, stante l'avvicinarsi della stagione estiva, si doveva ricorrere alla trattativa privata.

Alla selezione partecipava una sola ditta rispetto alle dieci invitate, ma agli atti risultano ulteriori offerte da parte di sette ditte, non invitate, a conferma dell'interesse di altri soggetti di concorrere alla gara.

Sul requisito dell'urgenza, la commissione d'indagine ha evidenziato il lungo tempo intercorso tra l'avvio della procedura e l'affidamento dei lavori alla ditta che li ha poi realizzati.

Il ricorso alla trattativa privata deve essere considerato un'eccezione al principio della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta ed i presupposti per la sua ammissibilità debbono essere accertati con il massimo rigore, senza possibilità di un ricorso all'interpretazione estensiva.

Il perpetuarsi di questo sistema di favoritismi è confermato dalla circostanza che alla stessa ditta, dal gennaio 2009 al dicembre 2011, è stato affidato un rilevante numero di lavori comunali.

Nello stesso arco temporale in cui hanno operato le due amministrazioni guidate sempre dallo stesso vertice, il comune ha aggiudicato ad un'altra ditta, con procedure viziate, diversi appalti di lavori e servizi, tra cui l'estrazione, il trasporto e lo smaltimento del percolato prodotto in una discarica di rifiuti solidi urbani. Detta ditta aveva acquisito, nel 2006, l'attività di un'altra società, della quale era titolare di quote uno stretto congiunto di un amministratore comunale, a sua volta titolare della maggioranza delle quote sociali della ditta che si è aggiudicata l'appalto per lo smaltimento della sostanza inquinante.

Anche le verifiche effettuate sull'affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio presso la spiaggia libera, per l'estate 2009, concorrono a delineare il quadro di cointeressenze che gli amministratori hanno alimentato con il loro comportamento. Rileva, a tal riguardo, che le procedure seguite per l'assegnazione dei lavori siano risultate, in sede di verifica, illegittime e che il relativo contratto sia stato sottoscritto a distanza di un anno dall'aggiudicazione della gara di appalto.

Gli aspetti di condizionamento e di illegalità dell'attività amministrativa risultano evidenti in una serie di condotte o procedimenti, quali i conferimenti di incarichi all'interno dell'ente da parte del sindaco, elusivi della normativa in materia, nei confronti di soggetti legati da vincoli parentali con esponenti della criminalità organizzata o con frequentazioni di appartenenti alle cosche mafiose.

In particolare, il prefetto di Trapani segnala l'incarico di collaborazione conferito dal sindaco, dal gennaio 2007 al maggio 2011, ad uno stretto congiunto di un soggetto riconducibile alla locale organizzazione criminale. In questa circostanza emergono, inequivocabilmente, univoci e concludenti tratti di orientamento delle scelte del vertice dell'ente in favore di persone legate da vincoli di parentela a persone gravitanti in ambienti malavitosi. Il predetto soggetto, infatti, è destinatario della citata ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-*bis*, per avere svolto un ruolo operativo, partecipando a riunioni con il capofamiglia, contribuendo alla risoluzione di controversie in ambito associativo, nonché per aver svolto la funzione di collegamento tra il sindaco ed il capomafia, così costituendo lo snodo centrale nella spartizione degli appalti comunali, a vantaggio della consorteria mafiosa.

Nella gestione dei beni confiscati l'atteggiamento del sindaco è risultato sintomatico della vicinanza agli ambienti malavitosi e si è caratterizzato per la sostanziale inerzia nel promuovere iniziative per l'utilizzazione del patrimonio. Sebbene, in alcune circostanze, il primo cittadino si sia pubblicamente impegnato per la ricerca di forme di finanziamento per adeguare gli immobili ai criteri di utilizzo e alle finalità stabilite dalla legge, non sono state poste in essere concrete azioni per il perseguimento dei fini sociali che ne consentissero il mantenimento al comune.

Nella cura degli interessi della collettività è obbligo del comune svolgere le attività di contrasto all'abusivismo edilizio; l'atteggiamento dell'amministrazione comunale si è, invece, rivelato inadeguato: nell'arco temporale che va dal 2009 al 2011, le violazioni accertate e perseguite sono scarsamente significative se rapportate all'entità del fenomeno, della cui portata è indicativo il consistente numero di condoni concessi.

Sotto il profilo amministrativo-contabile, sono stati riscontrati numerosi e consistenti debiti fuori bilancio, che appaiono privi di una legittima giustificazione ed, inoltre, risulta frequentemente disatteso l'ordine cronologico per la liquidazione dei debiti da parte del comune.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Campobello di Mazara, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del comune di Campobello di Mazara (Trapani), con conseguente affidamento della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

L'estensione dell'influenza criminale rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 20 luglio 2012

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

PREFETTURA DI TRAPANI

Prot. n. 245|2012|O.E.S. **25 maggio 2012**

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

Oggetto: Proposta scioglimento Comune di Campobello di Mazara (TP) ai sensi dell'art.143 comma 4, D.L.vo 267/2000 così come modificato dalla legge 15/07/2009 n. 94.

Il Comune di Campobello di Mazara, ha rinnovato i propri organi elettivi nelle consultazioni amministrative svoltesi il 29 e 30 maggio 2011 (primo turno) ed il 12 e 13 giugno 2011 (ballottaggio) che si sono concluse con la rielezione alla carica di Sindaco di *"Omissis"*. L'Amministrazione è stato oggetto di particolare attenzione da parte delle Forze di polizia sin dal periodo della prima sindacatura del predetto *"Omissis"*, nonché sottoposto a precedente accesso ispettivo di questa Prefettura svoltosi dal 2 luglio 2008 al 30 gennaio 2009.

Il 16 dicembre 2011 veniva eseguito l'arresto del sindaco di Campobello di Mazara, in esecuzione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica - D.D.A., per gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione per delinquere di stampo mafioso).

Immediatamente dopo l'esecuzione dell'Ordinanza di custodia cautelare in carcere ed in conseguenza della stessa la scrivente, con decreto datato 16.12.2011, sospendeva dall'incarico il Sindaco *"Omissis"*.

Il Tribunale del Riesame di Palermo - avendo la difesa del "Omissis" formulato richiesta di riesame avverso l'Ordinanza di custodia cautelare -

confermava la sussistenza delle esigenze cautelari già evidenziate dal G.I.P e anche la Corte di Cassazione, cui il "Omissis" aveva proposto ricorso dopo il respingimento in 1° grado, rigettava il ricorso dichiarandolo inammissibile.

Per quanto sopra, persistendo le esigenze cautelari evidenziate dal G.I.P. in relazione al grave quadro indiziario, il Sindaco *"Omissis"* si trova tuttora detenuto presso *"Omissis"*.

Ciononostante, il citato primo cittadino non ha inteso presentare le proprie dimissioni dall'incarico.

Dopo l'arresto del *"Omissis"* si è susseguita una serie di dimissioni di consiglieri comunali che hanno condotto, nell'arco di circa due mesi (tra la fine di dicembre 2011 e l'inizio di febbraio 2012) alla decadenza dell'intero organo ed alla conseguente nomina, da parte del Presidente della Regione Siciliana, di un Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale.

Anche la Giunta ha seguito la stessa sorte. Infatti, in data 10 gennaio 2012 si è dimesso, per intervenuta incompatibilità a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 6/2011, il Vice Sindaco *"Omissis"* stante la contestuale carica di consigliere comunale ricoperta dal fratello *"Omissis"*. Successivamente, in data 01.02.2012, anche i rimanenti tre assessori si sono dimessi dalla carica.

Con l'attivazione della procedura di cui all'art. 59, comma 7 D.L.vo 267/2000 si è insediata il 27/12/2011 la Commissione di accesso presso il Comune di Campobello di Mazara per verificare la eventuale sussistenza di infiltrazioni mafiose presso l'Ente locale interessato.
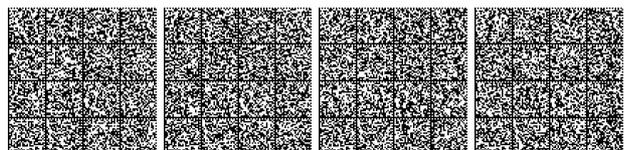
Il citato provvedimento cautelare che richiama, in taluni passaggi del capo d'accusa a carico del sindaco *"Omissis"*, le risultanze del precedente accesso ispettivo presso il Comune, scaturisce dall'operazione di polizia giudiziaria denominata "*Campus belli*", l'ultima in ordine cronologico che ha avuto ad oggetto la "famiglia" mafiosa di Campobello di Mazara che è inserita, insieme ad altre cinque "famiglie", nel *mandamento* di Castelvetrano.

"Omissis"

Tutti gli indagati, alcuni dei quali già giudiziariamente noti, risultano gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, intestazione fittizia di beni e concorso esterno in associazione mafiosa.

IL CONTESTO CRIMINALE

Con l'operazione *Campus belli* è stata cristallizzata la composizione organica, gli assetti e le dinamiche criminali della *famiglia* mafiosa di Campobello di Mazara, capeggiata *"Omissis"*, il ruolo da sempre ricoperto dallo stesso quale capo della criminalità mafiosa nel suddetto comune. In particolare, il collaboratore *"Omissis"*, nel corso delle dichiarazioni rese agli inquirenti, aveva chiarito che, da lungo tempo, il rappresentante della *famiglia* mafiosa campobellese era il *"Omissis"* il quale, però, dopo l'omicidio di *"Omissis"* (capomafia di Trapani e vittima di lupara bianca nel novembre del 1982) al quale egli era particolarmente legato, si era defilato per evitare la stessa fine.

La carica, quindi, era stata temporaneamente affidata a *"Omissis"*, anch'egli menzionato nell'operazione *Campus Belli*, per poi ritornare, con l'arresto di quest'ultimo, al *"Omissis"* che, nel frattempo, secondo il collaboratore, aveva

cominciato a godere della massima fiducia del defunto *"Omissis"*, padre del noto *"Omissis"*.

L'alternarsi alla guida della *famiglia* mafiosa aveva però provocato dissapori interni tra *"Omissis"* e *"Omissis"*, circostanza peraltro già rilevata dal collaboratore *"Omissis"* il 31 agosto 1995: "*... a Campobello di Mazara ci sono state sempre delle liti nella famiglia, e cioè tra "Omissis"e "Omissis""*.

Pure le indagini più recenti *"Omissis"*, hanno confermato che la situazione campobellese è rimasta sostanzialmente invariata, sia con riferimento alla *leadership* della *famiglia,* ancora rivestita dal *"Omissis"*, sia con riferimento alla spaccatura, in seno a tale articolazione, tra i seguaci di quest'ultimo e quelli dello *"Omissis"*.

Significative, sono anche le risultanze investigative emerse nel corso di precedenti operazioni di polizia *Golem fase I* (giugno 2009) e *Golem fase II* (aprile 2010) che hanno evidenziato, tra l'altro, l'importante supporto e sostegno fornito dalla famiglia mafiosa campobellese alla latitanza di *"Omissis"*.

Proprio al *"Omissis"*e altri, era stato demandato il delicatissimo ruolo di veicolare notizie tra *"Omissis"*ed i vertici assoluti della "cosa nostra" palermitana, tra cui, da ultimo, *"Omissis"* e *"Omissis"*.

In particolare, dalla predetta attività d'indagine era emerso che *"Omissis"*, dopo l'arresto *"Omissis"*- avvenuto nel luglio del 2006, anche in seguito alla "decifrazione" di alcuni "pizzini" sequestrati a *"Omissis"*- aveva immediatamente ripristinato i contatti diretti con il campobellese *"Omissis"*che era stato scarcerato nello stesso periodo, trovando in quest'ultimo un fidatissimo interlocutore per la gestione di aspetti delicatissimi della latitanza (quali, ad esempio, il reperimento di documenti falsi); il controllo degli affari criminali nella zona, a vocazione turistica

di Campobello di Mazara; la prosecuzione dei necessari contatti con i vertici di "*cosa nostra*" palermitana.

LA SITUAZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Nel mandato 2006 - 2011, il Comune di Campobello di Mazara è stato amministrato dal Sindaco *"Omissis"* e da una Giunta di centro-sinistra, che in Consiglio Comunale hanno avuto il sostegno politico della maggioranza numerica di 14 Consiglieri su 20.

Successivamente, all'esito delle ultime consultazioni elettorali, svoltesi nei mesi di maggio e giugno 2011, si è in tutta evidenza registrata una certa continuità politica nell'amministrazione dell'Ente. Tanto può affermarsi sulla base di circostanze oggettive, quali:

- la rielezione del Sindaco uscente *"Omissis"*;
- la realizzazione di una maggioranza numerica di 12 Consiglieri Comunali su 20, appartenenti a liste civiche o partiti politici che in fase elettorale hanno sostenuto il primo cittadino;
- la rielezione di 10 Consiglieri Comunali già eletti nel 2006, tra i quali gli stessi Presidente e Vice Presidente del Consiglio, entrambi riconfermati nella carica;
- la nomina ad Assessore del precedente Vicesindaco, già facente parte della precedente Giunta con delega al medesimo ramo (Pianificazione, Territorio, Urbanistica e Protezione Civile);
- la presenza in Consiglio Comunale di 3 Consiglieri, che avevano già ricoperto l'incarico di Assessori nella precedente Giunta.
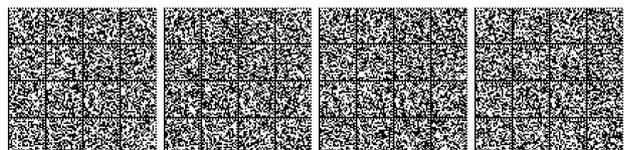
LA FIGURA DEL SINDACO "Omissis"

Nel provvedimento giudiziario citato il sindaco *"Omissis"*, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., viene definito come *"Omissis"*

Dalla relazione della commissione di accesso, a seguito di accertamenti, è emerso che:

- *"Omissis"*, gravato da diversi precedenti di polizia, in data 19 agosto 1978 veniva rinvenuto cadavere all'interno del lago "Trinità" di Castelvetrano, con il corpo crivellato da colpi d'arma da fuoco;
- anche *"Omissis"*, veniva ucciso a colpi di arma da fuoco in San Cipirello (PA) il 12.04.1974;
- inoltre, *"Omissis"*, operaio, risulta gravato da precedenti penali ed avere patito un tentativo di omicidio in data 27.11.2001.

Inoltre, il *"Omissis"* risulta intrattenere rapporti con esponenti della criminalità ed in particolare con:

- *"Omissis"*, pregiudicato attualmente detenuto in custodia cautelare per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- *"Omissis"*, pregiudicato; *"Omissis"* e *"Omissis"* arrestati in flagranza di reato nel 1996 per il reato di favoreggiamento personale in quanto trovato in possesso di "*pizzini*" destinati ai noti *"Omissis"* e *"Omissis"*;
- *"Omissis"*, pregiudicato, in atto detenuto perché resosi responsabile dell'omicidio di *"Omissis"*, già indiziato per reati di mafia; *"Omissis"*, pregiudicato, condannato per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) per coltivazione di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 390/90);
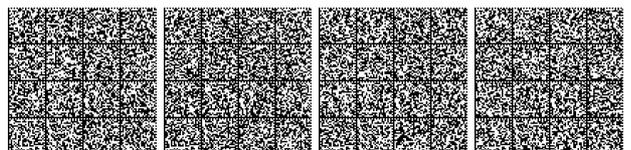
- *"Omissis"*, già tratto in arresto per favoreggiamento della latitanza del pregiudicato per mafia *"Omissis"*; *"Omissis"*, pregiudicato a seguito di condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- *"Omissis"*, con precedenti penali per associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis C.P.), furto continuato ed estorsione continuata in concorso;
- *"Omissis"*, pregiudicato, già sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza ed a confisca dei beni come misura di prevenzione patrimoniale;
- *"Omissis"*, attualmente detenuto in custodia cautelare per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) nell'ambito dello stesso procedimento penale del *"Omissis"*;
- *"Omissis"*, pregiudicato condannato per estorsione (art. 629 c.p.) e associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), al momento detenuto in custodia cautelare nell'ambito dello stesso procedimento penale del *"Omissis"*;
- *"Omissis"*, pluripregiudicato anche per associazione di tipo mafioso al momento detenuto in custodia cautelare nell'ambito dello stesso procedimento penale del *"Omissis"*.

Con riferimento invece alle pendenze penali nell'ambito di procedimenti giudiziari non ancora conclusi, *"Omissis"* risulta gravemente indiziato del reato di Concussione (art. 317 c.p.) nell'ambito di un Procedimento penale *"Omissis"*, allorquando ricopriva la carica di Consigliere Comunale di minoranza, durante la Sindacatura di *"Omissis"*.

In particolare, secondo l'ipotesi di reato formulata dalla *"Omissis"*, il *"Omissis"*, approfittando del proprio incarico in Consiglio Comunale avrebbe
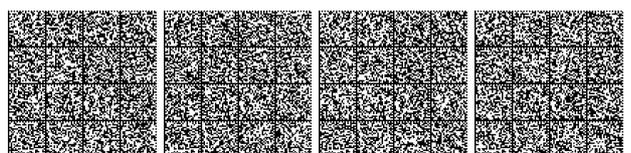
chiesto ed ottenuto da *"Omissis"*, una somma di denaro in cambio del voto consiliare favorevole alla attribuzione di una concessione edilizia allo stesso imprenditore.

Per tale ipotesi di reato al *"Omissis"*è stata già notificata l'informazione di garanzia e contestuale avviso di conclusione delle indagini e, successivamente, anche il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare *"Omissis"*.

L'Attività della Commissione si è incentrata anche sulla disamina delle posizioni dei componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, con segnato riferimento all'eventuale sussistenza, nei confronti degli stessi, di precedenti e/o pendenze penali e/o di polizia, nonché di eventuali rapporti di parentela e/o di frequentazione con soggetti legati alla criminalità comune e/o organizzata.

Gli approfondimenti svolti hanno confermato l'esistenza di rapporti di parentela, affinità e/o di contatti tra vari amministratori comunali e soggetti appartenenti anche alla criminalità organizzata.

In particolare è stato evidenziato che sul conto *"Omissis"* sebbene non emergano precedenti penali già passati in giudicato, tuttavia, risulta sottoposta a procedimento penale per i reati di turbata libertà degli incanti in concorso (artt. 353 e 110 c.p.) e truffa in concorso aggravata (artt. 640, 110 e 67 n. 7 c.p.)

La predetta, *"Omissis"*, è stata già assessore nel precedente mandato amministrativo, ed è coniuge di *"Omissis"*, pregiudicato, che è stato più volte notato dai militari della Stazione CC di *"Omissis"*, mentre si accompagnava o si intratteneva con soggetti criminali del luogo, tra i quali anche pregiudicati o indiziati per reati di mafia.
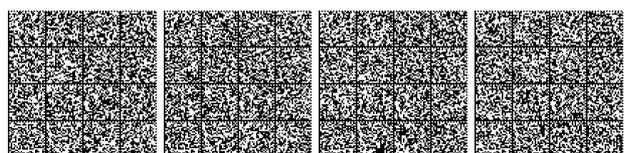
Ed ancora, sebbene nei confronti del *"Omissis"*, non risultano precedenti o pendenze penali, tuttavia il predetto è stato notato da personale della Staz. CC di *"Omissis"*, in compagnia di soggetti pregiudicati uno dei quali condannato ed attualmente detenuto per reati in materia di sostanze stupefacenti; un altro condannato per associazione di tipo mafioso ed un altro ancora attualmente detenuto in custodia cautelare per associazione di tipo mafioso.

Ed inoltre, *"Omissis"* risulta essere gravato da diversi precedenti penali a seguito di condanna. In passato, ha rivestito le cariche di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale del Comune di Campobello di Mazara. La moglie, *"Omissis"*, risulta essere stata assunta come impiegata del Comune di Campobello di Mazara nel medesimo arco temporale in cui il *"Omissis"* rivestiva la carica di Sindaco.

Per quanto riguarda frequentazioni di interesse, il predetto è stato in passato notato in compagnia di soggetti pregiudicati condannati per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c. p.) ed estorsione (art.629 c.p.).

Il Consigliere *"Omissis"* è coniuge convivente di *"Omissis"*, *"Omissis"*, nonché imprenditore nel settore dei movimenti terra, pregiudicato. Il fratello (ossia il cognato del Consigliere *"Omissis"*), *"Omissis"* è stato condannato per reati in materia di sostanze stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) e per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). La predetta è sorella di *"Omissis"* imprenditore pregiudicato, tratto in arresto nel corso dell'operazione antimafia "GOLEM 2", nel cui procedimento penale stesso risulta, tuttora, gravemente indiziato del reato di intestazione fittizia di beni (art. 12 quinques D.L. 306/1992), aggravato dalla circostanza di aver agito in seno alla locale consorteria mafiosa.
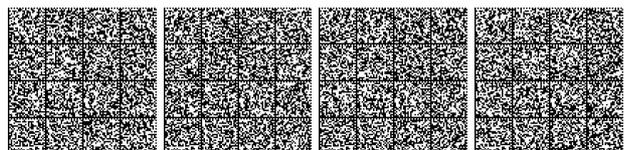
Anche sul conto dei dipendenti comunali sono state svolte dalla Commissione di Accesso le opportune verifiche.

Dall'esito degli accertamenti sono emersi nei confronti di taluni di essi precedenti penali e giudiziari nonché rapporti di parentela e/o frequentazione con soggetti criminali.

A titolo esemplificativo si riporta quanto significativamente emerso sul conto dei dipendenti comunali *"Omissis"* e *"Omissis"*.

"Omissis", 1° Settore – Esecutore – Ufficio messi – Cat. B1 è nipote del capo della consorteria mafiosa di Campobello, *"Omissis"*, come detto tratto in arresto unitamente al sindaco *"Omissis"*ed altri soggetti, in esecuzione di O.C.C. emessa dalla D.D.A. di Palermo. Durante lo svolgimento degli accertamenti della Commissione, il *"Omissis"* lo ha denunciato il 7 maggio scorso, per l'ipotesi di reato di peculato (art. 314 C.P.), truffa aggravata (artt. 340 e 61 c.p.) in concorso (art. 110 C.P.) con *"Omissis"*, dirigente *"Omissis"* nello stesso Comune, in quanto sorpresi ad utilizzare un automezzo per movimento terra del Comune all'interno di una proprietà privata nella disponibilità dello stesso dirigente.

Gli approfonditi aggiornati accertamenti svolti dalla Commissione d'accesso da ultimo nominata, i cui esiti sono riportati nell'allegata relazione corredata da copiosa documentazione di riscontro alla quale si fa rinvio, hanno evidenziato un quadro complessivo di carente e non corretta gestione amministrativa, di frequente disapplicazione dei criteri di trasparenza e osservanza delle norme poste a garanzia della legalità, nonché molteplici situazioni in cui la libera determinazione degli organi di governo locali, appare sottoposta alla pressante ed invasiva presenza della

criminalità mafiosa sul territorio e, di conseguenza, asservita ad una logica di profitti illeciti.

APPALTI

Come già accennato dall'operazione "Campus belli" emerge che il Sindaco *"Omissis"*, gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis è ritenuto dagli inquirenti il rappresentante politico della famiglia mafiosa all'interno dell'amministrazione comunale nel cui ambito si adoperava - in primo luogo - nel settore degli appalti pubblici per favorire gli interessi riconducibili alla consorteria mafiosa.

Nell'ambito della citata operazione, importanti elementi sono stati acquisiti dalle Forze di polizia con riguardo alle modalità di controllo delle attività economiche e produttive del territorio, attraverso la gestione occulta, da parte di "*cosa nostra*" campobellese, di società ed imprese in grado di monopolizzare il remunerativo mercato olivicolo ed altri settori dell'economia, quali quello edilizio e del movimento terra.

Con riferimento ai pubblici appalti, dalle risultanze delle indagini svolte dai Carabinieri di Trapani, è emerso, in estrema sintesi, che nella aggiudicazione di gare pubbliche indette dal Comune di Campobello di Mazara erano state commesse numerose irregolarità in favore di imprese private riconducibili alla locale consorteria mafiosa. In particolare, le indagini svolte anche acquisendo la documentazione relativa alla precedente ispezione effettuata dalla Commissione prefettizia di accesso, era emerso che una ditta riconducibile ad uno degli indagati si
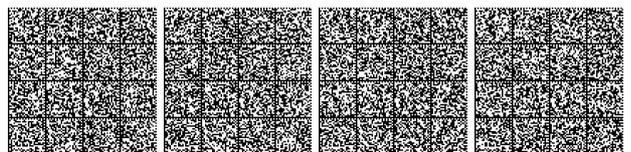
era aggiudicata ben il 70% del valore complessivo dei lavori assegnati dal Comune (1.300.000,00 euro a fronte di un importo complessivo di 1.800.000,00 euro).

In relazione, quindi, a quanto evidenziato nella operazione *Campus belli* l'attività più significativa della Commissione Ispettiva incaricata in quest'ultimo accesso ha riguardato, in particolare, la disamina degli atti relativi alle scelte operate dall'Amministrazione Comunale di Campobello di Mazara nella individuazione dei contraenti cui affidare la realizzazione di opere pubbliche, l'erogazione e/o la fornitura di beni o servizi.

In tale contesto è stata controllata l'attività espletata dall'Amministrazione Comunale per il periodo successivo alla conclusione del precedente analogo accesso (dal gennaio 2009 al dicembre 2011).

E' stato rilevato che le gare pubbliche svoltesi presso il Comune, hanno continuato ad essere caratterizzate, nella maggioranza dei casi, dal mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Ciò si desume non soltanto dal ricorso eccessivo, distorto e palesemente immotivato a procedure di urgenza, ma anche dalla circostanza che, la quasi totalità delle gare esaminate denotano l'inosservanza delle disposizioni di legge riguardanti la *par-condicio* tra i concorrenti, la pubblicità degli atti, la cautelazione degli stessi, l'imparzialità nella disamina dei requisiti delle ditte partecipanti e nell'ammissione delle stesse alle procedure di gara, lo stravolgimento delle regole e delle competenze tra quelle affidate all'organo politico e quelle degli organi amministrativi ai quali è affidata la gestione dell'Ente.

Da questo quadro emerge un positivo riscontro dell'ipotesi investigativa contenuta nell'ordinanza di custodia cautelare più volte sopra citata, che ha
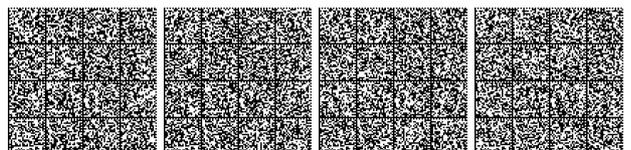
interessato, tra gli altri, il Sindaco *"Omissis"*, riguardante la sussistenza di una logica spartitoria dei lavori pubblici gestiti dall'Ente Civico, specie nel settore dell'edilizia pubblica e del "movimento terra" che vede assegnati i lavori con una rotazione che appare concordata tra le ditte locali gravitanti in seno alla consorteria mafiosa.

A tale sistema, non appaiono estranei, taluni dipendenti comunali che, a vario titolo (ad esempio quali Presidenti o componenti delle Commissioni di gara) hanno concorso all'assegnazioni di lavori pubblici e di forniture manifestando palesemente in più casi, quantomeno scarsa professionalità e inosservanza delle norme che regolano tale delicato settore di attività della pubblica amministrazione.

Quanto sopra, anche successivamente alle risultanze investigative riportate nella operazione *"Campus belli"* che hanno riguardato gli anni 2006/2009 e che si sono concluse con l'emissione della citata ordinanza di custodia cautelare eseguita nel dicembre 2011.

Ciò denoterebbe, pertanto, che il metodo illecito di assegnazione dei lavori pubblici nel Comune di Campobello di Mazara non si è arrestato per tutto l'arco temporale dal 2006 al 2011, coincidente con i mandati elettorali del *"Omissis"*.

Quanto precede emerge dalle risultanze investigative della più volte richiamata operazione di PG *"Campus belli"* che fa riferimento ad una riunione tenutasi presso il *"Omissis"*di Campobello di Mazara in un giorno di chiusura settimanale a cui avevano partecipato:

- *"Omissis"*, inteso *"Omissis"*, ed il figlio *"Omissis"*, titolare dell'omonima ditta individuale operante, tra le altre cose, nel settore degli scavi e movimento terra;
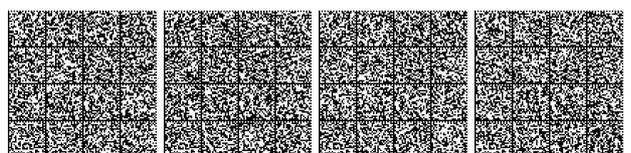
- *"Omissis"*, titolare dell'omonima ditta individuale operante, tra le altre cose, nel settore degli scavi e movimento terra;
- *"Omissis"*, titolare dell'omonima ditta individuale, operante nel settore degli scavi e movimento terra;
- *"Omissis"*, fratello del predetto;
- *"Omissis"*, titolare dell'impresa individuale denominata "*"Omissis"*", operante, al pari delle ditte su citate, nel settore degli scavi e movimento terra.

Rilevanti elementi della sussistenza di condizionamenti dell'attività amministrativa del Comune di Campobello di Mazara sono testimoniati dagli accertamenti svolti dalla Commissione di Accesso che hanno evidenziato – nell'ambito delle diciotto procedure esaminate - la circostanza che gran parte degli affidamenti risultano in favore di tre delle sopra indicate ditte (*"Omissis"*, *"Omissis"* e *"Omissis"*) e tutte con procedure gravemente inficiate da irregolarità amministrative e inosservanza di norme di legge.

Nell'ambito degli accertamenti, si ritiene di evidenziare in particolare l'affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio spiaggia libera estate 2009 affidato all'associazione *"Omissis"* il cui contratto viene stipulato l'anno successivo all'effettuazione del servizio (luglio 2010) seguendo procedure che contravvengono, totalmente a tutte le tassative previsioni di legge con ciò favorendo palesemente gli iscritti alla Associazione, alcuni legati da vincoli di parentela con persone condannate per gravi reati anche di tipo mafioso.

A puro titolo di esempio si ritiene di sottolineare che vi sono tra gli iscritti all'associazione tre nipoti di *"Omissis"*, altri collegati con amministratori o dipendenti comunali (es. *"Omissis"*, già *"Omissis"*, coniugata con *"Omissis"* è la

sorella di *"Omissis"* che ha rivestito la carica di Consigliere comunale nella attuale amministrazione fino alla data del 12.01.2012, *"Omissis"*, coniugata con *"Omissis"*, già assessore comunale, *"Omissis"*, impiegato presso il comune e la moglie, *"Omissis"*).

Sulla scorta di tali risultanze investigative la Commissione di accesso ha esaminato altresì le procedure relative all'affidamento dei lavori e delle forniture adottate mediante "procedura ristretta" anche con provvedimenti che sostanzialmente richiamano, di frequente, l'esigenza di addivenire a tale metodo di scelta per motivi contingibili ed urgenti.

Infatti frequentemente lavori e/o forniture sono stati affidati direttamente dal Sindaco *"Omissis"* con una dichiarazione di lavori di *"somma urgenza"* facendo ricorso all'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Tali ordinanze, all'esito delle procedure esaminate, appaiono adottate arbitrariamente, non legittimate da situazioni di rischio, di attualità o di imminenza di fatti eccezionali da rimuovere con urgenza, da mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento giuridico.

I provvedimenti presi in esame dalla Commissione di accesso, oltre che privi di congrua motivazione, sono di fatto, sostanzialmente, diretti a dispiegare la propria efficacia all'interno dell'Ente civico, ponendosi quasi alla stregua di un mero ordine di servizio, e non quali atti volti a dispiegare effetti all'esterno dell'Ente, per rimuovere o prevenire situazioni di pericolo imponendo l'obbligo di determinare comportamenti precisi di un *facere* o di un *non facere*.

I provvedimenti di cui trattasi, inoltre, appaiono lesivi delle competenze attribuite dalle vigenti norme ai dirigenti comunali.
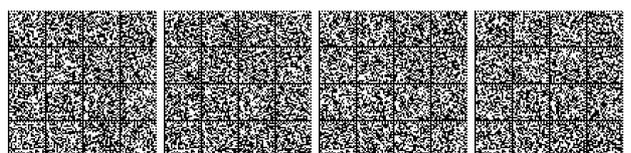
Per una migliore intelligenza del complesso distorto iter procedurale seguito dal *"Omissis"* e dalla burocrazia comunale per l'aggiudicazione di appalti forniture o servizi si rimanda, comunque, a quanto in dettaglio esposto nella Parte III della relazione della Commissione d'Accesso interamente dedicata a tale aspetto.

o o o

Le verifiche hanno riguardato anche la situazione amministrativo – contabile dell'Ente, la gestione dei beni confiscati, l'abusivismo edilizio i procedimenti contrattuali e di spesa nel settore pubblico ove, come è noto si concentrano particolarmente gli interessi della criminalità organizzata.

L'attività sopra cennata, come verrà di seguito evidenziato, ha permesso di acquisire un quadro complessivo di conduzione e gestione della cosa pubblica generalmente non improntato a criteri di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, un operato dell'Ente Civico, che appare in contrasto con il pubblico interesse e con lo svolgimento democratico dell'attività amministrativa.

o o o

INCARICHI ESTERNI

Dall'esito degli altri accertamenti svolti in vari settori di attività dell'Ente Civico è emerso che il conferimento di incarichi esterni affidati dal Sindaco, sono stati caratterizzati – come del resto rilevato anche nel precedente accesso nell'anno 2008 - da una diffusa violazione dei principi stabiliti dalla vigente normativa.
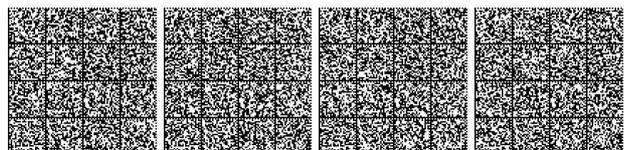
In particolare sono state riscontrate inosservanze delle norme relative al corretto utilizzo delle risorse umane e degli appositi avvisi pubblici che devono essere divulgati per consentire l'attribuzione degli incarichi attraverso una trasparente e comparata valutazione dei titoli prodotti dai candidati.

E' stata altresì rilevata una reiterazione di incarichi, talvolta sotto forma di proroga tra l'altra sotto forma di conferimenti di un nuovo e/o diverso incarico al medesimo professionista, in cui potrebbe ravvisarsi una elusione del principio, normativamente sancito, della temporaneità dei conferimenti d'incarico a soggetti esterni all'amministrazione.

Tra gli incarichi di collaborazione alle dirette dipendenze del Sindaco ai sensi dell'art. 90 TUEL, che determinano l'instaurazione di un rapporto d'impiego a tempo determinato con l'Ente Locale, la Commissione ha potuto verificare che nelle determinazioni sindacali di conferimento non si fa alcun accenno a precedenti procedure selettive né a motivazioni circa i criteri adottati nella scelta. Peraltro, alcuni incarichi di diretta collaborazione con il sindaco, appaiono in palese contrasto con la previsione normativa, richiamata, che prevede l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo e non gestionali o istituzionali.

Con riferimento a tali ultimi incarichi è opportuno soffermarsi su quello conferito, in data 15.01.2007 e fino alla data di scadenza del primo mandato del *"Omissis"* (maggio 2011), a *"Omissis"*quale collaboratore facente parte dell'Ufficio Staff del Sindaco", *"Omissis"*.

La *"Omissis"* è sposata con *"Omissis"*, in atto detenuto, poiché destinatario come il *"Omissis"* dell'O.C.C. *"Campus belli"*, per il delitto di cui all'art. 416 bis commi I, II, III, IV, VI del c.p., per avere (come si legge dal relativo capo
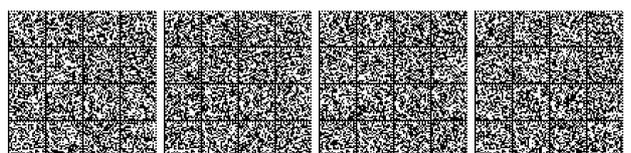
d'imputazione): *"svolto un ruolo operativo partecipando a riunioni con il capofamiglia, contribuendo alla risoluzione di controversie in ambito associativo nonché per avere svolto la funzione di anello di collegamento tra il sindaco "Omissis" ed il capomafia "Omissis", così costituendo anche lo snodo centrale nella spartizione degli appalti comunali a vantaggio della consorteria mafiosa".*

Gli esiti dell'attività ispettiva concernente il conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità svolti nell'anno 2008 dalla precedente Commissione di accesso, furono a suo tempo comunicati alla Procura Regionale della Corte dei Conti.

"Omissis"

o o o

Anche in tutte le altre materie analizzate sono emersi seri dubbi sulla corretta gestione dell'Ente Civico e sul soddisfacimento degli interessi della collettività.

Ci si riferisce, ad esempio, alla radicata presenza del fenomeno dell'abusivismo edilizio dove l'attività di contrasto svolta dai competenti uffici comunali appare di scarsa entità se rapportata agli immobili abusivi realizzati, in particolare, nelle zone costiere ed al numero di condoni concessi.

BENI CONFISCATI

Al patrimonio indisponibile del Comune di Campobello di Mazara sono stati complessivamente assegnati nr. 13 beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata, già facenti parte di nr. 6 cespiti immobiliari sottratti al patrimonio di altrettanti esponenti di cosa nostra.

Da una analisi non approfondita si potrebbe avere l'impressione che la gestione dei beni confiscati nel Comune di Campobello di Mazara, durante il periodo della sindacatura del *"Omissis"*, sia stata improntata ad un fattivo utilizzo dei cespiti assegnati all'ente civico ed ad un corretto utilizzo degli stessi.

Tale convincimento potrebbe desumersi dallo sforzo profuso in alcune circostanze dal *"Omissis"* nel ricercare forme di finanziamento pubblico (PON – POR) per adeguare gli immobili assegnati al Comune ai criteri di utilizzo ed alle finalità stabilite dalle leggi nonché per il perseguimento dei fini sociali che ne consentono il mantenimento al patrimonio comunale.

Tuttavia, dagli approfondimenti svolti dalla Commissione di accesso avvalendosi di personale *"Omissis"*, che hanno effettuato un controllo sul posto per ciascun bene, emerge che, per la maggioranza dei casi, si è riscontrata una sostanziale inerzia dell'Amministrazione comunale circa il fattivo utilizzo dei beni confiscati.

A ben vedere, la gestione dei beni confiscati alla mafia assegnati al Comune appare riconducibile ad una precisa strategia di *"Omissis"*, sempre in prima fila nelle "formali" iniziative antimafia.

A tale riguardo e a dimostrazione di quanto evidenziato dalla Commissione sul comportamento del *"Omissis"*, appare opportuno riportare uno stralcio della O.C.C. del Tribunale di Palermo n. 11823/10 R.G.N.R. – D.D.A. e n. 9022/10 R.G. G.I.P. del 12.12.2011:

"Le rilevanti risultanze dell'attività tecnica di intercettazione e gli esiti dei correlati approfondimenti investigativi danno piena contezza dell'organica appartenenza di "Omissis" alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara.
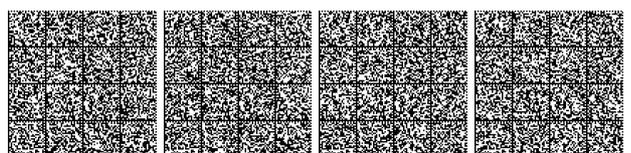
Indiscutibile forza dimostrativa deve riconoscersi alle conversazioni intercettate negli anni 2007 e 2008 tra "Omissis"- esponente della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara ristretto in regime di detenzione carceraria - ed i componenti il nucleo familiare dello stesso. Quelle conversazioni, invero, documentano che "Omissis", sindaco del comune di Campobello di Mazara, si è premurato di giustificare le affermazioni di condanna della criminalità di stampo mafioso da lui rese nell'ambito di un pubblico discorso pronunciato nella funzione istituzionale rivestita.
Nella ricostruzione resa da "Omissis", coniuge di "Omissis", il "Omissis" - consapevole di aver suscitato il risentimento dei congiunti dello "Omissis" - ha fatto pervenire agli stessi una istanza di discolpa tramite "Omissis", genero dello "Omissis" ("Omissis"a "Omissis": Il Sindaco dice .. il Sindaco , "Omissis"! Dice "io ho dovuto farlo ".. dice "le dovevo fare le funzioni,. ", gli ha detto all'autista che è amico di "Omissis".. dice "io lo so che loro sono offesi... ").
L'acquisizione è di eloquenza tale da non esigere esplicazione alcuna né commenti. Essa rappresenta, in termini di indiscutibile efficacia, il rapporto intrattenuto dal "Omissis" con la famiglia mafiosa dì Campobello di Mazara. E la reazione di "Omissis"- che ha dichiarato di condividere la condotta assunta in pubblico dal "Omissis"".

Anche sotto il profilo amministrativo – contabile sono emerse molte perplessità sull'uso delle risorse finanziarie desumibili, in particolare, dall'analisi effettuata del documento contabile (consuntivo anno 2010) ove sono stati riscontrati vari e consistenti debiti fuori bilancio che appaiono privi di legittima giustificazione.

Inoltre, risulta frequentemente disatteso anche l'ordine cronologico dei pagamenti.

Tale circostanza è stata confermata anche dal *"Omissis"*.

Il predetto, infatti, audito della Commissione di Accesso ha segnalato che, già dai primi giorni dal suo insediamento (6 marzo 2012), ha ricevuto numerose persone che, nel lamentare i crediti vantati nei confronti del Comune, hanno asserito, sostanzialmente, che l'Ente civico non procederebbe alla liquidazione dei propri debiti seguendo la cronologia dei pagamenti dovuti.

o o o

La situazione di inquinamento mafioso del Comune di Campobello di Mazara è stata esaminata anche nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 maggio 2012, integrato dal Procuratore Distrettuale Antimafia di Palermo e dal Procuratore della Repubblica di Marsala.

Alla luce dei fatti riferiti, il C.P.O.S.P., si è unanimemente espresso a favore dello scioglimento degli organi elettivi di Campobello di Mazara, per infiltrazioni della criminalità organizzata.

In particolare, entrambi i rappresentanti dell'Autorità Giudiziaria, hanno rilevato *"Omissis"*.

In considerazione di tutto quanto precede, ad avviso della scrivente sono stati riscontrati inconfutabili elementi circa la sottoposizione dell'Ente Civico a forme di condizionamento della criminalità mafiosa che ha compromesso i principi della libera determinazione degli organi elettivi e del buon andamento della gestione dell'amministrazione comunale.

Ciò emerge dall'analisi svolta sull'andamento dei rapporti tra amministratori e criminalità organizzata che ha evidenziato l'esistenza, sotto una pluralità di aspetti, di

significative, oggettive e concludenti condizioni e collegamenti che vincolano la vita amministrativa dell'Ente locale condizionandolo agli illeciti interessi economici della locale consorteria mafiosa.

In ragione di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, che l'adozione della misura di scioglimento dell'ente comunale ai sensi dell'art. 143 comma 4 del d.lvo n. 267/2000 così come modificato dall'art. 2 comma 30 della legge 15.07.2009 n. 94, sia necessaria a tutela degli interessi della collettività locale, per lo svolgimento democratico dell'attività amministrativa – e per evitare, con urgenza, ulteriori situazioni di inquinamento e deterioramento nel comune di Campobello di Mazara, e di disordine organizzativo, sviamento della regolarità delle attività di gestione, generalizzata illegittimità delle procedure amministrative, riscontrate durante la sindacatura del *"Omissis"*, che hanno favorito l'illegalità e l'infiltrazione della criminalità mafiosa nell'Ente locale.

Il Prefetto
(Magno)

12A08925

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 2012.

Modalità di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio di fabbrica apposto sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 16-*sexies*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è disciplinata l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità al marchio, apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere;

Visto l'art. 2563 del codice civile, secondo il quale l'imprenditore ha diritto all'uso esclusivo della ditta;

Visto l'art. 2569 del codice civile in base al quale l'imprenditore ha diritto di valersi in modo esclusivo del marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi per i quali è stato registrato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono definite le modalità applicative dell'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'apposizione del marchio di fabbrica sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.

Art. 2.

Determinazione della superficie esente

1. L'imposta non è dovuta per l'indicazione del marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

a) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

b) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

c) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari.

2. Per l'apposizione del marchio la cui superficie complessiva supera il limite dimensionale di cui al comma 1 l'imposta è dovuta, in base alla superficie complessiva dei marchi installati su ciascun bene mobile individuato all'art. 1, per anno solare al comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza, nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1993.

3. Le imprese produttrici delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, adeguano le dimensioni dei marchi, eventualmente apposti prima della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, al limite dimensionale di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data della predetta pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il Ministro: GRILLI

12A08729

DECRETO 26 luglio 2012.

Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito della ruralità.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni sul processo tributario;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplina la costituzione del catasto dei fabbricati e stabilisce i requisiti per il riconoscimento della ruralità degli stessi fabbricati;

Visto il decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, recante il regolamento in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196 e dal decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83, recante disposizioni in materia di delega delle funzioni catastali, nell'ambito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 13, comma 14, lettera d-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, concernente le modalità applicative e la documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recanti norme in materia di imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria ed in particolare i commi 14-*bis* e 14-*ter*, introdotti dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, concernenti disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili;

Visto l'art. 29, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente proroghe di termini in materia fiscale;

Considerato che l'art. 3 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, prevede la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane, in applicazione degli articoli 8 e 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per stabilire le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità;

Visto l'art. 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che ha modificato il comma 8, dell'art. 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituendo il termine del 30 giugno 2012 con quello del 30 settembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità

1. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.

2. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.

3. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Art. 2.

Presentazione delle domande per il riconoscimento del requisito di ruralità e delle autocertificazioni

1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 13, comma 14-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le domande e le autocertificazioni necessarie ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto.

2. La documentazione di cui al comma 1 è presentata all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio, entro e non oltre il 30 settembre 2012, con le modalità stabilite in apposito comunicato della medesima Agenzia. Eventuali modifiche e integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui ai commi 4, 5 e 6, sono approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.

3. La domanda di cui al comma 1 è presentata ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità alle unità immobiliari sia ad uso abitativo che strumentali all'esercizio dell'attività agricola, censite al catasto edilizio urbano, ad eccezione di quelle che risultano già accertate in categoria D/10.

4. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi della normativa richiamata all'art. 1, comma 3.

5. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unità immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralità sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, allegando una o più autocertificazioni redatte in conformità ai modelli di cui al comma 1.

6. Per le unità immobiliari, che, acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di un nuovo classamento e rendita, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994. Negli altri casi, ai soli fini della iscrizione o cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità degli immobili, il soggetto obbligato presenta apposita richiesta al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'unità immobiliare ha acquisito o perso i previsti requisiti. Alla richiesta di iscrizione dell'annotazione sono allegate le autocertificazioni, redatte in conformità ai modelli di cui al comma 1. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31 del richiamato regio decreto-legge n. 652 del 1939, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

7. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto.

Art. 3.

Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni

1. La domanda di cui all'art. 2, è sottoscritta da uno dei soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sull'immobile.

2. L'autocertificazione di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sottoscritta dal richiedente, ovvero dal conduttore dell'azienda agricola, con le modalità previste dall'art. 38 dello stesso decreto.

Art. 4.

Verifica delle domande e delle autocertificazioni

1. L'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, per gli aspetti di diretta competenza, provvede, anche a campione, alla verifica delle autocertificazioni alle-

gate alle domande di cui all'art. 2, comma 3 e alle richieste di cui all'art. 2, comma 6, nonché alla verifica del classamento e dei requisiti di ruralità per gli immobili dichiarati con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994.

2. L'Agenzia del territorio rende disponibili ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima Agenzia, e all'Agenzia delle entrate, le domande presentate per il riconoscimento dei requisiti di ruralità di cui all'art. 2, al fine di agevolare le attività di verifica di rispettiva competenza.

3. Le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ruralità e dei contenuti dell'autocertificazione, presso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute a consentire, senza oneri, l'accesso, anche per via telematica, ai loro archivi informatici, nel rispetto della normativa della tutela della privacy.

4. Le informazioni necessarie alle verifiche di cui al comma 1, reperibili sul territorio, possono essere rese disponibili dai comuni all'Agenzia del territorio per il tramite del portale di cui al comma 2.

Art. 5.

Aggiornamento degli atti del catasto

1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unità immobiliare interessata, dell'avvenuta presentazione delle domande di cui all'art. 2 del presente decreto ai fini del riconoscimento del requisito di ruralità.

2. Il mancato riconoscimento del requisito di ruralità, anche a seguito di segnalazione motivata del comune o dell'Agenzia delle entrate, è accertato con provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Per le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 5, l'Agenzia del territorio procede ad effettuare l'accertamento, anche a campione, con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dal presente decreto, apponendo specifica annotazione.

Art. 6.

Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall'art. 13, commi 14-*bis* e 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'Agenzia del territorio, sono svolte dalle medesime province.

2. Ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Agenzia del territorio, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.agenziaterritorio.gov.it, provvede a rendere note le indicazioni diramate alle Province autonome di Trento e Bolzano, che le osservano per quanto applicabili.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sostituiscono quelle contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011.

2. Ai sensi dell'art. 29, comma 8, del citato decreto-legge n. 216 del 2011, restano salvi gli effetti delle domande presentate ai sensi del comma 2-*bis* dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012, in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali, già censiti nei gruppi ordinari. La presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità, fatto salvo quanto indicato all'art. 5, comma 2, del presente decreto, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il Ministro: GRILLI

Allegato A al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 5 della tabella Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642)

DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO DEL REQUISITO DI RURALITÀ AGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED AGLI IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

(Art 13, comma 14-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14)

All'Agenzia del Territorio

Ufficio provinciale di ……………………………………

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto[1] ……..……………

nato a …………………………………………………………………………………………….…………… (Prov.………….) il ………… / ……….. / …….………….,

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili sotto indicati

☐ Rappresentante legale di [2] …………………………………………………………………………………………………….…………………………………..….,

………, ditta titolare di diritto reale sugli immobili sotto indicati, con Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ai sensi dell'art 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 29, comma 8, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,

CHIEDE

il riconoscimento del requisito di ruralità ai sotto elencati immobili ad uso abitativo, attualmente censiti in catasto edilizio urbano come di seguito indicato [3]:

Fabbricati ad uso abitativo:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

e il riconoscimento del requisito di ruralità ai sotto elencati immobili, ad uso non abitativo, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, attualmente censiti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato[4]:

Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:[5]

………..

………..

………..

………..

Si allegano n. …………………………… autocertificazioni e n. …………………… documenti e copie.

La presente domanda, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data **Firma**

_____________________________ _____________________________

[1] Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

[2] Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

[3] I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito http://www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione "Servizi on-line per…" – "Privati" – "Consulta i dati catastali (visure)"

4 Vedi nota 3

[5] È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.), nonché la condizione giuridica dell'immobile (ad esempio, immobile acquisito da meno di cinque anni, per successione, compravendita, ecc.)
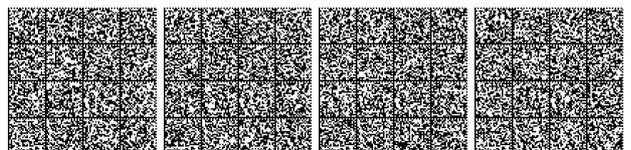
Allegato B al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

FABBRICATI RURALI A DESTINAZIONE ABITATIVA

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto[1]..
nato a .... (Prov.............) il .... / .... / ....,
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati

☐ Rappresentante legale di[2]...,

...., ditta titolare di diritto reale sui

fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che le abitazioni di seguito indicate sono da considerarsi rurali o non utilizzate, ai sensi di quanto previsto dai commi 3, 3-*bis* lettera f), 3-*ter,* 4, 5 e 6 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito - con modificazioni - dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di:

☐	Abitazione utilizzata dal dichiarante[3]
☐	Abitazione utilizzata dal conduttore del fondo Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
☐	Abitazione utilizzata dal coadiuvante iscritto come tale a fini previdenziali (art. 9, comma 3, lettera a, punto 3) Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
☐	Abitazione utilizzata dal socio o amministratore di società agricola, con qualifica di imprenditore agricolo professionale[4]
☐	Abitazione di cui all'art. 9 comma 3-*ter*[5]

Tipo Catasto[6]	Codice del Comune catastale[7]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Vani catastali[8]	m²	A/1, A/8 o abitazione di lusso[9]
								☐ Si ☐ No

Se l'abitazione è utilizzata dal conduttore del fondo, specificare il titolo[10] ....
Atto[11] del ....registrato presso l'Ufficio[12] ....
sede di .... (Prov.............)
al n° .... volume................................ in data ....

☐	Altre abitazioni utilizzate da altri componenti lo stesso nucleo familiare, rientranti nei limiti di cui all'art. 9, comma 5, del DL n. 557/1993	numero totale di persone, componenti lo stesso nucleo familiare, che utilizzano le abitazioni (indicare)	....

Tipo Catasto[6]	Codice del Comune catastale[7]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Vani catastali[8]	m²	A/1, A/8 o abitazione di lusso[9]
								☐ Si ☐ No
								☐ Si ☐ No
								☐ Si ☐ No
								☐ Si ☐ No

☐	Fabbricati utilizzati come abitazione dai dipendenti dell'azienda agricola a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento (art. 9, comma 3-bis, lettera f) del DL n. 557/1993)					
Tipo Catasto[6]	Codice del Comune catastale[7]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso[9]
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

☐	Fabbricati di tipo abitativo non utilizzati. In tal caso, allegare autocertificazione con firma autenticata attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (art. 9, comma 6, del DL n. 557/1993)					
Tipo Catasto[6]	Codice del Comune catastale[7]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso[9]
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

Inoltre, dichiara[13]:

- la sussistenza delle condizioni riguardanti la superficie del terreno a cui il fabbricato è asservito (art. 9, comma 3, lettera c, del DL n. 557/1993); ☐ Si ☐ No
- la sussistenza delle condizioni riguardanti il volume d'affari ed il reddito complessivo (art. 9, comma 3, lettera d, del DL n. 557/1993); ☐ Si ☐ No
- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo, ☐ Si ☐ No

  presso la Camera di Commercio di ______________________________ al n. __________
- di essere titolare di partita IVA n.____________________________________[14] ☐ Si ☐ No
- di percepire redditi da pensione corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; ☐ Si ☐ No
- che le unità immobiliari di tipo abitativo insistono nello stesso Comune ove sono ubicati i fondi rustici costituenti l'azienda agricola, ovvero in Comuni confinanti; ☐ Si ☐ No
- che le abitazioni menzionate nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicate nelle tabelle sopra riportate, posseggono i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda[15]. ☐ Si ☐ No

L'azienda agraria è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni:

Codice del Comune catastale[7]	Sezione	Foglio	Particella/e	Superficie	Titolo[16]

Si allegano n° ……………… documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità, in corso di validità[17].

Luogo e data **Firma**
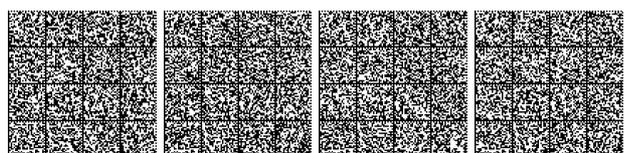
______________________________ ______________________________

[1] Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

[2] Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

[3] Nel caso di abitazioni utilizzate ciascuna da un diverso soggetto titolare di diritti reali sulle unità immobiliari, ciascun soggetto dovrà compilare una propria distinta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

4 Barrare nel caso in cui il titolare di diritti sull'abitazione non sia una persona fisica

[5] Rientrano nella presente fattispecie, tutte le abitazioni per le quali non è presente una specifica voce (es. abitazioni utilizzate dai dipendenti o destinate ad agriturismo)

[6] Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

[7] Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

[8] Nel caso in cui l'immobile sia censito al Catasto Edilizio Urbano, la consistenza che risulta dalla visura catastale aggiornata può essere omessa. Nel caso di immobile censito al Catasto Terreni, per il conteggio dei vani si procede secondo le seguenti indicazioni: stanza = 1 vano; cucina = 1 vano; accessorio (bagno, corridoio, ripostiglio, ingresso, disimpegno) = ⅓ di vano. Ne consegue che 3 accessori vanno conteggiati come 1 vano. Il totale si approssima al mezzo vano. Ad esempio, per un appartamento formato da tre stanze, cucina, due bagni, ripostiglio e corridoio, il conteggio dei vani risulta 3x1 + 1 + 2x0,33 + 0,33 + 0,33 = 5,33, da approssimare a 5,5 vani

[9] Indicare se trattasi o meno di abitazione di categoria A/1, A/8, oppure di lusso. Le unità immobiliari di categoria A/1 sono quelle di tipo signorile. Le unità immobiliari di categoria A/8 sono le abitazioni in villa. I requisiti delle abitazioni di lusso sono descritti nel DM Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato ai sensi della L n° 408/49. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera e) del DL 557/1993, i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali

[10] Affittuario, comodatario, ecc.

[11] Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

[12] Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

[13] Nel caso in cui il dichiarante non è il soggetto conduttore del fondo, è possibile integrare la presente dichiarazione con autocertificazione del conduttore del fondo che attesta la sussistenza dei requisiti previsti

[14] Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della persona giuridica qualora l'autocertificazione sia resa dal rappresentante legale

[15] Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge. Non è necessario rispondere al quesito nel caso in cui l'autocertificazione sia allegata ad una dichiarazione prodotta con la procedura Docfa, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ovvero ad una richiesta di ruralità avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto cui il presente modello è allegato

[16] Indicare il titolo: proprietà, locazione, ecc.

[17] È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del Territorio, la copia del documento di identità può essere omessa.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI AD USO NON ABITATIVO

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto[1]……
nato a ………………………………………………………………………… (Prov.………….) il ……….. / ……….. / ……………,
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati

☐ Rappresentante legale di[2]…………………………………………………………………………………………………….,
……………………………………………………………………………………, ditta titolare di diritto reale sui fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che gli immobili di seguito indicati, ad uso non abitativo, sono da considerarsi costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-*bis* dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 – convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni.

Tipologia		Descrizione della tipologia dell'immobile
1	☐	Costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc .)[3]
2	☐	Costruzione strumentale all'attività di silvicoltura
3	☐	Costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali
4	☐	Costruzione strumentale alla protezione delle piante
5	☐	Costruzione strumentale ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile
6	☐	Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica, autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)
7	☐	Immobile destinato alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna
8	☐	Immobile destinato ad uso di ufficio dell'azienda agricola
9	☐	Immobile destinato all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso
10	☐	Immobile strumentale alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali o fotovoltaiche, oppure strumentale alla produzione di carburanti o prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo

Inoltre, dichiara:

- di essere titolare di partita IVA n. ____[4] ☐ Si ☐ No
- che i fabbricati strumentali all'attività agricola menzionati nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicati nella tabella più avanti riportata, posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda[5]. ☐ Si ☐ No

L'azienda agraria è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni[6]:

Codice del Comune catastale[7]	Sezione	Foglio	Particella/e

Se il soggetto che conduce il fondo è diverso dall'intestatario delle particelle sopra elencate, specificare l'atto che dà diritto all'utilizzo. Atto[8] del ……………………registrato presso l'Ufficio[9] ……………………………………… sede di ………………………………………………… (Prov.………….) al n° ………………………………………………… volume………………………… in data ………………………………………………

Codice Fiscale del conduttore |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Si elencano di seguito i fabbricati, ad uso non abitativo, strumentali all'esercizio dell'attività agricola, per tipologia e modalità di utilizzo[10]:

Tipologia[11]	Tipo catasto[12]	Codice del Comune catastale[7]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Modalità di utilizzo dell'immobile[13]

Si allegano n° …………… documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità[14].

Luogo e data **Firma**

_______________________________ _______________________________

[1] Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

[2] Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

[3] In questa tipologia è possibile includere gli immobili di tipo abitativo non più utilizzati come abitazione, ma strumentali all'esercizio dell'attività agricola (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, scorte, ecc.)

[4] Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della società o dell'ente interessato, quando l'autocertificazione è resa dal rappresentante legale

[5] Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge. Non è necessario rispondere al quesito nel caso in cui l'autocertificazione sia allegata ad una dichiarazione prodotta con la procedura Docfa, di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, ovvero ad una richiesta di ruralità avanzata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto cui il presente modello è allegato

[6] Quando la dichiarazione è resa dai rappresentanti legali di cooperative di imprenditori agricoli o di loro consorzi, è necessario integrare la presente dichiarazione con l'elenco degli identificativi catastali dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei soci. In caso di cooperative o consorzi agricoli con elevato numero di soci, in luogo dell'elenco delle particelle possedute dai soci, è possibile allegare alla presente dichiarazione un'autocertificazione in formato libero da parte del rappresentante legale della cooperativa o consorzio. Tale autocertificazione deve riportare, fra l'altro, quanto segue: *"Si dichiara che i prodotti oggetto di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sono conferiti in prevalenza dai propri soci che conducono i terreni a titolo di proprietà o altro titolo. Si dichiara altresì che detti soci sono quelli riportati nell'allegato alla presente dichiarazione, costituito da copia fotostatica del "libro soci", contenente anche i relativi codici fiscali".* Ogni allegato deve essere datato e sottoscritto dal richiedente

[7] Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

[8] Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

[9] Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

[10] Vedi nota 5

[11] Indicare il numero della tipologia dell'immobile riportato nella tabella soprastante. Ad esempio, nel caso di una stalla, riportare "3" (Costruzione strumentale all'attività di allevamento)

[12] Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

[13] Indicare sinteticamente il modo di utilizzo dell'immobile. Nel caso dell'esempio di cui alla nota 11, riportare "Stalla", "Ovile", ecc.

[14] È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del territorio, la copia del documento di identità può essere omessa

12A08730

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Messina.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il Piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto ministeriale 18 gennaio 2012;

Vista la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 19 settembre 2011 nella provincia di Messina;

piogge alluvionali del 22 novembre 2011 nella provincia di Messina.

Vista la nota n. 35759 del 14 giugno 2012 con la quale la Regione Sicilia ha trasmesso ulteriori supplementi istruttori a sostegno della proposta;

Dato atto alla Regione Sicilia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali con esclusione delle strutture agricole assicurabili con polizze agevolate ai sensi del piano assicurativo agricolo 2012;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Messina:

venti impetuosi del 19 settembre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Antillo, Castelmola, Condrò, Fondachelli-Fantina, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Messina, Monforte San Giorgio, Motta Camastra, Pace del Mela, Roccavaldina, Rodì Milici, Rometta, San Pier Niceto, Spadafora, Terme Vigliatore, Torregrotta, Valdina, Venetico;

piogge alluvionali del 22 novembre 2011;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Merì, Milazzo, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Saponara, Villafranca Tirrena, ad esclusione dei territori, delle strutture già delimitati per le piogge alluvionali dal 28 febbraio 2011 al 5 marzo 2011 con decreto ministeriale 5 dicembre 2011 le per le piogge persistenti dal 3 dicembre 2008 al 15 febbraio 2009 con decreto ministeriale 4 agosto 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il Ministro: CATANIA

12A08733

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 4 maggio 2012.

Determinazione della misura della provvigione spettante alla SIAE per le attività di gestione del diritto di seguito.

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante disposizioni in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 52 dello stesso;

Vista, in particolare, la Sezione VI, Capo II, Titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633 così come modificata dal decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, di attuazione della Direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio ed in particolare il Capo IV dello stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 275, regolamento recante disposizioni modificative del Capo IV del regio decreto 18 maggio 1942 n. 1369, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto l'art. 154, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dal decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118, in base al quale la misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso agli aventi diritto, è determinata con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentita la SIAE medesima, e che la stessa misura della provvigione è sottoposta ad aggiornamento triennale;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 10 novembre 2009, con il quale è riconosciuta alla SIAE per il triennio 2009 - 2012, una provvigione, comprensiva di spese, pari al 22%, a decorrere dal 9 aprile 2009 e fino all'8 aprile 2011, e pari al 20% a decorrere dal 9 aprile 2011 all'8 aprile 2012, a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione, per l'attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti d'autore sulle vendite di opere d'arte e manoscritti, di cui alla Sezione VI, Capo II, Titolo III della legge 22 aprile 1941, n. 633 e s.m.i.;

Considerato che, al fine di determinare una proposta della misura della provvigione comprensiva delle spese, spettante alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) per le attività di gestione del diritto di seguito relative al triennio 2012 -2015 è stato costituito, in data 13 marzo 2012 con decreto del Direttore Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dal Dirigente del Servizio per il Diritto d'Autore della citata Direzione del Ministero per i beni e le attività culturali, composto, oltre che da altri Rappresentanti dello stesso Servizio, anche dal Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dirigente della Sezione Olaf della SIAE;

Considerata la proposta formulata, all'esito delle riunioni del sopraccitato Gruppo di lavoro, dal Direttore Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore del Ministero per i beni e le attività culturali con nota del 5 aprile 2012, prot. n. 9239;

Considerato quanto rappresentato dalla SIAE nel corso delle suddette riunioni, e condiviso all'unanimità dal sopraccitato Gruppo di lavoro, circa la necessità per l'Ente di provvedere nel triennio oltre alla normale attività di gestione del diritto di seguito, anche ad una costante e mirata attività di verifica e di controllo sulle attività di tutti i professionisti del mercato dell'arte non ancora in regola con gli obblighi previsti dalla normativa vigente sul diritto di seguito, ovvero con un flusso di dichiarazioni di vendita e di pagamenti incostanti e/o non in linea con i principali indicatori di attività, che attualmente risultano essere circa il 70% dell'intero settore;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633, all'aggiornamento triennale del decreto ministeriale di determinazione della misura della provvigione, comprensiva delle spese, spettante alla SIAE per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione del compenso del diritto di seguito agli aventi diritto per il periodo che va dal 9 aprile 2012 all'8 aprile 2015;

Sentita la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

Decreta:

Art. 1.

1. Per le attività di accertamento, riscossione e ripartizione dei diritti dell'autore sulle vendite di opere d'arte e di manoscritti successive alla prima, di cui alla Sezione VI, Capo II Titolo III della legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta alla SIAE, a decorrere dal 9 aprile 2012 e fino all'8 aprile 2014, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione. A decorrere dal 9 aprile 2014 e fino all'8 aprile 2015 è riconosciuta alla SIAE per le medesime attività una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19% a valere sull'ammontare del compenso oggetto della riscossione.
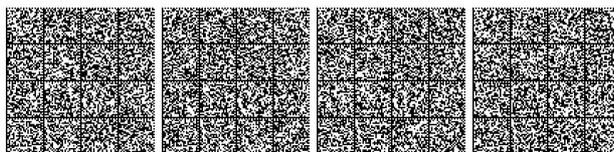
2. Il presente decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2015.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2012

Il Ministro: ORNAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 19

12A08802

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 1° agosto 2012.

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 15).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Dato atto che le richiamate deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno stabilito che alla scadenza del termine di cui al comma 1 delle deliberazioni medesime, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, ciascuna per la propria competenza, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, del 2 giugno 2012, n. 0002 e n. 0003, del 6 giugno 2012, n. 0004 e del 15 giugno 2012, n. 0009 con le quali, tra l'altro, si è provveduto a disciplinare gli interventi e le attività volte all'assistenza delle popolazioni colpite nei territori delle regioni interessate;

Visto in particolare l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012, con cui è stata istituita la Direzione comando e controllo del Dipartimento della protezione civile, nonché il relativo decreto attuativo del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2637 di repertorio del 2 giugno 2012;

Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74 ed in particolare l'art. 1, comma 2, che ha stabilito che i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di commissari delegati nell'attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti delle tre regioni;

Vista la nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei presidenti delle Regioni nella gestione degli interventi dì assistenza;

Visti gli esiti della riunione svoltasi in data 16 luglio 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le note del 20 luglio 2012 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile ha comunicato ai presidenti delle Regioni, ai fini dell'emanazione dell'ordinanza per il passaggio di consegne, di aver individuato le strutture regionali deputate al subentro nella gestione delle attività di assistenza alla popolazione;

Ritenuta la necessità di disciplinare il passaggio delle attività svolte dal Dipartimento della protezione civile ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74/2012;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile, attraverso la Direzione di comando e controllo ha coordinato le attività di assistenza alla popolazione e in particolare:

a) le attività e gli interventi finalizzati all'assistenza alle popolazioni colpite nelle aree e strutture di accoglienza e presso le strutture alberghiere all'uopo individuate;
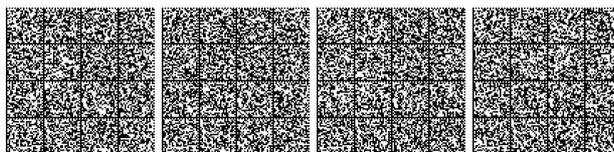
b) l'adozione delle misure volte al monitoraggio ed all'erogazione, per il tramite dei Comuni interessati, dei contributi per l'autonoma sistemazione previsti dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012;

c) le attività finalizzate all'allestimento, gestione e dismissione delle aree e delle strutture di accoglienza, nonché al recupero dei materiali e delle attrezzature ivi collocate;

d) l'attività di istruttoria delle richieste di opere provvisionali urgenti;

e) l'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla spesa per le attività di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012;

f) le forme di raccordo con i centri di coordinamento istituiti a livello territoriale e le strutture statuali;

Considerato che l'espletamento delle sopra indicate attività dovrà essere assicurato dai commissari delegati di cui al decreto-legge n. 74/2012 senza soluzione di continuità per il tramite delle rispettive strutture regionali;

Sentiti i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati;

Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 luglio 2012;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

Vista la nota del 26 luglio 2012 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 1° agosto 2012 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le funzioni e le attività della Direzione di comando e controllo istituita ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012 cessano il 2 agosto 2012. Alla medesima data cessano le funzioni dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione individuati per i territori colpiti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e n. 0003/2012.

2. A decorrere dal 3 agosto 2012 i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, commissari delegati ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, subentrano nelle attività di cui in premessa avvalendosi rispettivamente:

a) per la regione Emilia-Romagna, dell'Agenzia regionale di protezione civile;

b) per la regione Lombardia della Direzione generale protezione civile, polizia locale e sicurezza;

c) per la regione Veneto dell'Unità di progetto «Protezione civile».

3. Il coordinatore della Direzione di comando e controllo trasmette, entro il 2 agosto 2012, ai commissari delegati una relazione contenente le informazioni necessarie per consentire senza soluzioni di continuità il proseguimento delle attività di assistenza alle popolazioni colpite, nonché le richieste di autorizzazione pervenute entro il 2 agosto 2012 alla Direzione di comando e controllo e per le quali entro la medesima data non sia stato completato l'*iter* autorizzativo.

4. Le contabilità speciali di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012 e di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0003/2012 rimangono aperte fino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Direzione di comando e controllo e i titolari delle medesime contabilità speciali provvedono alla rendicontazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Alla data del 2 agosto 2012 il coordinatore della DICOMAC trasmette al commissario delegato - presidente della regione Emilia-Romagna - l'elenco del materiale di proprietà del Dipartimento della protezione civile ancora in uso presso le aree e strutture di accoglienza nonché quello stoccato presso le aree logistiche regionali per la relativa presa in carico. Al termine delle esigenze il commissario delegato - presidente della regione Emilia-Romagna - trasmetterà al Dipartimento della protezione civile l'elenco del materiale oggetto di restituzione ovvero l'elenco del materiale di cui richiederà la cessione definitiva.

6. I soggetti di cui al presente articolo operano nell'ambito delle competenze istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri e non spettano compensi.

7. Gli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali di accoglienza e assistenza della popolazione e provvisionali urgenti da parte dei commissari delegati gravano sul fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, nel limite delle risorse allo scopo individuate dagli stessi commissari, con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato fondo di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012.

Art. 2.

1. Il direttore dell'Ufficio IV gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile, coordinatore della Direzione di comando e controllo di cui all'art. 1, provvede:

a) a trasmettere al Dipartimento della protezione civile il quadro riepilogativo delle spese autorizzate, per gli adempimenti di competenza, entro il 10 agosto 2012;

b) a trasferire al Dipartimento della protezione civile la documentazione tecnica e amministrativa relativa alle attività poste in essere dalla Direzione di comando e controllo, entro il 15 settembre 2012.

2. Per le attività di cui al comma 1 il direttore dell'Ufficio IV - Gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi, fino al 15 settembre 2012, di un contingente di personale del Dipartimento della protezione civile, individuato con proprio provvedimento
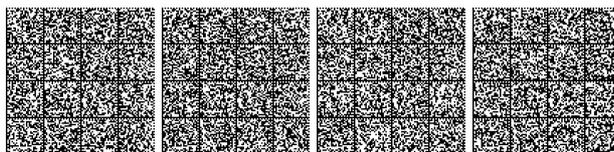
e sentiti i direttori degli uffici interessati, non superiore a 30 unità, per le quali è autorizzata, fino alla predetta data, l'applicazione delle misure previste dall'art. 4, comma 1 e 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001/2012, con oneri stimati previsionalmente su base mensile in euro 260.000,00, compreso il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. In considerazione dell'effettivo ed eccezionale impegno richiesto sul territorio per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012, in favore del personale del Dipartimento della protezione civile il limite di 50 ore mensili di cui all'art. 4, comma 1, della medesima ordinanza n. 0001 è elevato, per il periodo dal 2 giugno al 2 agosto 2012, fino al massimo di 100 ore mensili effettivamente svolte. Il relativo onere, pari ad euro 34.000 mensili lordi.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede a valere sul fondo della protezione civile con le risorse allo scopo destinate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Per assicurare senza soluzione di continuità il necessario supporto al commissario delegato, e garantire la prosecuzione delle attività già poste in essere dalla DiCOMAC nel territorio della regione Emilia-Romagna, di cui in premessa, la regione Emilia-Romagna ed il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri stipulano apposita convenzione con decorrenza dal 3 agosto 2012.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della convenzione di cui al comma 1 sono rimborsati al Dipartimento della protezione civile dal commissario delegato - presidente della regione Emilia-Romagna nel limite delle risorse allo scopo individuate dallo stesso commissario delegato, con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato fondo di cui al decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012.

Art. 4.

1. Entro il 13 agosto 2012 il Capo del Dipartimento della protezione civile comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri il quadro riepilogativo degli oneri connessi agli interventi autorizzati dalla Direzione di comando e controllo e gli oneri connessi agli interventi effettuati nelle prime 72 ore successive agli eventi del 20 e 29 maggio 2012.

Art. 5.

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e giudiziari, negli ambiti territoriali oggetto delle dichiarazioni dello stato di emergenza indicato in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici.

2. Ai predetti fini, e tenuto conto dei principi sanciti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti di cui al comma 1 sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 novembre 1992, n. 225 e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286.

3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato dai soggetti di cui al comma 1, senza il consenso dell'interessato, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è effettuata nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta dal sisma.

5. In relazione all'emergenza in atto e tenuto conto dei preminenti interessi salvaguardati mediante le operazioni di soccorso, per i trattamenti di dati effettuati dai soggetti di cui al comma 1 è differito, fino al 31 luglio 2012, l'adempimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003. Su richiesta dell'interessato sono fornite comunque le notizie contenute nell'informativa di cui al citato art. 13.

6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti di cui al comma 1 forniscono un'informativa secondo le modalità semplificate individuate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto legislativo n. 196/2003.

7. In considerazione dello stato di emergenza in atto, il termine di cui all'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 è fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza e quello di cui all'art. 146, comma 3 è fissato in 90 giorni. Il termine di cui all'art. 150, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati alla data del 20 maggio 2012 e per quelli che perverranno fino al 31 luglio 2012 è fissato in 120 giorni.

8. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 luglio 2012.

9. In considerazione degli eventi sismici di cui in premessa, è sospesa, fino al 31 luglio 2012, l'applicazione degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del relativo allegato *b)*, limitatamente ai soggetti di cui al comma 1.
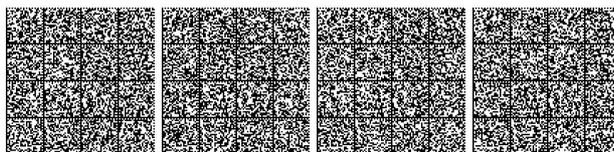
10. Con successivo provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, saranno definite modalità semplificate per l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime di sicurezza che tengano in considerazione l'esigenza di contemperamento delle azioni di salvaguardia e soccorso della popolazione con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali degli interessati.

Art. 6.

1. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 0003 del 2 giugno 2012, il periodo: «il cui utilizzo da parte dei dirigenti delle strutture regionali di protezione civile titolari delle contabilità speciali è comunque subordinato all'approvazione delle rendicontazioni di spesa.» è sostituito dal seguente: «il cui utilizzo da parte dei dirigenti delle strutture regionali di protezione civile titolari delle contabilità speciali è limitato alle sole spese specificamente autorizzate, ovvero alle spese sostenute entro le prime 72 ore dagli eventi sismici in parola, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 0001 del 22 maggio 2012 e deve essere rendicontato ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2012

Il Capo Dipartimento della protezione civile
GABRIELLI

12A08849

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 luglio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'area servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto la nota inviata dall'ufficio provinciale di Genova in data 12 luglio 2012 prot. n. 8279, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa delle assemblee esterne itineranti da parte del personale nei seguenti periodi:

il giorno 5 luglio 2012 dalle ore 11,15 alle ore 11,35;

il giorno 6 luglio 2012 dalle ore 10,15 alle ore 10,35;

il giorno 9 luglio 2012 dalle ore 10,15 alle ore 10,35;

il giorno 10 luglio 2012 dalle ore 10,15 alle ore 10,34;

il giorno 11 luglio 2012 dalle ore 10,15 alle ore 10,35;

il giorno 12 luglio 2012 dalle ore 10,15 alle ore 10,35;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 17 luglio 2012 prot. n. 9207;

Determina:

È accertato il periodo d'irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nei giorni 5-6-9-10-11-12 luglio 2012 - Regione Liguria: ufficio provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 18 luglio 2012

Il direttore regionale: GALLETTO

12A08734

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di accettazione atti e certificazioni di PP.II. dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di accettazione atti e certificazioni di PP.II. dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta del giorno 9 luglio 2012 dalle ore 11,30 alle ore 12,30.

Motivazioni:

le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea sindacale del personale, l'Ufficio provinciale di Caltanissetta non ha potuto svolgere con regolarità i servizi istituzionali di competenza.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo n. 32/2001 art. 10;

regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 20 luglio 2012

Il direttore regionale: PELLEGRINI

12A08799

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 30 luglio 2012.

Riclassificazione del medicinale EFRACEA (doxiciclina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.(Determinazione n. 496/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Galderma Italia s.p.a. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 40 mg capsule rigide a rilascio modificato 28 (2x14) capsule in blister AL/PVC/ACLAR;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 23 febbraio 2010;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale EFRACEA (doxiciclina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 (2x14) capsule in blister AL/PVC/ACLAR; A.I.C. n. 039130024/M (in base 10) 15134x8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EFRACEA (doxiciclina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: PANI

12A08800

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 1° agosto 2012.

Avvalimento nelle procedure di gara (Determinazione n. 2)**.**

Premessa

L'avvalimento consiste, in estrema sintesi, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso di alcuni dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

L'avvalimento è disciplinato dagli articoli 49 e 50 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (d'ora innanzi "Codice") e, in relazione al dato normativo, si può distinguere tra: avvalimento nella singola gara, di cui all'articolo 49 - che consente l'utilizzo dei requisiti di un terzo esclusivamente per partecipare alla procedura di affidamento di una specifica gara - ed avvalimento stabile, finalizzato all'ottenimento di un'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'articolo 50 del Codice. Questa previsione, tuttavia, sarà applicabile, *ex* articolo 357, comma 24, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice (nel prosieguo Regolamento), a decorrere dal trecentosesssantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, secondo le modifiche apportate dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Il suddetto termine è stato prorogato di 180 giorni dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2012 n. 119.

A seguito delle modifiche normative intervenute sull'articolo 49 e della copiosa giurisprudenza ormai formatasi sull'argomento nonché degli interventi in sede di precontenzioso e di vigilanza da parte dell'Autorità, si è ritenuto opportuno avviare una procedura per l'emanazione di un atto a carattere generale; a tal fine, è stata esperita una consultazione *on line* avente ad oggetto l'avvalimento in sede di gara; il relativo documento di consultazione ed i contributi pervenuti sono consultabili sul sito *internet* dell'Autorità all'indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine.

A seguito di quanto emerso nell'ambito della menzionata consultazione, l'Autorità ritiene opportuno intervenire sulla materia offrendo alcune indicazioni interpretative di carattere generale.

1. L'avvalimento nel diritto comunitario

Il concetto di "avvalimento" nasce in ambito europeo dapprima come strumento legato alle logiche ed alle strategie imprenditoriali, sempre più orientate alla creazione di "gruppi" societari complessi e articolati, poi, evolve in istituto autonomo finalizzato a promuovere la competizione tra le imprese, consentendo l'accesso alle gare anche ad aziende di nuova costituzione o, comunque, non ancora in grado di esprimere tutte le potenzialità richieste per la partecipazione a determinate procedure di affidamento di contratti pubblici.

La possibilità di dimostrare la titolarità dei requisiti previsti dal bando in modo indiretto, ovvero avvalendosi dei requisiti posseduti da altri, è stata affermata per la prima volta con riferimento a società di un medesimo gruppo, nella sentenza della Corte di giustizia del 14 aprile 1994, causa C-389/92: è stato ritenuto ammissibile che una società capogruppo comprovasse il possesso delle capacità richieste per l'iscrizione in un elenco ufficiale di imprenditori abilitati, ricorrendo ai requisiti posseduti dalle consociate, a condizione che dimostrasse di disporre effettivamente dei mezzi necessari per eseguire il contratto.

Con la successiva pronuncia del 2 dicembre 1999 (causa C-176/98), la Corte di Giustizia si è spinta oltre, giungendo a teorizzare, con riferimento specifico ad un appalto di servizi, il principio generale, valido anche al di fuori dei rapporti infragruppo, secondo cui è possibile che un operatore economico, privo dei requisiti economici o tecnici richiesti dal bando, partecipi alla gara avvalendosi dei requisiti di soggetti terzi, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con tali soggetti.

Tipiche del diritto comunitario sono l'indifferenza per ogni formalismo giuridico e l'attenzione focalizzata sull'aspetto sostanzialistico dei rapporti: ciò che conta, ad avviso della Corte di Giustizia, è che il concorrente possa effettivamente disporre dei mezzi di cui ha dichiarato di avvalersi di modo che la possibilità di ricorrere all'avvalimento sia subordinata esclusivamente alla dimostrazione, a carico del concorrente "ausiliato", dell'effettiva disponibilità dei mezzi.

La Corte, quindi, sottolinea il nesso intercorrente tra requisiti di partecipazione alla gara ed effettiva disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione del contratto, salvo rinviarne al giudice nazionale la concreta verifica; dunque, il giudice comunitario è consapevole del fatto che i requisiti di
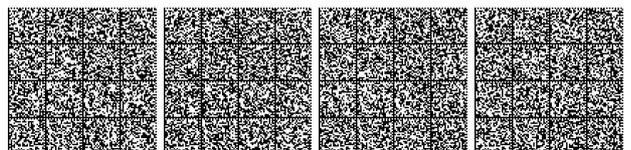
partecipazione costituiscono un imprescindibile elemento di garanzia dell'amministrazione in vista dell'esatto adempimento della prestazione richiesta.

Il principio elaborato dalla Corte di Giustizia è stato recepito e formalizzato dal legislatore comunitario negli articoli 47 e 48 della direttiva n. 2004/18/CE, che riconoscono all'operatore economico il diritto di fare affidamento sulle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, a condizione che dimostri all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà delle risorse o dei mezzi necessari per eseguire il contratto.

Nelle poche disposizioni comunitarie destinate all'avvalimento traspare un'evidente attenzione alla fase esecutiva della prestazione, in linea con il ricordato approccio concreto e sostanzialistico: non è un caso che le norme richiedano all'operatore economico di dare dimostrazione alla amministrazione aggiudicatrice che "disporrà" delle risorse o dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno in tal senso da parte dei soggetti coinvolti.

Quindi, nell'ottica comunitaria, l'avvalimento rappresenta un modulo organizzativo dell'impresa, nel senso che a questa viene riconosciuta la possibilità di ricorrere ad una pluralità di forme giuridiche di organizzazione della propria attività economica, non necessariamente tipizzate, anche nell'ambito degli appalti pubblici, purché dimostri l'idoneità del soggetto alla materiale esecuzione del contratto pubblico. Dunque, alla piena libertà organizzativa dell'impresa, fa da contrappeso il potere della stazione appaltante di verificare in concreto la capacità dell'impresa attraverso l'esame della documentazione fornita per partecipare alla gara.

Peraltro, l'istituto in questione è oggetto di parziale correzione nell'ambito della proposta di modifica della direttiva in materia di appalti pubblici, formulata dalla Commissione Europea, COM(2011)896 def., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C102/05 del 5 aprile 2012, attualmente in fase di negoziato. Nell'art. 62 della menzionata proposta sono trasfuse sostanzialmente le disposizioni di cui agli artt. 47.2, 47.3, 48.3 e 48.4 della direttiva 2004/18/CE concernenti l'avvalimento. Tuttavia, il secondo comma all'art. 62 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di esigere che alcune attività relative a "compiti essenziali" (*critical tasks*) siano eseguite direttamente dal soggetto offerente,

nell'ambito dei contratti di appalto di lavori e servizi, mentre per le forniture questa possibilità è limitata alle operazioni di posa in opera ed installazione. Tali prestazioni, quindi, sarebbero sottratte all'applicazione dell'istituto dell'avvalimento, che incontrerebbe limitazioni precise anche nel diritto comunitario al fine di assicurare alla stazione appaltante un corretto svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto.

2. L'avvalimento nel Codice

L'art. 49 del Codice fornisce una disciplina dettagliata della documentazione occorrente per provare l'avvalimento, in recepimento della direttiva 18/2004; quest'ultima, pur prevedendo la dimostrazione dell'effettiva disponibilità dei mezzi necessari, nulla stabilisce circa le relative modalità di prova, limitandosi ad indicare, come esempio, la possibilità di una dichiarazione da parte dell'avvalso e spostando così, sul legislatore nazionale, l'onere di individuarle.
Nello specifico, il Codice prevede che il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione una serie di documenti, quali:

a) l'attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, secondo le indicazioni specificate oltre;
b) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa concorrente, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, "*attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria*"; tale dichiarazione è verificabile nell'ambito della procedura di controllo a campione dei requisiti speciali prevista dall'art. 48 del Codice;
c) una dichiarazione concernente il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice;
d) una dichiarazione sottoscritta da un rappresentante dell'impresa ausiliaria, in grado di impegnare la società, in virtù di opportuni poteri conferitigli, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al medesimo articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
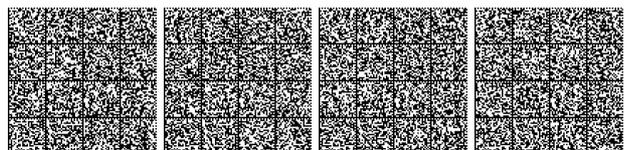
e) una dichiarazione incondizionata ed irrevocabile, dell'impresa ausiliaria, con cui essa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
f) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'articolo 34;
g) l'originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
h) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, può presentarsi una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

I documenti elencati devono essere allegati alla domanda di partecipazione a pena di esclusione, anche se la stessa non è comminata in maniera espressa; il carattere imperativo delle prescrizioni può, infatti, ricavarsi dal tenore letterale del secondo comma dell'art. 49. Chiaramente, non si tratta solo di un onere di tipo formale: la stazione appaltante ha il diritto/dovere di verificare la reale idoneità dell'impresa in relazione alla specifica prestazione.

Secondo quanto previsto dal comma 3, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del Codice.

L'articolo 49 del Codice aggiunge che l'avvalimento comporta:

1) la responsabilità in solido, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
2) l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;

3) la sottoposizione ad una serie di limiti quali:
   - per i lavori, la possibilità di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria, salva diversa previsione del bando, che può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione SOA;
   - il divieto, a pena di esclusione, per l'impresa ausiliaria, di partecipare in proprio alla stessa gara dell'impresa ausiliata;
   - il divieto, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione a ciascuna gara, salvo il caso che, per requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, il bando preveda che si possa prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, all'aggiudicatario, alle medesime condizioni.

E' opportuno che tali prescrizioni siano espressamente indicate nei documenti di gara.
L'introduzione, poi, del regime di responsabilità solidale dell'impresa ausiliata e dell'impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, operata dal legislatore al comma 4 dell'art. 49, è particolarmente rilevante rispetto alla qualificazione della natura giuridica dell'avvalimento dal momento che essa prefigura un rapporto giuridico ulteriore tra la stessa amministrazione e l'impresa ausiliaria, rapporto che si affianca a quello intercorrente tra le parti del contratto pubblico, cioè tra amministrazione ed impresa aggiudicataria.

L'articolo 49, comma 10, del Codice prevede, inoltre, che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e che l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati.

Quanto all'ambito di applicazione, l'istituto dell'avvalimento può essere utilizzato anche nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, per effetto dell'art. 121 del Codice, che estende
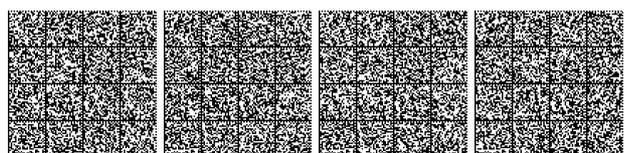
l'applicabilità ai citati contratti delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, del Codice, tra cui è compreso l'articolo 49.
L'avvalimento si applica, altresì, ai settori speciali in virtù del richiamo espresso contenuto negli artt.230 e 232 del Codice; inoltre non si ravvisano ostacoli né di ordine giuridico[1], né di ordine fattuale che impediscano all'avvalimento di spiegare i suoi effetti anche nell'ambito delle concessioni di lavori.
Per quanto riguarda le concessioni di servizi, considerando il tenore letterale dell'art. 30, comma 3, del Codice, che sottopone le procedure per la scelta del concessionario di servizi al rispetto non solo dei principi desumibili dal Trattato, ma altresì di quelli relativi ai contratti pubblici ed atteso il fatto che nella disciplina dei contratti pubblici l'avvalimento ha assunto valore di principio generale, può concludersi che l'istituto in esame può trovare applicazione anche nelle procedure selettive per l'individuazione del concessionario di servizi, le quali devono rispettare i principi generali propri dei contratti pubblici.[2]

3. I requisiti oggetto di avvalimento

Per partecipare ad una procedura selettiva per l'affidamento di un contratto di appalto pubblico è necessario che un concorrente sia qualificato, cioè in possesso di determinati requisiti richiesti dal bando. Questi si distinguono in due macro categorie: requisiti "generali" o "soggettivi" e requisiti "speciali" o "oggettivi". I primi, attenendo alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, né per essi è possibile ricorrere all'avvalimento, l'articolo 49 del Codice, infatti, prescrive che sia l'impresa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttamente.
I secondi (requisiti "speciali") fanno riferimento alle caratteristiche dell'operatore economico considerato sotto il profilo dell'attività espletata e della sua organizzazione. A quest'ultima categoria

[1] Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20 novembre 2008 n. 5742,; TA.R. Lazio-Roma, sez. I, 12 maggio 2008 n. 3875.
[2] Cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 8 giugno 2012, n. 5224; Tar Molise, 23 dicembre 2011, n. 990.
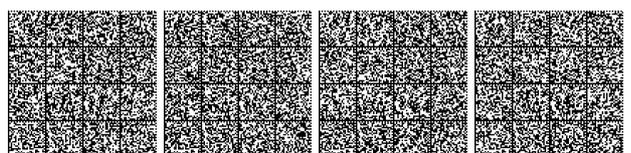
appartengono i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnico-organizzativa che, di regola, possono formare oggetto di avvalimento.

E' opportuno precisare anzitutto che l'istituto dell'avvalimento è applicabile al solo concorrente e non anche all'impresa ausiliaria. Di conseguenza, non può ritenersi consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (cd "avvalimento a cascata). La deroga al principio di personalità dei requisiti di partecipazione alla gara trova un bilanciamento nel rapporto diretto ed immediato tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria, cui consegue una responsabilità solidale delle due imprese in relazione alla prestazione dedotta nel contratto da aggiudicare, come sopra rammentato. L'inserimento di un ulteriore passaggio tra l'impresa che partecipa alla gara e l'impresa che possiede i requisiti finirebbe per spezzare questo vincolo di responsabilità ed accentuerebbe la deroga al principio del possesso in proprio dei requisiti di gara senza l'introduzione di meccanismi compensativi[3].

Nel merito, poi, non è sempre agevole stabilire a quale delle due menzionate macro categorie di requisiti ricondurre uno specifico requisito. Il problema si pone, in particolare, per quei requisiti che, pur non essendo elencati nell'articolo 38 del Codice, sono connotati da un'intrinseca natura "soggettiva" in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso (ad esempio, la certificazione di qualità, l'iscrizione ad Albi speciali, l'iscrizione alla Camera di Commercio). Detta natura ha condotto ad interpretazioni contrastanti circa la possibilità di ricorrere, per tali requisiti, all'avvalimento, come meglio illustrato nei paragrafi successivi.

3.1 La certificazione di qualità

La certificazione di qualità esprime ed assicura la capacità di un operatore economico di organizzare i propri processi produttivi e le proprie risorse al fine di corrispondere, nel modo migliore, alle richieste della committenza e, più in generale, del mercato di riferimento. Pertanto, il rilascio di tale certificazione costituisce il traguardo di un percorso che vede impegnata l'intera struttura aziendale; ne

[3] cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2 marzo 2012, n. 2169.
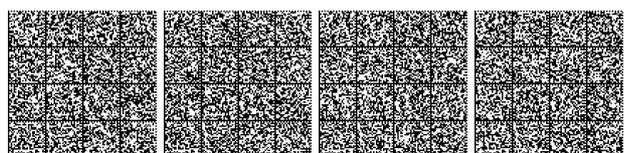
deriva che proprio l'intima correlazione tra l'ottimale gestione dell'impresa nel suo complesso ed il riconoscimento della qualità rende la certificazione in questione un requisito connotato da un'implicita soggettività e, come tale, non cedibile ad altre organizzazioni se disgiunta dall'intero complesso aziendale in capo al quale è stato riconosciuto il sistema di qualità.

Sono emerse in giurisprudenza opinioni contrastanti sull'ammissibilità del ricorso all'avvalimento per quanto concerne la certificazione di qualità. Sul punto, si ritiene di confermare la posizione già espressa dall'Autorità[4] nel senso dell'inammissibilità del ricorso all'avvalimento per la certificazione di qualità. Al riguardo, in primo luogo, si osserva che il legislatore italiano, nel recepire l'istituto dell'avvalimento all'art. 49 del Codice, ha riconosciuto allo stesso la medesima portata attribuitagli dal diritto comunitario. La norma nazionale, infatti, come quella comunitaria, ne circoscrive l'ambito oggettivo di applicazione ai soli requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo ovvero alla certificazione SOA. Pertanto, l'avvalimento ha portata generale solo nel perimetro sopra evidenziato, tanto è vero che dottrina e giurisprudenza non hanno mai messo in dubbio l'inapplicabilità dell'avvalimento ai requisiti di ordine generale, tradizionalmente definiti di ordine pubblico o di moralità. Sotto questo profilo, si sottolinea che la certificazione di qualità non è compresa né tra i requisiti concernenti la capacità economico-finanziario né tra quelli concernenti la capacità tecnico-organizzativa dell'operatore economico di cui agli artt. 41 e 42 del Codice, ma risulta disciplinata da un altro articolo del Codice, l'art. 43. In secondo luogo, si rappresenta che tale articolo qualifica in termini sostanziali la certificazione in esame come attestazione dell'"*ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità*". Le norme a cui fa riferimento la predetta disposizione sono quelle identificate a livello europeo con l'acronimo ISO 9001 che definiscono i principi che l'imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell'organizzazione, ma non disciplinano il modo in cui l'imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni. La certificazione di qualità ISO 9001 non copre, quindi, il prodotto realizzato o il servizio/la lavorazione resi, ma testimonia semplicemente che l'imprenditore opera in conformità a specifici *standard* internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi. Ciò permette di assimilare la certificazione

---

[4] Cfr. parere AVCP n. 254 del 10 dicembre 2008; parere AVCP n. 64 del 20 maggio 2009; parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011; parere AVCP n. 97 del 19 maggio 2011.
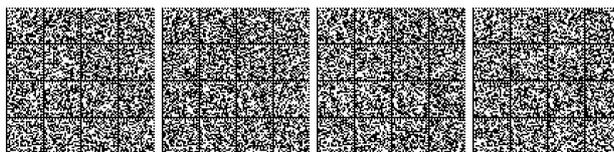
di qualità ad un requisito soggettivo in quanto attinente ad uno specifico "*status*" dell'imprenditore: l'aver ottemperato a determinate disposizioni normative preordinate a garantire alla stazione appaltante che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali avverrà nel rispetto della normativa in materia di processi di qualità.

In terzo luogo, occorre considerare che il legislatore ha stabilito una disciplina differenziata per gli appalti di servizi e forniture, da un lato, e per gli appalti di lavori, dall'altro. Nell'ambito dell'avvalimento, come si illustrerà meglio nel proseguo, l'art. 49, comma 6, del Codice, in estrema sintesi, prevede che i requisiti che concorrono al rilascio dell'attestazione SOA non possono essere oggetto di utilizzo frazionato. Ciò può considerarsi un riflesso della scelta operata dal legislatore di costruire un meccanismo di qualificazione alle gare, basato sull'attestazione preliminare ed astratta dell'idoneità dell'impresa (distinta per categorie e classifiche), che mal si concilia con l'idea della suddivisione dei requisiti tipica dell'avvalimento. L'attestazione SOA è considerata sempre un inscindibile elemento di sintesi di un complesso variabile di requisiti, che può essere oggetto di avvalimento nella sua totalità. Inoltre, la attestazione SOA è, secondo quanto previsto da Codice e Regolamento, condizione necessaria e sufficiente per partecipare alle gare. Poiché la certificazione di qualità rientra nel complesso dei requisiti necessari per il rilascio dell'attestazione SOA[5], se ne deduce che consentire l'avvalimento della sola certificazione di qualità, disgiunta dall'avvalimento della SOA, finirebbe per tradursi nella legittimazione di un frazionamento dei requisiti, in aperto contrasto con la *ratio* che permea l'art. 49, comma 6, del Codice. Né può, in senso contrario, osservarsi che, così argomentando, si creerebbe una disparità di trattamento tra il settore dei lavori e quello dei servizi e delle forniture (ove è invece permesso il frazionamento dei requisiti non esistendo un sistema di qualificazione centralizzato), in quanto, come rilevato, è proprio il legislatore ad avere introdotto regole diverse.

In sintesi, alla luce delle argomentazioni esposte, si ritiene che l'art. 49 del Codice vada interpretato nel senso che lo stesso non consente l'avvalimento della certificazione di qualità, tranne nell'ipotesi in cui la stessa sia compresa nella attestazione SOA; tale conclusione tiene conto sia della natura sostanziale

---

[5] L'art. 63, comma 1 del Regolamento richiama la certificazione di qualità ai fini della qualificazione SOA, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) del Codice, evidenziando come la stessa debba essere posseduta dalle imprese per classifiche superiori alla II.

della certificazione in questione, come sopra ricostruita, sia del dato formale-testuale, emergente dal diritto comunitario e nazionale, che disciplina la certificazione di qualità in un articolo distinto e separato rispetto a quelli dedicati ai requisiti speciali proprio al fine di sottolinearne la differenza.

3.2 I requisiti di cui all'art. 39 del Codice e l'iscrizione in albi professionali

Un ulteriore argomento dibattuto attiene alla possibilità di ricorrere all'avvalimento per i requisiti di cui all'art. 39 del Codice. Anche in tal caso, si ritiene che gli stessi, inerendo alla disciplina pubblica delle attività economiche ed essendo connotati da un elevato tasso di "soggettività", configurino uno "*status*" e non possano essere oggetto di avvalimento[6].

In particolare, con riguardo all'iscrizione al registro delle imprese, tenuto presso le Camere di commercio, si osserva che essa rappresenta l'adempimento di un obbligo posto dagli artt. 2195 e ss. del codice civile che garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti ad esse connessi. La mancata iscrizione non può, quindi, essere supplita tramite l'iscrizione di altra impresa, attesa la natura squisitamente soggettiva dell'adempimento richiesto dalla norma.

Per quanto concerne l'iscrizione agli albi professionali, si rileva che essi costituiscono un insieme disomogeneo in quanto i requisiti per le relative iscrizioni differiscono sensibilmente. In via generale, si precisa che, ove l'iscrizione vada ad impattare sulla disciplina pubblica delle attività economiche e, pertanto, sia legata al possesso di requisiti personali attinenti all'idoneità professionale e/o sia sottoposta a limitazioni circa i soggetti in grado di esercitare quell'attività, per esempio attraverso un meccanismo autorizzatorio basato sul possesso di condizioni strettamente personali, allora non sarà possibile ammettere il ricorso all'avvalimento, altrimenti si finirebbe per sovvertire e vanificare le scelte operate dal legislatore, che ha prescritto, per l'esercizio di determinate attività, una

[6] Cfr. T.A.R. –Puglia Lecce, sez. III - sentenza 28 marzo 2012 n. 559 in cui si afferma che i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 non possono formare oggetto di avvalimento, nello stesso senso cfr. T.A.R. Basilicata, 3 maggio 2010, n. 220.
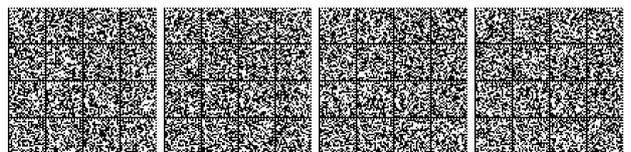
regolamentazione *ad hoc.* [7] Da tutto quanto sopra, si deve concludere che l'avvalimento non possa riguardare, ad esempio, il possesso di specifiche abilitazioni né l'iscrizione agli albi professionali, .

Sarà compito della stazione appaltante verificare la sussistenza degli elementi indicati nel singolo caso; a titolo esemplificativo, si ritiene non suscettibili di avvalimento:

- la licenza prefettizia *ex* art.28 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in materia di produzione, detenzione e vendita di contrassegni distintivi delle Forze di Polizia, necessaria – ad esempio – per gli appalti di fornitura aventi ad oggetto uniformi o veicoli per i vari corpi di Polizia;
- il nulla osta di sicurezza (N.O.S.) e l'Autorizzazione Preventiva, rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Autorità Nazionale per la Sicurezza (cfr. legge 3 agosto 2007 n. 124 e DPCM 22 luglio 2011.

4. L'avvalimento nei lavori pubblici

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all'avvalimento nel settore dei lavori pubblici. Come osservato, l'art. 49, comma 1, del Codice ammette l'avvalimento in occasione della singola gara anche per i lavori pubblici e, quindi, consente di ricorrere all'attestazione SOA di un'altra impresa. Benché l'articolo citato non contenga limitazioni di sorta né alcuna previsione circa il fatto che il concorrente ausiliato debba essere, comunque, provvisto di una attestazione SOA propria, alcuni limiti emergono comunque dal sistema delineato dal Codice e, in particolare, valgono per quei requisiti che debbono imprescindibilmente essere posseduti dal concorrente.

[7] Sull'Albo dei Gestori Ambientali, cfr T.A.R. Lazio, sez. II-ter, n. 10080 del 2011 secondo cui: "L'art. 212, comma 5, del D.lgs n. 152 del 2006 prevede, invero, che "l'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto…", dal che deriva che la normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi. Ciò significa che la possibilità di avvalersi della struttura aziendale dell'impresa ausiliaria non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa nazionale a tutela del bene ambientale proprio perché non può essere rimessa alla libera scelta dell'impresa ausiliata l'individuazione delle modalità (e della "quantità") di utilizzo delle risorse della struttura aziendale ausiliaria che è in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività di che trattasi". Anche la giurisprudenza di legittimità , in sede penale, ha dedotto che l'iscrizione all'Albo, in quanto titolo abilitativo, ha natura personale (cfr. Corte di Cassazione n. 38635/2005).
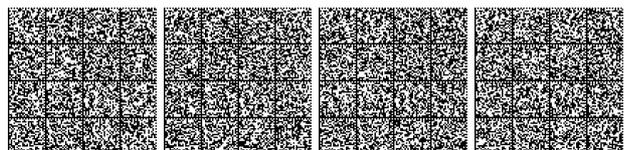
Per poter correttamente avvalersi dei requisiti speciali di un soggetto terzo, un operatore economico deve, infatti, possedere i requisiti generali di cui all'art. 38, nonché operare nel settore nel quale va inquadrata la prestazione oggetto della gara, ai sensi dell'art. 39 del Codice. Ciò implica che anche un'impresa del tutto sprovvista dell'attestazione SOA possa fare ricorso all'attestazione SOA di un operatore economico terzo, purché operi abitualmente nel settore nel quale si colloca l'oggetto della gara, come risulta dalla iscrizione nel Registro delle Imprese[8].

L'art. 49, comma 6, primo periodo, del Codice prevede che "*per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione*" salvo che sia il bando di gara ad ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliare a causa dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, come indicato nel secondo periodo dello stesso comma 6 dell'art. 49. La norma, inoltre, specifica che resta fermo "*il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria*".

Sulla base di tale disposizione, si ritiene che il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti debba essere interpretato sia come divieto di avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione sia come divieto di frazionamento del singolo requisito fra impresa ausiliata ed ausiliaria. Ne consegue non soltanto che non possono essere utilizzate più imprese ausiliarie per provare cumulativamente una categoria (salvo l'eccezione prevista dalla legge), ma anche che il concorrente in possesso dell'attestazione SOA per una classifica inferiore a quella richiesta dal bando di gara non può sommarla a quella posseduta da un'altra impresa, in modo da raggiungere la classifica prescritta.

L'avvalimento incontra, quindi, dei limiti oggettivi, nel senso che, pur consentendo all'impresa principale di ricorrere per i requisiti mancanti ad un'impresa ausiliaria, non permette che quest'ultima sia a sua volta carente, neppure parzialmente, dei suddetti requisiti. Altrimenti, la stazione appaltante non disporrebbe di alcun soggetto integralmente qualificato per eseguire la prestazione.

---

[8] cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 23 giugno 2011, n. 3326. Parere AVCP n. 80 del 5 maggio 2011.
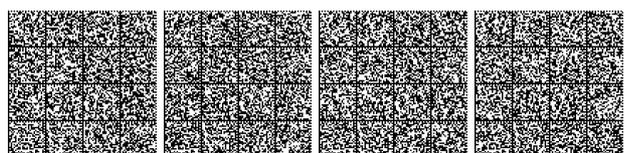
Ciò è confermato dal fatto che quando il legislatore ha voluto ammettere il frazionamento dei requisiti tra più soggetti ha introdotto una specifica disciplina, comprensiva delle adeguate cautele per la stazione appaltante. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti del raggruppamento temporaneo di imprese e dei consorzi ordinari, in cui la ripartizione dei requisiti è sottoposta a regole stringenti e in cui, soprattutto, è disciplinato un regime di responsabilità delle imprese raggruppate o consorziate nei confronti della stazione appaltante che offre a quest'ultima adeguate cautele rispetto all'adempimento delle prestazioni previste nel contratto.

Se ne deve dedurre che il frazionamento dei requisiti non può essere ammesso quando manchi questa disciplina specifica, come appunto nel caso dell'avvalimento, anche perché ciò costituirebbe un'elusione proprio di quelle regole stringenti in tema di raggruppamenti e consorzi che il legislatore ha dettato quando ha voluto consentire il frazionamento stesso[9]. In sintesi, l'avvalimento non consente a soggetti singolarmente non in possesso dei requisiti sufficienti all'esecuzione dell'integrale prestazione di sommare le classifiche possedute in modo da "creare" un soggetto qualificato.

Tale principio vale anche per gli appalti di importo superiore a 20,658 milioni di euro, per i quali l'articolo 61, comma 6, del Regolamento prescrive il possesso, oltre che dell'attestazione SOA, del requisito della cifra d'affari in lavori, da comprovare autonomamente, nei limiti richiesti dal bando.

Ebbene, poiché il requisito della cifra d'affari in lavori (che costituisce un dato storico dell'impresa al fine di attestarne l'esperienza e la capacità pregressa) concorre, con altri requisiti, all'ottenimento dell'attestazione SOA, deve concludersi che la disposizione di cui all'art. 40 comma 3 lett. b) del Codice, laddove impone la infrazionabilità dei requisiti, abbia valenza anche con riferimento a tale specifico requisito che risulterebbe, comunque, non frazionabile.

Allo stesso modo, non è ammissibile che l'aumento del quinto ai sensi dell'articolo 61, comma 2, possa operarsi anche sulla parte di requisito SOA oggetto di avvalimento, in quanto l'avvalimento, come sopra evidenziato, serve a colmare i requisiti di cui il concorrente è carente; in altri termini, un solo avvalimento deve essere sufficiente ad integrare i requisiti che il concorrente non possiede, ai sensi dell'articolo 49, comma 6. Ammettere l'aumento del quinto anche sulla parte di requisiti "prestati"

[9] cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 giugno 2011, n. 3565.

equivarrebbe ad aggirare il divieto del doppio ausiliario, godendo contemporaneamente di due benefici (quello dell'avvalimento e quello dell'aumento del quinto) per ottenere il requisito necessario per partecipare alla gara.

E', invece, possibile l'avvalimento del requisito SOA all'interno del medesimo raggruppamento (si veda oltre), ma a condizione che:

(i) l'avvalimento abbia ad oggetto l'intero requisito, in virtù del divieto di frazionamento di cui all'art. 49, comma 6, per cui non sarà possibile ipotizzare che l'impresa ausiliaria possa utilizzare, ai fini della propria qualificazione e della qualificazione dell'intero raggruppamento, la parte di requisito non "prestata" ad altra impresa componente il raggruppamento;

(ii) il medesimo requisito, "prestato" per intero, non potrà essere utilizzato dall'ausiliaria nella medesima gara.

Altra problematica riguarda l'appalto di progettazione ed esecuzione di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b) e c), del Codice. In particolare, si è posto il quesito se il progettista "indicato" o i progettisti "indicati" di cui all'art. 53, comma 3, del Codice, nel caso in cui siano carenti di un requisito, possano ricorrere all'istituto dell'avvalimento. La previsione, che consente di "avvalersi" di progettisti qualificati, nulla ha a che vedere con l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49, tant'è che tale possibilità era già ammessa dall'art. 19, comma 1 *ter*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la quale non disciplinava affatto l'avvalimento benché consentisse, in caso di appalto integrato, alle imprese prive di qualificazione per la progettazione, di "avvalersi" di progettisti qualificati senza dover ricorrere ad un raggruppamento temporaneo di operatori economici.

Inoltre, si osserva che dell'avvalimento può servirsi il soggetto che assume la veste di "concorrente" nella gara, mentre il progettista semplicemente "indicato" non riveste tale qualifica; pertanto, l'avvalimento è utilizzabile tra i progettisti raggruppati ma non dal progettista "indicato".

Si rammenta, infine, che, ai sensi del comma 10 dell'articolo 49, il contratto è eseguito dall'impresa aggiudicataria ed il certificato di esecuzione dei lavori è rilasciato a questa (salvo il caso in cui
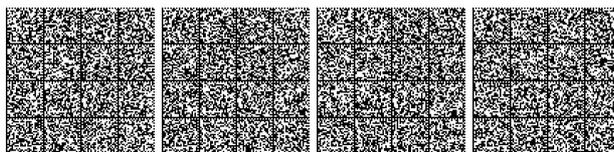
l'ausiliaria svolga il ruolo di subappaltatore secondo i limiti di cui si dirà oltre e secondo quanto previsto dall'articolo 85 del Regolamento).

5. L'avvalimento nei servizi e nelle forniture

Secondo la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 49, come modificato dal terzo decreto correttivo del Codice, il divieto di cumulo di più imprese in relazione ad un singolo requisito è stato eliminato con riferimento agli appalti di servizi e forniture, mentre per i lavori, come descritto nel paragrafo precedente, è consentito l'avvalimento di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione e non è ammissibile per concorrente di utilizzare in maniera frazionata i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilascio dell'attestazione SOA .
Pertanto, negli appalti di servizi e forniture, sulla base della citata normativa e della giurisprudenza prevalente, non può escludersi, in linea di massima, la possibilità di frazionare i singoli requisiti mediante l'avvalimento di più imprese ausiliarie (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III quater, con la pronuncia del 29 marzo 2012 n. 3006). Si ritiene opportuno evidenziare, tuttavia, la necessità che il requisito oggetto di avvalimento risulti giuridicamente e materialmente frazionabile, senza svilirne la tipicità e la connotazione.
Dubbi si sono posti sull'applicabilità dell'avvalimento nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura. In merito, come è stato più volte rammentato, secondo giurisprudenza ormai consolidata, l'istituto dell'avvalimento ha portata generale; peraltro, l'art. 91 del Codice contiene un rinvio espresso alla disciplina generale contenuta nella parte II, titolo I e titolo II del Codice stesso per quanto non diversamente disposto dal capo medesimo. Di conseguenza l'avvalimento può trovare applicazione anche ai servizi di ingegneria ed architettura, ed in particolare ai requisiti previsti dall'articolo 263, comma 1, del Regolamento. Si rammenta, tuttavia, che i cd " servizi di punta" (art. 263, comma 1, lett. c) del Regolamento) ai sensi del comma 8 dell'art. 261 del Regolamento non sono frazionabili; di conseguenza, si può concludere nel senso che ognuno dei due "servizi di punta" richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

Si rammenta, inoltre, che l'avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione mentre non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta: quindi, ad esempio, sempre nel settore dei servizi di architettura ed ingegneria, l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi previsti all'articolo 266, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento che possono essere considerati quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con relativa attribuzione di punteggio, ai sensi del comma 4, lett. a) del medesimo articolo 266.

6. Avvalimento e subappalto

Il d.lgs. n. 6/2007, c.d. primo decreto correttivo al Codice, ha rimosso il divieto di subappalto all'impresa ausiliaria, novellando il comma 10 dell'art. 49, chiarendo, cosi, che il subappalto può costituire un modulo attraverso il quale si concretizza l'avvalimento. Nell'attuale formulazione, infatti, la norma prevede che "*Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati*". Per quanto riguarda l'interpretazione dell'inciso "*nei limiti dei requisiti prestati*", si ritiene che esso faccia riferimento al principio generale per il quale l'impresa non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, in caso il subappaltatore sia anche impresa ausiliaria, portati in dote al concorrente attraverso l'avvalimento. In sostanza, la disposizione conferma solo il limite generale, previsto dall'ordinamento, della corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni eseguibili sulla base dei predetti requisiti e va rapportata alla disciplina generale del subappalto. La disposizione è infatti estremamente essenziale e non si preoccupa del coordinamento con la disciplina dell'art. 118 del Codice in materia di subappalto: tale ultima disposizione, partendo dall'assunto secondo cui il soggetto affidatario di un contratto pubblico non può cederlo, ma deve eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture in esso comprese, permette il ricorso all'istituto del subappalto per un ammontare non superiore al 30 per cento del valore del contratto o della categoria prevalente per i lavori pubblici. Altre disposizioni prevedono poi limiti al subappalto per i lavori pubblici nel caso il concorrente non

sia in possesso di adeguata qualificazione (art. 37, comma 11 del Codice). Il medesimo articolo 118 del Codice prevede inoltre numerosi vincoli e condizioni che limitano l'utilizzo dell'istituto. L'eterogenea struttura degli istituti evidenzia il diverso ruolo dell'impresa ausiliaria, nei confronti della stazione appaltante, rispetto a quello normalmente assunto dall'impresa subappaltatrice che, come noto, è titolare di un rapporto derivato dal contratto principale. Come sopra rammentato, nell'avvalimento, invece, l'impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare non soltanto verso l'impresa concorrente ausiliata ma anche verso la stazione appaltante, essendo, inoltre, prevista una responsabilità solidale tra il concorrente e l'impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante stessa, i cui limiti, sono, peraltro, discussi, dove, invece, nel subappalto il soggetto responsabile verso l'amministrazione è la sola impresa appaltatrice, in quanto parte del contratto.

Anche se la previsione della responsabilità solidale e delle altre garanzie sopra individuate avrebbe potuto condurre il legislatore ad un diverso assetto della materia, l'utilizzo del subappalto, anche nel perimetro tracciato dall'avvalimento, deve essere coordinato con le prescrizioni contenute nell'art. 118 del Codice e nelle norme regolamentari (art. 170 del Regolamento) che dettano la disciplina pubblicistica del subappalto, non espressamente derogate dalla disciplina sull'avvalimento. Tale istituto si muove su un piano diverso sotto il profilo strutturale in quanto mezzo per qualificare un concorrente in relazione ad una specifica gara, altrimenti privo di requisiti; concorrente che, se consegue l'aggiudicazione, esegue il contratto ("*il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa aggiudicataria*")[10]. Il subappalto, quindi, non potrà superare i limiti previsti dal Codice e dal Regolamento e sarà sottoposto alle condizioni ivi previste in fase di esecuzione del contratto[11]. Ne consegue che, a normativa vigente, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l'avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest'ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita.

Deve ritenersi, inoltre, escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto. L'avvalimento, infatti, è un istituto che consente al concorrente di integrare i propri requisiti in sede di gara. Il

[10] cfr. Consiglio di Stato, V, 20 giugno 2011, n. 3698.
[11] cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 3791 del 2009.

subappalto, invece, rappresenta una modalità di esecuzione dei lavori mediante affidamento da parte di un soggetto già in possesso dei requisiti ad un altro soggetto che realizzerà parte della prestazione.
La *ratio* dell'istituto dell'avvalimento, quindi, assolutamente pro concorrenziale, trova esplicazione e compimento nella fase di partecipazione alla gara e non si estende anche alle fasi successive.

7. I raggruppamenti temporanei di imprese

Occorre coordinare la disciplina dell'avvalimento con la normativa dettata dal Codice sui raggruppamenti temporanei di imprese. In particolare, si osserva che il sistema del raggruppamento temporaneo è basato sul frazionamento del requisito unitario richiesto all'operatore economico che partecipa alla singola gara.
L'art. 49 del Codice fa un richiamo espresso al "raggruppato" nell'ambito di coloro che possono utilizzare l'avvalimento[12]. La norma va interpretata, coerentemente con la *ratio* dell'istituto diretta a favorire la più ampia partecipazione delle imprese alle gare, nel senso che il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono[13].
Le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE prevedono in capo agli operatori economici la facoltà di ricorrere all'avvalimento a prescindere dalla natura giuridica dei legami con l'ausiliaria ed aggiungono che, alle medesime condizioni, un gruppo di imprese può far valere le capacità dei partecipanti al gruppo o anche di altri soggetti, senza limitazioni (art. 54, par. 5, direttiva 2004/17/CE, art. 47, par. 3 e art. 48, par. 4, direttiva 2004/17/CE). Pertanto, nel caso in cui il bando o il disciplinare, nell'ambito di un appalto di servizi o forniture, stabiliscano requisiti minimi di partecipazione per la capogruppo o per le mandanti all'interno di un R.T.I., queste possono tutte ricorrere all'istituto dell'avvalimento per provare la capacità prescritta. In tale prospettiva, non esistono limitazioni all'applicazione dell'istituto,

[12] L'art. 49, comma 1 del Codice stabilisce che *" Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto".*
[13] Consiglio di Stato, sez. VI, 29 dicembre 2010, n. 9577.

con la conseguenza che deve essere ritenuto possibile l'utilizzo dell'avvalimento esterno (da parte di un'impresa ausiliaria esterna al R.T.I. ed in favore di un suo membro) o interno (nel caso in cui l'ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell'impresa avvalsa).

Quindi, il divieto di cui all'art. 49, comma 8, del Codice deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell'impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l'una con l'altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un'unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi.

È, altresì, necessario accertare che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall'impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I. sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell'ambito del medesimo R.T.I.[14]. Principio fermo in tema di raggruppamenti, infatti, è quello secondo il quale l'impresa raggruppata che svolga, nella stessa gara, sia il ruolo di soggetto qualificato in proprio sia quello di impresa ausiliaria di un'altra partecipante al raggruppamento, possieda i requisiti nella misura tale da consentirgli una duplice imputazione, essendo escluso che, nella stessa gara, il medesimo requisito possa essere impiegato più di una volta.

Infine, si ribadisce la regola generale secondo cui qualsiasi impresa che faccia affidamento sui requisiti di un'altra impresa deve provare l'effettiva disponibilità delle risorse producendo in gara un contratto di avvalimento. Anche nel contesto di un'A.T.I., tale condizione necessita di una specifica prova[15], non essendo sufficiente il contenuto del contratto di mandato, su cui si fonda l'A.T.I., a soddisfare la

[14] Cfr. sul punto TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 maggio 2008, n. 4820, nonché Parere AVCP n. 34 dell'11 novembre 2009.

[15] Cfr. sul punto Cons. di Stato, sez. V, n. 5279, del 19 settembre 2011 che conferma la decisione assunta dal TAR secondo cui "*il principio dell'avvalimento presupponga pur sempre che in sede di gara venga presentata all'uopo una precisa dichiarazione, indicando i soggetti ed i requisiti di cui il concorrente si intende in concreto avvalere, e nella stessa sede l'impresa avvalente dia la prova che disporrà degli elementi necessari, ad es. presentando il formale impegno dell'impresa ausiliaria. Tutto ciò da presentare in occasione della gara, rispettando così l'elementare esigenza di cristallizzare le caratteristiche dell'offerta a garanzia della sua serietà e a tutela della par condicio tra i concorrenti. Nel caso di specie, invece, il Tribunale ha rimarcato che, in assenza di alcuna dichiarazione formale resa al riguardo nel corso della gara, si è fatto richiamo all'istituto dell'avvalimento (da parte tanto dell'aggiudicataria quanto della stazione appaltante) soltanto a seguito del ricorso di (...), a fronte delle sue censure sulla carenza da parte della mandante della necessaria qualificazione. Il TAR ha infine osservato che anche elementi quali il rapporto di collegamento esistente tra impresa ausiliaria ed ausiliata, ed il fatto della loro partecipazione in ATI alla stessa gara, non avrebbero potuto prescindere, per un'evidente esigenza di certezza, dall'esistenza di una dichiarazione manifesta di avvalimento*".
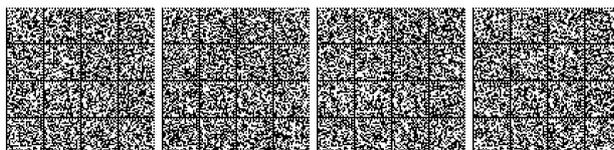
richiesta del legislatore, posto che ciascuna impresa dell'A.T.I. si trova in posizione di parità con le altre imprese dell'associazione e, dunque, non è in condizione di incidere unilateralmente sull'organizzazione aziendale delle altre per garantirsi la disponibilità dei mezzi di cui necessita per l'esecuzione dell'appalto[16].

8. La prova della disponibilità dei requisiti

Preliminarmente si precisa che la volontà di ricorrere all'avvalimento deve essere espressa dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara. Ciò si evince da una serie di considerazioni legate alla natura ed alla finalità dell'istituto: se l'avvalimento, infatti, serve a "*soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA*", allora non può che seguire modalità e termini previsti per la produzione dei requisiti medesimi. Da ciò discende che, poiché l'impresa partecipa alla gara non solo con tutta la sua organizzazione tecnico-economica, ma anche utilizzando quella dell'impresa ausiliaria, il concorrente deve manifestare tale intenzione nel momento stesso in cui rappresenta alla pubblica amministrazione la propria volontà di voler partecipare alla gara[17].

Nel paragrafo 2 sono elencati i documenti richiesti dal legislatore per il ricorso all'avvalimento (art. 49, comma 2). Al riguardo si segnala che la lettera *e-bis*) del comma 2, dell'articolo 4, del d.l. 70/2011, nel testo modificato dalla legge di conversione, ha integrato l'articolo 49, comma 2, lett. c) del Codice, aggiungendo le seguenti parole "*nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento*". Tale modifica, letta insieme ai contenuti del contratto di avvalimento previsti dall'articolo 88 del Regolamento, evidenzia una rinnovata attenzione del legislatore sugli aspetti sostanziali dell'istituto, in linea con quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia.

Ponendosi nell'ottica della stazione appaltante, gli atti fondamentali da analizzare, al fine di verificare l'effettiva idoneità tecnica del concorrente, sono: il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'impresa

[16] Cfr. Parere AVCP n. 34 dell'11 marzo 2009.
[17] Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza del 16 febbraio 2012, n. 810.
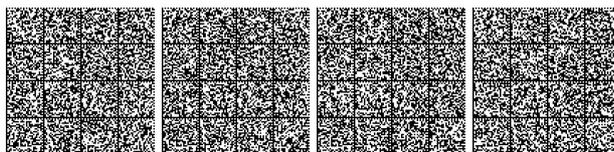
concorrente; la dichiarazione della prima nei confronti della seconda e della stazione appaltante con cui essa si obbliga a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui il concorrente è carente; la dichiarazione effettuata dall'impresa ausiliaria del possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, come richiesto dalla novella apportata al testo dell'articolo 49 del Codice.

Si ritiene, in particolare, che il contratto di avvalimento non sia surrogabile con le dichiarazioni rese in sede di gara dall'ausiliario e dall'ausiliato e che i documenti previsti dall'art. 49 del Codice debbano essere allegati dal concorrente a pena di esclusione[18] (cfr. quanto specificato nel paragrafo 2).

Si ritiene, altresì, non conforme al dettato normativo consentire la partecipazione di un concorrente che, pur utilizzando l'avvalimento al fine della qualificazione nella specifica gara, non produca il relativo contratto la cui stipula è anzi rinviata ad un momento successivo rispetto alla presentazione dell'offerta. Al contrario, deve ritenersi ammissibile il contratto che, pur presentando tutti gli elementi richiesti dal legislatore, sia sottoposto alla condizione che il concorrente risulti aggiudicatario della gara in questione. Nel merito, si ricorda che l'impresa ausiliata, non possedendo i requisiti richiesti dal bando, si serve dei requisiti di un'altra impresa per partecipare alla gara; si è di fronte ad un'eccezione, introdotta per finalità *pro* concorrenziali, alla regola generale per cui ciascun concorrente deve essere qualificato in proprio. L'articolo 49 del Codice detta una disciplina specifica prevedendo espressamente, al comma 2, lett. f), la necessità che venga allegato, anche in originale o in copia autentica, il contratto in forza del quale l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere disposizione dell'ausiliata, per tutta la durata dell'appalto, i requisiti e le risorse di cui la seconda sia carente. Si tratta, quindi, di un documento ulteriore rispetto alla dichiarazione resa dall'ausiliaria nei confronti dell'ausiliata e della stazione appaltante circa l'obbligo di mettere a disposizione le risorse necessarie, a

---

[18] Cfr. T.A.R. Lombardia Milano sez. I, 7 marzo 2012, n. 728, secondo cui deve escludersi che possa mancare la sottoscrizione dell'impegno della società ausiliaria di mettere a disposizione dei propri mezzi a favore della società offerente. Si tratta, infatti, di un impegno che deve essere contratto anche nei confronti della stazione appaltante, divenendo un elemento integrativo dell'offerta (senza il quale la prestazione promessa non è giuridicamente e praticamente realizzabile; per una fattispecie analoga T.A.R. Lazio sez. III, Roma, 4 giugno 2008, n. 5477). Cfr. anche Parere AVCP n.182 del 20 ottobre 2011, secondo cui è legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante per l'inosservanza di una clausola del disciplinare di gara in base alla quale, in caso di avvalimento, l'impresa ausiliata deve presentare, a pena di esclusione, una "*dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria*".
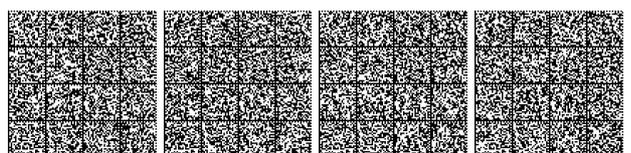
cui fa riferimento la lett. d), comma 2, dell'art. 49. Da ciò si ricava che il legislatore ha inteso fornire alla stazione appaltante uno strumento in più (la verifica del contratto) per poter valutare la serietà dell'impegno assunto dall'impresa ausiliaria infatti la richiesta del possesso di determinati requisiti non è fine a se stessa, ma risponde all'esigenza di assicurare all'amministrazione un operatore economico capace di eseguire il contratto secondo gli *standard* stabiliti. Il suddetto strumento non può venir meno in seguito ad una decisione del concorrente a cui non è rimessa la scelta di allegare o meno, alla domanda di partecipazione, anche il contratto di avvalimento. Pertanto, non solo è necessario produrre il contratto di avvalimento, ma lo stesso deve dettagliare la messa a disposizione delle risorse, non essendo sufficiente una dichiarazione generica[19].

8.1 Il contenuto minimo del contratto di avvalimento

Alcune indicazioni sul contenuto del contratto in esame possono ricavarsi dall'articolo 88 del Regolamento, rubricato "*Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento",* il quale prevede che il contratto di avvalimento riporti "*in modo compiuto, esplicito ed esauriente":*
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
L'elemento centrale é dato dall'obbligo di indicare l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "*in modo determinato e specifico*". Nessun dubbio, pertanto, in ordine al fatto che tali elementi debbano essere specificati analiticamente; diversamente opinando, infatti, si profilerebbe una violazione di legge che potrebbe configurare una causa di esclusione del concorrente dalla gara.
Dalle argomentazioni esposte si ricava che il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico " *a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente*". A ben vedere, quello riportato potrebbe essere il contenuto della

[19] Cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 4 aprile 2012, n. 1589.
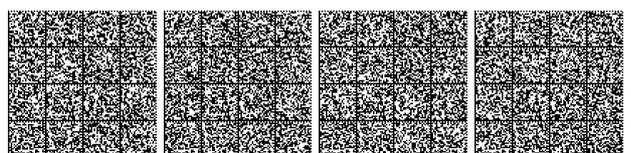
dichiarazione prevista dal Codice all'art. 49, comma 2, lett. d), ma poiché viene richiesto un elemento ulteriore, all'art. 49, comma 2, lett. f), il contratto di avvalimento, non vi è dubbio che lo stesso deve offrire un *quid pluris,* pena il concretizzarsi in un'inutile ripetizione di quanto già fornito alla stazione appaltante. Del resto, al fine di evitare il pericolo che l'avvalimento possa tradursi in una mera circolazione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con le risorse sottostanti, diventa cruciale il passaggio, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, dell'attenta verifica da parte della stazione appaltante della "*prova dell'effettiva disponibilità delle risorse prestate*". Verifica che presuppone, *in primis,* una specificazione dei mezzi prestati, quindi il generico impegno a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le risorse necessarie è, in generale, non sufficiente in quanto, pur soddisfacendo in apparenza la lettera della norma, finisce in realtà per tradirne lo spirito.

In ogni caso, spetta alla stazione appaltante valutare se il contratto di avvalimento prodotto dall'impresa ausiliaria sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto.

Quanto all'obbligo di indicare la durata del contratto di avvalimento, posto che é la stessa disposizione di cui all'articolo 49, comma 2 lett. f) ad esigere che le risorse siano messe a disposizione "*per tutta la durata dell'appalto*", si considera tale termine non derogabile dalle parti, dovendo necessariamente coincidere con la durata dell'appalto.

Infine, si osserva che il menzionato art. 88 svolge una funzione integrativa rispetto a quanto prescritto dall'art. 49 del Codice che, peraltro, viene citato espressamente; pertanto, si ritiene che le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 88 abbiano portata generale e siano applicabili anche al settore dei servizi e delle forniture in quanto non si ravvisano ragioni per effettuare una differenziazione in questo senso nell'ambito degli appalti pubblici[20], benché l'articolo 88 sia evidentemente riferibile agli appalti di lavori e non sia richiamato nella parte del Regolamento che disciplina i servizi e forniture (Parte III e Parte IV).

[20] Cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 4 aprile 2012 n. 1589 secondo cui *ai sensi dell'art. 88 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara il contratto di cui all'articolo 49, comma 2, lettera f), del d.lgs. 163/06 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati, in modo determinato e specifico, e che, atteso il predetto parallelismo, lo stesso principio non può che valere anche per la dimostrazione del possesso, mediante avvalimento, dei requisiti di capacità tecnica e professionale negli appalti di servizi, quale nella specie una pregressa esperienza specifica nel settore dell'appalto per cui è causa.*
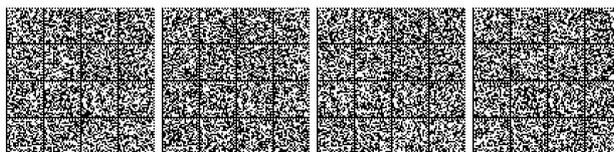
Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

Adotta la presente determinazione.

Roma, 1° agosto 2012

Il Presidente: SANTORO

Il relatore: CALANDRA

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 6 agosto 2012.

p. il segretario: GRECO

12A08973

DETERMINAZIONE 1° agosto 2012.

Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991. (Determinazione n.3).

Premessa

L'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti), purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

La previsione, tesa alla promozione ed all'integrazione sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall'art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità. E' da rimarcare, altresì, come gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B si collochino in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre più attento all'integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica.

La Commissione europea si è pronunciata più volte in materia, ponendo in rilievo, già nella comunicazione interpretativa del 15 ottobre 2001, le possibilità in tal senso offerte dal diritto comunitario. Le direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE hanno, poi, previsto la possibilità di integrare i criteri sociali nelle specifiche tecniche, nei criteri di selezione, nei criteri di aggiudicazione e nelle condizioni di esecuzione dell'appalto, giungendo a consentire l'indizione di appalti riservati, in presenza di determinate condizioni, a laboratori protetti o l'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti. Tali disposizioni sono state recepite nel Codice dei contratti e nel Regolamento attuativo adottato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in particolare, si vedano gli artt. 52 e 69 del Codice dei contratti).

Nell'ottobre del 2010, inoltre, la Commissione ha pubblicato la "*Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici*", ribadendo, con indicazioni operative ed esempi, la valenza strategica dell'integrazione di aspetti sociali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, anche nel contesto della prossima riforma delle direttive appalti. Si rammenta, infine, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni del 25 ottobre 2011, "*Iniziativa per l'imprenditoria sociale – Costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell'economia e dell'innovazione sociale*", che, come parte della Strategia Europa 2020 e delle diverse iniziative correlate, definisce le imprese sociali come quelle per le quali l'obiettivo sociale o socio-culturale di interesse comune è la ragion d'essere dell'azione commerciale ed i cui utili sono principalmente reinvestiti nel perseguimento di tale obiettivo. Il Codice dei contratti prevede, al riguardo, che il principio di economicità possa essere subordinato, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile (art. 2, comma 2).

Di recente, anche questa Autorità ha sottolineato, con la determinazione n. 7 del 24 novembre 2011, l'importanza delle considerazioni sociali nell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione di contratti di servizi e forniture.

L'Autorità ha condotto alcune indagini di settore sull'applicazione del citato art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991, dalle quali è emersa la necessità di fornire alle stazioni appaltanti chiarimenti in ordine alle modalità di affidamento delle convenzioni.

E' stata quindi esperita una consultazione degli operatori e delle istituzioni coinvolte (i relativi documenti sono consultabili all'indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine) propedeutica all'emanazione delle presenti linee guida.

1. Ambito di applicazione soggettivo

Possono stipulare le convenzioni *ex* art. 5 della legge n. 381/1991 tutti gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica.

Soggetti beneficiari delle convenzioni di inserimento lavorativo, per contro, sono esclusivamente le cd. cooperative sociali di tipo "B", come definite dall'art. 1, comma 1, lettera b).

La citata legge n. 381/1991 individua, infatti, due distinte tipologie di cooperative:

- cooperative di tipo A: nell'esercizio dell'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi sono rivolte ad arrecare beneficio a persone bisognose di intervento in ragione dell'età, della condizione familiare, personale o sociale.
- cooperative di tipo B: svolgono attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi), finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le cooperative sociali di tipo B, per l'applicazione del comma in questione, devono avere in organico almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall'art. 4 della stessa legge, secondo cui sono considerati tali "*gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali*".

Possono stipulare le convenzioni anche consorzi di cooperative sociali (art. 8), purché costituiti almeno al 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

L'iscrizione all'albo regionale, effettuata sulla base della ricorrenza di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali, è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni, per le cooperative sociali aventi sede in Italia ed i loro consorzi (cfr. parere AVCP n. 40 del 2 aprile 2009).

Va precisato che, laddove tale albo non sia stato istituito, le cooperative sociali devono, comunque, attestare il possesso dei requisiti previsti dai citati articoli 1 e 4 della legge n. 381/1991.

In base alle previsioni del comma 2 dell'art. 5, nel rispetto del principio di non discriminazione, possono richiedere di convenzionarsi con gli enti pubblici italiani anche analoghi operatori aventi sede negli altri Stati membri, che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'albo e siano iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3 del medesimo articolo, con facoltà, in alternativa, di dare dimostrazione, mediante idonea documentazione, del possesso dei requisiti stessi (e, quindi, la presenza del 30 per cento di persone svantaggiate nella compagine lavorativa).

Da ultimo, si rileva che le Regioni devono rendere noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle
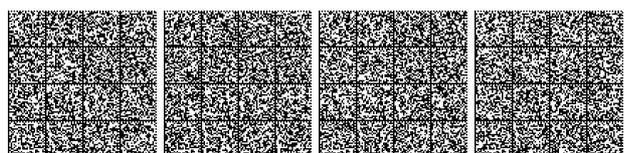
convenzioni, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali (art. 5, comma 3).

2. L'oggetto e la durata della convenzione

L'oggetto delle convenzioni con le cooperative sociali di tipo B è definito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 389/1991, secondo cui le stesse possono essere stipulate per la "*fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1*".

Le forniture di beni e servizi oggetto della convenzione rientrano nella più generale fattispecie di contratto di appalto (cfr., sul punto, determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio2011). Tuttavia, l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti per gli appalti sotto soglia. Occorre, pertanto, che il profilo del reinserimento lavorativo, unitamente al successivo monitoraggio dello stesso in termini quantitativi e qualitativi, sia posto al centro della convenzione e, a monte, della determina a contrarre adottata dalla stazione appaltante *ex* art. 11, comma 2, del Codice dei contratti.

Stante il dettato normativo, l'art. 5 trova applicazione in caso di fornitura di beni e servizi: conseguentemente, benché lo spettro delle attività che possono essere svolte dalle cooperative sociali di tipo B sia più ampio (cfr. art. 1, comma 1, legge n. 381/1991), l'oggetto della convenzione non può essere costituito dall'esecuzione di lavori pubblici né dalla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica (in tal senso, cfr. C.d.S., 6 ottobre 2011, n. 1466; C.d.S., sez. V, 11 maggio 2010, n. 2829). L'utilizzo dello strumento convenzionale è, quindi, ammesso per la fornitura di beni e servizi strumentali, cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa. Occorre tuttavia precisare che l'attività delle cooperative di tipo B può riguardare servizi diversi da quelli strumentali, nell'ambito di specifici

appalti, nel caso in cui il servizio all'utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante.

Come rilevato, in base al comma 1 dell'art. 5 della legge n. 381/1991, le convenzioni sono "*finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1*".

Sebbene l'aspetto del reinserimento lavorativo non sia chiaramente disciplinato dalla legge n. 381/1991, si registra, nella prassi, l'utilizzo di programmi di reinserimento personalizzati per ciascun soggetto svantaggiato che presti servizio nell'ambito dell'appalto affidato con convenzione *ex* art. 5. Sicché occorre chiarire cosa deve intendersi per "reinserimento lavorativo". In proposito, si evidenzia che i relativi percorsi dovrebbero, ove possibile, avere l'effetto di consentire ai soggetti interessati di potersi collocare autonomamente nel mercato del lavoro.

Per altro verso, deve ritenersi che il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate possa essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico. In linea più generale, nella determinazione n. 7/2011, è stato osservato che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa può consentire di attribuire rilievo ad elementi oggettivi, legati alla realizzazione di particolari obiettivi, di valenza non economica, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e consentano di effettuare una valutazione degli offerenti sulla base dei relativi criteri economici e qualitativi, considerati nell'insieme allo scopo di individuare le offerte che presentano il miglior rapporto qualità/prezzo. Con specifico riguardo all'utilizzo di criteri a valenza sociale per l'affidamento di servizi e forniture, l'articolo 283, comma 2, del Regolamento stabilisce che, al fine della determinazione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico, nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare, nella loro concreta attività di committenza, il principio di cui all'articolo 2, comma 2 ed all'articolo 69 del Codice dei contratti.

La finalità del reinserimento lavorativo deve essere coniugata con la necessità che la durata delle convenzioni non superi un limite temporale ragionevole, avuto riguardo all'oggetto della convenzione medesima. Le amministrazioni, pertanto, devono definire adeguatamente la durata delle convenzioni, affinché non sia di fatto preclusa ad altre cooperative la possibilità di presentare domanda di convenzionamento, nonché verificare che gli obiettivi stabiliti siano effettivamente perseguiti ed attuati.

Il ricorso agli affidamenti *ex* art. 5 della legge n. 381/1991 presuppone che sussista un interesse della stazione appaltante all'acquisizione di servizi e forniture riconducibili alla lettera b) dell'art. 1 della medesima legge e che l'importo di ciascun affidamento sia effettivamente contenuto entro la soglia di rilevanza comunitaria, in seguito alle modifiche apportate al primo comma dell'art. 5 dall'art. 20 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il rinvio alle soglie comunitarie operato dalla legge n. 381/1991 ha natura dinamica e, pertanto, è attualmente riferito alle soglie previste dal Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011. Agli affidamenti in parola si applica il metodo comunitario di calcolo del valore stimato dell'appalto, come recepito dall'art. 29 del Codice dei contratti; quest'ultimo, infatti, disciplina anche i contratti che presentano carattere di regolarità o che sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.

3. Le modalità di affidamento della convenzione

In ordine alle concrete modalità di affidamento della convenzione, alla stipula si addiviene nel rispetto delle legislazioni regionali applicabili, le quali devono essere, tuttavia, coerenti con la legislazione nazionale.

In merito, occorre, rammentare quanto evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio Roma, sez. III *quater*, 9 dicembre 2008, n. 11093; n. 3767 del 26 aprile 2012), secondo cui non può ammettersi che l'utilizzo dello strumento convenzionale si traduca in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della *par condicio*.

Si suggerisce, pertanto, che, nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi (a prescindere dall'avvenuta adozione del programma facoltativo di cui all'art. 271 del Regolamento), l'ente individui le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni *ex* art. 5 della legge n. 381/1991. E' poi possibile procedere alla pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In

applicazione dei generali principi di buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l'ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali casi, nella lettera di invito, l'ente specifica gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle cooperative.

Dal tenore letterale del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 381/1991 e dal rinvio ivi contenuto alle soglie comunitarie, emerge che l'ambito della deroga al Codice dei contratti è limitato alle sole procedure di aggiudicazione. E' quindi applicabile la disciplina dettata dal Codice dei contratti e dal Regolamento attuativo sia per quanto attiene ai requisiti di partecipazione ed alle specifiche tecniche sia per l'esecuzione delle prestazioni, nonché con riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità.

Si rammenta che anche in caso di importi di valore inferiore alle soglie comunitarie, eventuali limitazioni territoriali - che configurassero il possesso della sede legale nel territorio comunale come condizione ostativa all'accesso al confronto concorrenziale - possono porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione e con la normativa comunitaria, come già rilevato dall'Autorità (si veda, ad esempio, le deliberazione n. 45/2010 e, con specifico riferimento agli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie, il comunicato del Presidente dell'Autorità del 20 ottobre 2010 "*Bandi di gara e limitazioni di carattere territoriale*").

Come rilevato, mentre la scelta del contraente può avvenire anche in deroga alla disciplina del Codice dei contratti e del Regolamento, la fase dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di convenzione resta sottoposta a tutte le norme non espressamente derogate e, in particolare, alle disposizioni che regolano gli appalti di servizi e forniture sotto soglia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 121 del Codice dei contratti.

Quanto ai controlli da esperirsi in corso di esecuzione, essi concernono, in primo luogo, il permanere delle condizioni che legittimano l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 381/1991, tra le quali, ad esempio, l'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 9, sul presupposto che venga rispettato quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della medesima legge. E' necessario che, nell'ambito delle verifiche di conformità in corso di esecuzione, la stazione appaltante accerti la

persistenza della predetta condizione e - in caso di esito negativo – adotti le conseguenti determinazioni (risoluzione della convenzione e dei contratti conseguentemente stipulati, comunicazione all'albo ai fini della cancellazione). In secondo luogo, occorre verificare il concreto perseguimento della finalità di reinserimento lavorativo; al riguardo si suggerisce alle stazioni appaltanti, laddove possibile, di indicare il numero o la percentuale di lavoratori svantaggiati da impiegare nella convenzione, al fine di consentire le necessarie verifiche circa il corretto svolgimento del progetto di reinserimento lavorativo.

Per completezza, è opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo art. 52 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti, fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, possono riservare la partecipazione alle procedure di gara, anche per appalti sopra soglia comunitaria, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Come osservato nella determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008, "*Indicazioni operative sugli appalti riservati*", l'art. 52 e la legge n. 381/1991 si muovono in ambiti distinti, ma ciò non esclude che le cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera b), della citata legge n. 381/1991 possano essere riconosciute come laboratori protetti, qualora possiedano i requisiti prescritti, e, pertanto, possano partecipare agli appalti riservati ai sensi della citata normativa.

4. Le clausole sociali

Secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della legge n. 381/1991, per i servizi e forniture di valore pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, gli atti di gara possono prevedere, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate di cui al citato art. 4, correlativamente all'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

Le stazioni appaltanti devono poi vigilare sul rispetto del singolo programma di lavoro che accompagna ciascun inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati impiegati nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, fissando le condizioni in modo chiaro nei documenti di gara.
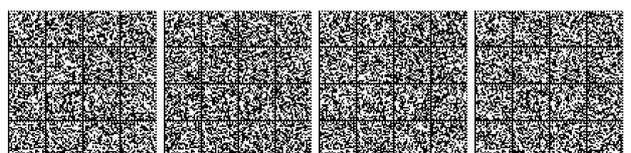
La possibilità di prevedere "clausole sociali" nell'esecuzione del contratto è prevista, in linea generale, dall'articolo 69 del Codice dei contratti; tale disposizione prevede che "*le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali*".

Le clausole sociali inserite devono quindi essere compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; compatibilità che si configura, secondo il 33° considerando della direttiva 2004/18/CE, "*a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri*".

Proprio al fine di valutare tale compatibilità, l'articolo 69, comma 3, del Codice dei contratti ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere all'Autorità un pronunciamento su tale aspetto delle clausole del bando contemplanti "particolari condizioni di esecuzione del contratto", al fine di evitare, come evidenziato dal Consiglio di Stato in sede di parere sul Codice (n. 355/2006), che tali clausole incidano negativamente sulle condizioni di concorrenzialità del mercato "*in modo tale da discriminare o pregiudicare alcune categorie di imprenditori, determinando così un'incompatibilità delle previsioni del bando o dell'invito con il diritto comunitario*".

L'Autorità, ad esempio, ha ritenuto che l'impiego di persone con disabilità, quale condizione di esecuzione dell'appalto, è conforme al disposto dell'art. 69 del Codice dei contratti sia in quanto modalità di prestazione del servizio finalizzata al perseguimento di obiettivi sociali sia in virtù della compatibilità con il diritto comunitario e con i principi del Trattato CE richiamati (cfr. pareri sulla normativa 4 aprile 2012, n. 7; 14 maggio 2009, n. 8). Parimenti, è stato ritenuto compatibile con la normativa di settore un protocollo d'intesa stipulato tra regione ed aziende sanitarie mediante il quale veniva individuata, a monte, una quota di servizi da affidare mediante il convenzionamento con le cooperative sociali di tipo B ovvero con inserimento di clausole sociali come condizioni di esecuzione (cfr. parere sulla normativa 10 marzo 2011, n. 6).
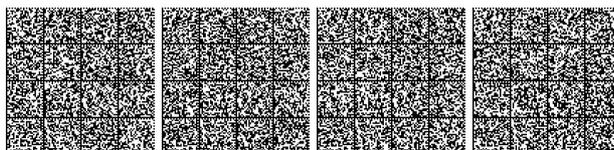
Sotto il profilo formale, la costante interpretazione dell'Autorità è nel senso di ritenere che la stazione appaltante sia tenuta a prevedere la clausola sociale nel capitolato speciale di appalto e nel bando di gara, onorando gli obblighi pubblicitari richiesti dalla norma. In altri termini, le condizioni di esecuzione devono essere adeguatamente evidenziate in una clausola espressa del bando di gara.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

Adotta la presente determinazione.

Roma, 1° agosto 2012

Il Presidente: SANTORO

Il relatore: CALANDRA

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 3 agosto 2012

Il segretario: ESPOSITO

12A08972

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 131 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonché dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 1.

Disposizioni in materia di armi

(Soppresso).

Art. 2.

Comunicazione della cessione di fabbricati

1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel si-

stema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo 5, commi 1, lettera *d)*, e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.

3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1986, n. 99, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 (Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati):

«Art. 12. Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 1.549. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.».

Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia):

«1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;

b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";

d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza; *e)* per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";

f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;

g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;

h-*bis*) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.»

«4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.».

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come modificato dalla presente legge:

«Art. 3. — 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui *ai commi 1, 2, 4 e 5* del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.».

Art. 2 - *bis*

Disposizioni in materia di enti e circoli privati

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma».

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 86 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla presente legge:

«Art. 86. (art. 84 T.U. 1926). - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.

Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.».

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ E L'AUTOFINANZIAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI ALTRE STRUTTURE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO

Art. 2 - *ter*

Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato

1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, *comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera* a), *del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge*

1° aprile 1981, n. 121, può includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneità al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *l'articolo 6*-bis *è sostituito dal seguente:*

«Art. 6-bis *(Corsi di formazione per allievi agenti). – 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.*

2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7. Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità»;

b) *all'articolo 6*-ter*, comma 1:*

1) alla lettera a)*, le parole: «l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «le prove d'esame di cui all'articolo 6*-bis*, comma 4»;*

2) alla lettera e)*, le parole: «di cui all'articolo 6*-bis*, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6*-bis*, comma 6»;*

c) *all'articolo 6*-quater*, comma 1, le parole: «della selezione di cui all'articolo 6*-bis *e» sono soppresse.*

3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: «, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare qualificazione» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6*-bis*, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6*-bis*, comma 7»;*

b) *all'articolo 60, settimo comma, le parole: «da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6*-bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335».*

4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «dall'articolo 6-bis*, comma 6,» sono soppresse e dopo le parole: «dall'articolo 6, comma 1, lettere* a)*,* c) *e* d) *del presente decreto,» sono inserite le seguenti: «nonché del decreto di cui all'articolo 6*-bis*, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982,».*

5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articoli 6-*ter* e 6-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), come modificati dalla presente legge:

"Art. 6-*ter (Dimissioni dai corsi)*. - 1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superino *le prove d'esame di cui all'articolo 6*-bis*, comma 4;*

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
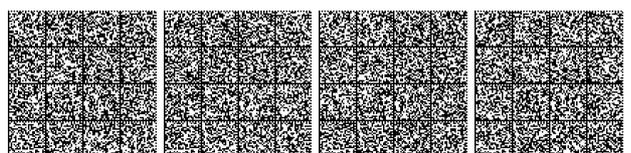
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;

e) gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica *di cui all'articolo* 6-bis*, comma 6*.

2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpici dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera *d)*, su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione."

"Art. 6-*quater (Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)*. - 1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata è stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

3. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 6-*bis*, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi.".

Si riporta il testo degli articoli 47 e 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come modificati dalla presente legge:

«Art. 47 *(Nomina ad allievo agente di polizia)*. — L'assunzione degli agenti di polizia avviene con le modalità stabilite dall'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto.

Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di sei mesi. Durante la frequenza del predetto corso il personale conserva la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento del corso *sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 7*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-*ter* del medesimo decreto n. 335 del 1982.

In ogni caso il servizio già prestato dalla data dell'iniziale reclutamento è valido a tutti gli effetti sia giuridici che economici qualora gli agenti di polizia ausiliaria siano immessi in ruolo.

Sono soppressi il secondo e il terzo comma dell'articolo 3, legge 8 luglio 1980, n. 343.»

«Art. 60 *(Istruzione e formazione professionale)*. — Gli istituti di istruzione per la formazione del personale della Polizia di Stato sono i seguenti:

1) scuole per agenti di polizia;

2) istituti per sovrintendenti di polizia;

3) istituto di perfezionamento per ispettori di polizia;

4) Istituto superiore di polizia;

5) centri e scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Nei programmi è dedicata particolare cura all'insegnamento della Costituzione e dei diritti e doveri del cittadino all'insegnamento delle materie giuridiche e professionali e alle esercitazioni pratiche per la lotta alla criminalità e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche rispondono al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.

Salvo quanto disposto per l'Istituto superiore di polizia, presso gli istituti di istruzione di cui al primo comma possono essere chiamati a svolgere attività di insegnamento docenti universitari o di istituti specializzati, docenti non di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, purché abilitati per le materie corrispondenti a quelle d'insegnamento nelle scuole stesse, inseriti in appositi elenchi formati presso ogni istituto o scuola o centro di polizia sulla base dei nominativi risultanti dalle graduatorie provinciali del provveditorato agli studi ove ha sede l'istituto di polizia interessato, nonché magistrati, funzionari appartenenti ai ruoli di Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, ufficiali delle Forze armate ed esperti in singole discipline, i quali abbiano comunicato la propria disponibilità al direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia.

Per l'insegnamento delle materie specialistico-professionali ed operative, gli incarichi sono conferiti al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti, dei commissari e degli ispettori della Polizia di Stato; per l'addestramento fisico e tecnico-operativo i relativi incarichi sono conferiti al personale di polizia di qualsiasi ruolo in possesso della qualifica di istruttore o della necessaria professionalità, nonché ad esperti. Per motivi di contingente necessità gli incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad altri appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio presso gli istituti interessati, aventi la qualifica non inferiore a quella di sovrintendente o equiparata. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili. La scelta degli insegnanti spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, sentito il direttore dell'istituto o scuola o centro di polizia. I docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria, incaricati dell'insegnamento presso un istituto o scuola o centro di polizia, qualora siano nominati supplenti annuali del provveditore agli studi, possono essere autorizzati dal capo istituto a mantenere l'incarico presso l'istituto di istruzione della Polizia di Stato, purché l'orario di insegnamento non superi complessivamente le diciotto ore settimanali e risulti compatibile con l'attività di insegnamento che il docente deve svolgere presso la scuola di istruzione secondaria. Il servizio prestato dai docenti non di ruolo della scuola di istruzione secondaria presso l'istituto o scuola o centro di polizia è considerato come servizio non di ruolo prestato presso le scuole statali.

Coloro che sono chiamati a svolgere attività di insegnamento possono essere collocati, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, nella posizione di fuori ruolo dall'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, svolgeranno attività di insegnamento a tempo pieno. Gli insegnanti di cultura generale già in servizio nelle scuole di polizia alla data di entrata in vigore della legge 11 giugno 1974, n. 253, confermati nell'insegnamento e per lo stesso abilitati ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 ottobre 1975, n. 608, rimangono, a domanda, nell'attuale posizione e vengono utilizzati fino al collocamento a riposo.

Fuori dei casi previsti dal quinto comma, per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza viene corrisposto un compenso orario stabilito con le modalità indicate nell'articolo 13 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri di cui al primo comma, *da emanare con*
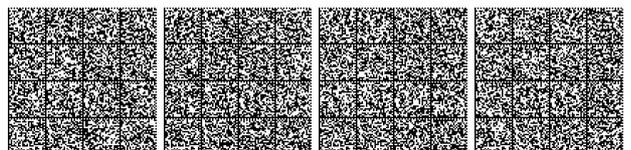
*decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto previsto dall'articolo 6-*bis*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.».*

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato), come modificato dalla presente legge:

«6. Fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 6, commi 1, lettera *c)* e 7, dall'articolo 24-*quater*, comma 6, dall'articolo 27-*bis*, comma 1, lettera *c)* e dall'articolo 27-*ter*, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)* e dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del presente decreto, e di quelli previsti dall'articolo 5, commi 2 e 8, dall'articolo 20-*quater*, commi 1, lettera *b)* e 2, dall'articolo 25-*bis*, commi 1 e 9 e dell'articolo 25-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, *c)* e *d)* del presente decreto *nonché del decreto di cui all'articolo 6-*bis*, comma 7, del predetto decreto n. 335 del 1982*, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.».

Art. 2 - *quater*

Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

a) *per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;*

b) *per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.*

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5:*

1) al comma 1, dopo le parole: «che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,»;

2) al comma 4, dopo le parole: «purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quello relativo ai limiti di età»;

b) *all'articolo 20-*quater*, comma 1, lettera* b)*, primo periodo, dopo le parole: «possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,»;*

c) *all'articolo 25-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono inserite le seguenti: «, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,».*

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, comma 1, le parole: «concorso pubblico per esami» sono sostituite dalle seguenti: «concorso pubblico per titoli ed esami»;*

b) *all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;*

c) *all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia):

«Art. 6. *(Nomina ad agente)*. - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».

Si riporta il testo degli articoli 5, 20-*quater* e 25-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), come modificati dalla presente legge:

«Art. 5. *(Nomina ad operatore tecnico)*. - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato*, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,* e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.

4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2*, salvo quello relativo ai limiti di età*.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.

7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.»

«Art. 20-*quater*. *(Nomina a vice revisore tecnico)*. - 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi*, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.

2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.

3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale.

4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 4.

5-*bis*. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.»

«Art. 25-*bis*. *(Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico)*. - 1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi*, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127*, e di specifico titolo di studio d'istruzione secon-

daria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
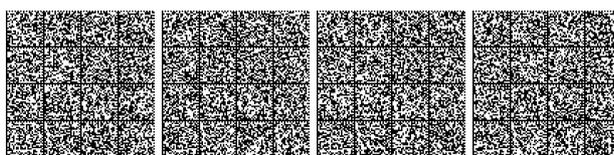
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.

3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.

5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attività tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.

10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso.».

Si riporta il testo degli articoli 3, 31 e 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78), come modificati dalla presente legge:

«Art. 3. *(Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia)*. - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante *concorso pubblico per titoli ed esami*, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo l7, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.

5. Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»

«Art. 31. *(Accesso ai ruoli dei direttori tecnici)*. - 1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. *I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.* Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice perito o qualifica corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»

«Art. 46. *(Accesso al ruolo dei direttivi medici)*. - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso della laurea in medicina e chirurgia, fatta salva l'eventuale diversa denominazione in sede di attuazione del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei adottato con decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo, nonché dei requisiti previsti dal regolamento di cui al comma 2. *I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.* Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
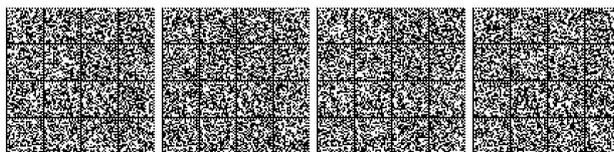
2. Con il regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

2-*bis*. Nel limite del venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 2, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttivi medici avviene mediante concorso interno per titoli e per esami, consistenti nelle prove previste per il concorso di cui al comma 1, al quale è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti, anche attitudinali, richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «buono». Per il personale con qualifica inferiore a quella di vice ispettore o corrispondente è richiesta un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del bando che indice il concorso.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

Art. 2 - *quinquies*

*Introduzione dell'articolo 60-*bis *nella legge 1° aprile 1981, n. 121*

1. Dopo l'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è inserito il seguente:

*«Art. 60-*bis *(Equipollenza dei titoli conseguiti). – 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è stabilita, sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato, con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche ai fini dell'ammissione agli esami di maturità professionale. In relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i relativi titoli».*

Riferimenti normativi:

La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (Istituzione di corsi sperimentali presso gli istituti professionali di Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1970, n. 120.

Art. 3.

Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso è fissata al 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità e la decorrenza economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra è conferito per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso per capo reparto. La decorrenza economica è fissata al giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.

5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso. Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera *a)*, e 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è ridotta a cinque settimane.

7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articoli 12, 16, 149 e 150 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252":

«Art. 12. *(Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto)* - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento

di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che, alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, e vincitori anche di quello di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera *b)*, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.»

«Art. 16. *(Promozione a capo reparto)*. - 1. La promozione alla qualifica di capo reparto avviene:

a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, al quale sono ammessi i capi squadra esperti che, alla predetta data, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale appartenente ai ruolo dei capi squadra e dei capi reparto che, alla predetta data, abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nel ruolo medesimo e che, nel quadriennio medesimo, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza, con decreto del Ministro dell'interno.

2. Ai concorsi di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

4. I capi squadra esperti ammessi al corso di formazione del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, e vincitori anche di quello di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di questo ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera *a)*, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei al concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

6. I frequentatori che al termine dei corsi di formazione cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, abbiano superato l'esame finale, conseguono la promozione a capo reparto nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *b)* del medesimo comma.

7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera *b)*, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

8. Per le dimissioni e l'espulsione dai corsi di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.»

«Art. 149. *(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco)*. - 1. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco qualificato.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto dieci anni e meno di quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.

4. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

5. Il personale appartenente al profilo professionale di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto ventitre anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 9.

6. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo; il personale inquadrato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

7. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.»
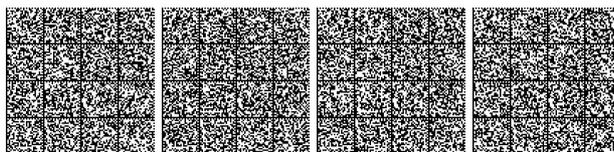
«Art. 150. *(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto).* - 1. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra.

2. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto.

3. Il personale appartenente al profilo professionale di capo squadra, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto tredici anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo squadra esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 15.

4. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto meno di cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto.

5. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto.

6. Il personale appartenente al profilo professionale di capo reparto, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia compiuto nove anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, è inquadrato nell'istituita qualifica di capo reparto esperto, con l'attribuzione dello scatto convenzionale di cui all'articolo 18.

7. Gli inquadramenti previsti dal presente articolo sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. Il personale di cui ai commi 1 e 4 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nel predetto ruolo. Il personale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 conserva, ai medesimi fini, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

8. Gli inquadramenti di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo sono effettuati anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche. Per il periodo di durata del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi.

9. Fermo restando il principio del mantenimento del trattamento economico più favorevole previsto dall'articolo 174, il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, sino al passaggio alla qualifica o ai ruoli superiori, il maturato economico derivante dall'inserimento nelle fasce di cui all'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000.».

Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 14 della legge 5 dicembre 1988, n. 521 (Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«9. I posti che si rendono vacanti nei profili di qualifiche funzionali ai quali si accede esclusivamente da profili di qualifiche inferiori sono conferiti per risulta nei profili inferiori anche in pendenza dell'espletamento delle procedure di copertura del posto nel profilo della qualifica superiore.».

Si riporta il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), abrogati dalla presente legge:

«8. Al fine di salvaguardare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso tecnico urgente assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti disponibili per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009, nella qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, attraverso una o più procedure straordinarie. Analogamente, alla copertura dei posti da conferire al 1° gennaio 2008 nella qualifica di capo reparto del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. Le procedure di cui al comma 8 si applicano anche alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2010 nella qualifica di capo squadra e al 1° gennaio 2010 nella qualifica di capo reparto, ivi compresi, in ragione dell'unitarietà della dotazione organica complessiva del ruolo, quelli derivanti dall'avvio delle procedure concorsuali per la nomina a capo reparto. Resta fermo che le procedure straordinarie di cui al presente articolo dovranno comunque assicurare prioritariamente la copertura dei posti relativi alla qualifica di capo squadra.».

Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2012), abrogato dalla presente legge:

«15. Ai fini del contenimento della spesa pubblica fino al 2014, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche alle procedure concorsuali per i passaggi interni di qualifica a capo squadra e a capo reparto da espletarsi per la copertura dei posti disponibili fino al 31 dicembre 2013.».

Art. 3 - *bis*

Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

*1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-*bis *dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attività aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dei commi 2 e 2-*bis*, dell'articolo 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi):

«2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-*bis*. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi
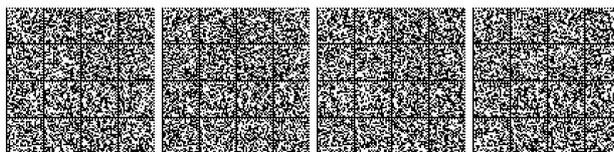
oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile):

«5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.».

Art. 4.

Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno 2012.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2-bis. *Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera* b)*, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano, nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai figli superstiti, nonché al fratello o alla sorella, qualora unici superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali. Le assunzioni avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo 66, comma 9*-bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 33 della citata legge n. 183 del 2011:

«8. Per l'anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma.».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):

«1. L'accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene con le seguenti modalità:

a) pubblico concorso ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori, avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento;

b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio, nei limiti previsti dagli articoli 5, 21, 88, 97 e 108.».

Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229):

«Art. 8. *(Reclutamento del personale volontario).* – 1. Il personale volontario viene reclutato a domanda ed impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento di un periodo di addestramento iniziale.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i requisiti, le modalità di reclutamento e d'impiego, l'addestramento iniziale, il rapporto di servizio e la progressione del personale volontario. Fino all'emanazione di tale regolamento continua a trovare applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

3. Al personale volontario nel periodo di richiamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente di corrispondente qualifica.

4. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo di cui all'articolo 9, hanno l'obbligo della conservazione del posto di lavoro.».

Si riporta il testo del comma 9-*bis* dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)":

«9-*bis*. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016.».

Art. 4 - *bis*

Misure per il reperimento di risorse aggiuntive

1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme derivanti:

a) *dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e le modalità di versamento;*

b) *dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un corrispettivo determinato in misura corrispondente al*

costo sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali del Governo.

2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di versamento dei contributi e la riassegnazione degli stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Le attività rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere destinati al finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente):

«Art. 1. In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica, all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.».

Si riporta il testo del comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo):

«25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.».

Si riporta il testo all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 3. - Negli aeroporti non compresi nella tabella A l'espletamento del servizio antincendi è assicurato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione, rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco previo accertamento della sussistenza di adeguati requisiti di idoneità e di capacità tecnica. Le modalità per il conseguimento dell'abilitazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Le spese per l'addestramento del personale ai fini del conseguimento dell'abilitazione sono a carico dei titolari o degli enti sopra indicati.

Nel caso in cui in un medesimo aeroporto l'attività aerea sia gestita da più enti, questi dovranno consorziarsi ai fini dell'espletamento dei servizi antincendi.

Il Ministero dell'interno determina la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti di cui al primo comma.

La responsabilità della regolarità e dell'efficienza dei servizi antincendi nell'ambito dell'aeroporto compete al titolare della licenza o all'ente di cui al primo comma. Ove, in sede dell'accertamento all'atto dell'attivazione del servizio antincendi, il Ministero dell'interno riscontri inadempienze o difformità rispetto a quanto stabilito con le determinazioni di cui al precedente comma, non si farà luogo all'emanazione di apposito decreto ministeriale istitutivo del servizio antincendi.

Nel caso che la prestazione del servizio venga effettuata in favore di terzi, a questi sarà richiesto un corrispettivo la cui tariffa è sottoposta all'approvazione del Ministero dei trasporti quando il servizio stesso viene richiesto nel prevalente interesse del privato. Le prestazioni in favore degli aeromobili appartenenti allo Stato sono effettuate gratuitamente.».

Art. 4 - *ter*

Proroga di termini di validità di graduatorie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, *4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il termine della validità*

della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008.*

Art. 5.

Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e di sportelli unici per l'immigrazione

1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno 2012 è assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 6-*sexies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie):

«6-*sexies*. A decorrere dal termine di proroga fissato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura previsto dall' articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono unificati nel «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», costituito presso il Ministero dell'interno, che è surrogato nei diritti delle vittime negli stessi termini e alle stesse condizioni già previsti per i predetti fondi unificati e subentra in tutti i rapporti giuridici già instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'alimentazione del Fondo di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall' articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dall' articolo 18, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dall' articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512. È abrogato l' articolo 1-*bis* della legge 22 dicembre 1999, n. 512. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare, armonizzare e coordinare le disposizioni dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284.».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario):

«1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.».

Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza):

«Art. 19. - 1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 , e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 «obiezione di coscienza» (capitolo 1403) dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.».

Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative):

«1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è prorogato sino al 30 giugno 2012, fermo restando quanto disposto dalla stessa norma. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10.311.907 per l'anno 2012, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nella quota parte destinata al Ministero dell'interno.».

Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010:

«6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il Ministero dell'interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.».

Art. 6.

Fondazione Gerolamo Gaslini

1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova, è trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1. *(Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica).* - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.».

La legge 21 novembre 1950, n. 897 (Erezione in ente di diritto pubblico della «Fondazione Gerolamo Gaslini», con sede in Genova), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1950, n. 270.

Capo II-BIS

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 6 - *bis*

Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

*1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:*

*«2-*ter*. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste».*

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come modificato dalla presente legge:

«Art. 7. *(Election* day). - 1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2-*bis*. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un *referendum* abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i *referendum* abrogativi nella medesima data.

2-ter. *Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi previste.».*

Si riporta il testo dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

«Art. 143. *(Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti).* - 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d'indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi inclusa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.».

Art. 6 - *ter*

Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del Consiglio dei Ministri in materia di viabilità

1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli, rispettivamente:

a) *del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008, n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella* Gazzetta Ufficiale *n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;*

b) *del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella* Gazzetta Ufficiale *n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009, n. 3802, e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pub-*

blicate nella Gazzetta Ufficiale *n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 2011.*

2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate devono svolgere le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), così come modificato dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile):

«Art. 5. *(Stato di emergenza e potere di ordinanza).* - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime regioni, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.

1-*bis*. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i novanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di sessanta giorni.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

2-*bis*. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

3.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

4-*ter*. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-*bis*, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-*quater*. Con l'ordinanza di cui al comma 4-*ter* può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-*ter*. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

4-*quinquies*. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-*bis*. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuri-

dicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della protezione civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-*quater*.

5-*ter*. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-*quater*. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-*quinquies*. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-*ter*, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al del terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromessa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

5-*sexies*. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garanzie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

5-*septies*. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-*bis*. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dal codice del processo amministrativo.».

Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile):

«2. I commissari delegati, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio 10 gennaio 2012, n. 3994, e all'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 febbraio 2012, n. 4001, sono autorizzati, per ulteriori sei

mesi, a continuare la gestione operativa della contabilità speciale, appositamente aperta, ai soli fini dei pagamenti riferiti ad attività concluse o in via di completamento, per la realizzazione, rispettivamente, del Nuovo Auditorium parco della musica e della cultura di Firenze e del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi del Lido di Venezia, avvalendosi, per lo svolgimento di tali attività, rispettivamente, del comune di Firenze e del comune di Venezia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione l'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni locali interessate.».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

12A08909

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 26 luglio 2012, n. **0019168**.

Decreto 26 gennaio 2012, recante: «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenza di pesca».

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Al Reparto Pesca Marittima

A tutte le Associazioni Nazionali di Categoria

Come è noto, il 24 giugno u.s. è entrato in vigore il decreto in oggetto concernente l'adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca che recepisce le disposizioni del Reg. (CE) 404/2011 e disciplina la nuova denominazione degli "attrezzi da pesca" contenuta nell'art. 3 del suddetto Regolamento.

Allo scopo di assicurare adeguata coerenza all'azione amministrativa con le modifiche introdotte dalle disposizioni comunitarie di riferimento, la presente circolare fornisce importanti chiarimenti in ordine alle conseguenze di carattere pratico scaturenti da tale rilevante mutamento, unitamente alla precisa indicazione degli adempimenti a carico dei soggetti interessati nonché degli Uffici marittimi chiamati a darne applicazione.

Denominazione degli attrezzi di pesca (art. 2).

L'art.11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, stabiliva che nella licenza di pesca gli attrezzi da pesca fossero raggruppati in categorie omogenee individuate dai "sistemi di pesca".

Il richiamato Regolamento comunitario richiede, invece, l'inserimento nella licenza dell'indicazione degli "attrezzi di pesca", definiti alla stregua della codifica contenuta nella classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi di pesca – ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980.

L'art. 3 punto 3 del citato Reg. (CE) n. 404/2011, prevede infatti che le licenze di pesca contengano le informazioni previste nell'allegato 2 dello stesso Regolamento, tra cui l'individuazione dell'attrezzo principale e di quelli secondari fra quelli riportati nella succitata classificazione FAO.

Al riguardo, va debitamente chiarito che la scelta dell'attrezzo principale e degli attrezzi secondari, tra quelli per l'utilizzo dei quali è richiesta la licenza, viene rimessa al titolare della licenza stessa (armatore) che, una volta effettuata tale opzione, è tenuto a darne comunicazione al Ministero, compilando l'apposito modello.

Si invitano gli Enti in indirizzo a sensibilizzare il ceto peschereccio con particolare riguardo alla scelta dei singoli attrezzi per cui viene richiesta la licenza, in quanto, sebbene gli stessi siano corrispondenti ai previgenti "sistemi di pesca" già autorizzati in licenza, la omessa indicazione di un attrezzo (pur ricompreso nel sistema corrispondente) all'atto della richiesta della licenza, comporterà l'esclusione di tale attrezzo dall'autorizzazione all'attività.

In tale ambito, si ritiene opportuno evidenziare che, in base all'Allegato I del Reg. (CE) della Commissione n. 26/2004 del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, per "attrezzo principale", la cui indicazione in licenza è resa obbligatoria, ai fini della trasmissione dei dati del Fleet-Register, nonché ai sensi dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 404/2011, s'intende "l'attrezzo da pesca considerato come il più utilizzato a bordo della nave su un periodo di attività annuale o durante una campagna di pesca".

Al fine di non ingenerare confusione o dubbi tra gli operatori, va pertanto precisato che per lo svolgimento dell'attività di pesca è consentito l'uso e la detenzione di tutti gli attrezzi riportati nella licenza secondo la distinzione tra attrezzo principale ed attrezzi secondari, senza che ciò implichi di per sé la necessità dello sbarco di tali ultimi attrezzi, durante lo svolgimento dell'attività con l'attrezzo principale e viceversa. Tantomeno sarà necessario effettuare alcuna comunicazione alle Autorità marittime relativamente all'attrezzo utilizzato (sempre fra quelli indicati espressamente in licenza come principale e secondari) per ciascuna battuta o campagna di pesca. Conseguentemente, non incorrerà in alcuna tipologia di san-

zione chi detenga a bordo attrezzi, indipendentemente dalla indicazione fra principale e secondari, comunque espressamente autorizzati in licenza.

Ciò, naturalmente, fatta salva ogni diversa disposizione normativa e regolamentare di rango comunitario o nazionale che limiti o comunque disciplini la detenzione e/o le modalità di utilizzo degli attrezzi il cui uso è autorizzato in licenza, nonché disponga particolari obblighi di sbarco degli stessi.

Richiesta della licenza di pesca (art. 3).

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012 la nuova denominazione degli attrezzi di pesca sarà riportata già all'atto del primo rilascio.

La licenza di pesca deve essere richiesta al Ministero attraverso la compilazione completa del citato Modello B (allegato B al decreto ministeriale 26 gennaio 2012).

Il nuovo modello introduce talune modifiche rispetto a quello precedentemente utilizzato (ex modello 18), attraverso l'eliminazione di dati e/o informazioni non più necessari e l'inserimento di altri dati maggiormente rispondenti alle informazioni minime che deve contenere la licenza previste dal Reg. (CE) n.404/2011 ed alle mutate esigenze connesse ad una più efficace gestione dei dati del Fleet – Register.

In particolare:

è prevista la necessaria indicazione dell'indirizzo del proprietario. È stato quindi predisposto l'apposito campo "indirizzo". In caso di più proprietari è sufficiente l'indirizzo di uno solo di essi;

l'inserimento obbligatorio del Codice Fiscale o della Partita I.V.A. dell'impresa armatrice;

la stazza (per cui occorre l'indicazione di quella misurata in *GT)*, la potenza del motore (espressa solo in *Kw)* e gli attrezzi di pesca (corrispondenti ai precedenti sistemi previsti nella licenza).

Resta confermato, invece, il periodo di validità della licenza di pesca (otto anni) a decorrere dalla data del rilascio indicata sulla licenza stessa. Rimangono ugualmente inalterate tutte le funzioni, per lo più di controllo, demandate agli Uffici marittimi di iscrizione dei pescherecci tra cui vanno annoverate, tra l'altro:

la verifica dell'esattezza dei dati riportati sulla licenza;

l'annotazione degli estremi del bollettino postale di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa;

la verifica dei marittimi imbarcati (iscritti nel pertinente registro);

l'acquisizione della certificazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.252 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

l'applicazione della marca da bollo;

la consegna all'interessato.

Si ritiene opportuno segnalare infine che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 2011, n.183 (art. 15 "certificati e dichiarazioni sostitutive"), tutta la documentazione necessaria per il rinnovo e/o rilascio della licenza di pesca deve intendersi come richiesta dalla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ed allegata al Modello B e, pertanto, non deve comportare alcun onere aggiuntivo per l'impresa richiedente, come meglio esplicitato nella Circolare del 17 maggio 2012 prot. n. 133055.

In tal caso il richiedente titolare della licenza, nel compilare il Modello B (ex Mod.18) allegato al citato decreto ministeriale 26 gennaio 2012, dovrà indicare i singoli attrezzi utilizzati, avendo altresì cura di specificare quello principale e quelli secondari.

Rinnovo, sostituzione, duplicazione e variazioni della licenza di pesca.

Per tutte le licenze di pesca in corso di validità o per le attestazioni provvisorie rilasciate dagli Uffici marittimi nelle more del rilascio della licenza, l'aggiornamento sistemi/attrezzi sarà effettuato progressivamente in occasione della ristampa per rinnovo, sostituzione, richiesta di variazione o duplicato, esclusivamente dalla competente Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura: in nessun caso l'Ufficio marittimo può provvedere all'aggiornamento dei sistemi in attrezzi di pesca.

Si rammenta, al riguardo, che il provvedimento di cui all'art. 5 secondo comma del decreto ministeriale 26 luglio 1995, che è rilasciato a cura dell'Ufficio d'iscrizione della nave da pesca, costituisce esclusivamente attestazione provvisoria delle autorizzazioni all'attività di pesca già previste dalla licenza, per la quale è stato richiesto il rinnovo, la sostituzione, la variazione o il duplicato. Si invitano, pertanto le Autorità marittime a non inserire nella "Attestazione Provvisoria" alcuna indicazione diversa da quelle già presenti sulla licenza scaduta, da scadere o da rettificare. Sarà esclusiva cura della Direzione generale indicare nelle nuove licenze i singoli attrezzi autorizzati, distinti in attrezzo principale ed attrezzi secondari, sulla base di quanto richiesto dai singoli armatori con la presentazione del Modello B.

Alla luce delle intervenute disposizioni modificative, tuttavia, gli Uffici marittimi sono tenuti a compilare l'attestazione provvisoria inserendo nella stessa le informazioni ora rese obbligatorie dal decreto ministeriale 26 gennaio 2012, esplicitando, ad esempio, i valori di stazza lorda espressa in G.T. anziché in T.S.L., la potenza motrice in Kw anziché in HP e, qualora già presenti sulla licenza per la quale si richiede il rinnovo o la sostituzione, anche i singoli attrezzi autorizzati, distinti in attrezzo principale ed attrezzi secondari.

A tal proposito, si ritiene utile suggerire, anche per evidenti finalità pratiche, l'utilizzo del modello allegato alla presente Circolare.

Per le unità per le quali è stata già inviata alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la prescritta documentazione per il rinnovo o la variazione della licenza di pesca nel periodo precedente l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, ai fini della corretta stampa sarà sufficiente compilare e trasmettere, per il tramite dell'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, da parte dell'armatore, l'allegato B al decreto ministeriale 26 gennaio 2012.

Modifica dell'indicazione dell'attrezzo principale.

Come già evidenziato, l'individuazione dell'attrezzo principale e di quelli secondari non è immodificabile in termini assoluti: al contrario, in qualunque momento o circostanza, l'impresa armatrice ritenga di dover modificare la priorità della scelta (scelta che, comunque, potrà essere effettuata esclusivamente nell'ambito degli attrezzi già indicati in licenza) in ordine all'utilizzo dei propri attrezzi di pesca - che, si ribadisce, corrispondono ai sistemi precedentemente utilizzati nel titolo abilitativo, senza alcuna modifica di carattere

sostanziale – è tenuta a compilare il Modello C allegato al decreto 26 gennaio 2012 ed a consegnarlo all'Ufficio marittimo di iscrizione, che avrà cura di trasmetterlo al Ministero per il tempestivo aggiornamento del Fleet-Register.

In caso di richieste di variazioni successive dell'indicazione dell'attrezzo principale, che, giova ripetere, devono essere presentate mediante la compilazione del Modello C, non è necessario richiedere la sostituzione o la variazione della licenza di pesca.

Pertanto, in caso di sola variazione dell'indicazione dell'attrezzo principale, sempre esclusivamente scelto fra quelli autorizzati in licenza, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura non rilascia alcuna nuova licenza, tantomeno gli Uffici di iscrizione sono autorizzati ad emettere attestazione provvisoria in virtù della sola richiesta di variazione dell'attrezzo principale, fra quelli presenti in licenza.

Occorre ribadire che l'espressa indicazione in licenza dell'attrezzo principale e di quelli secondari costituisce adempimento degli obblighi comunitari recati dai Regolamenti citati e comunque, allo stato attuale, è finalizzata esclusivamente alla corretta immissione dei dati richiesti dal Fleet-Register.

Le disposizioni recate dal decreto ministeriale 26 gennaio 2012 non introducono alcuna limitazione all'utilizzo degli attrezzi di pesca già autorizzati nelle licenze esistenti, essendo gli stessi ricompresi nei previgenti "sistemi" di pesca di cui all'abrogato art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

Si raccomanda, tuttavia, che una copia del Modello C presentato per la variazione dell'attrezzo principale sia conservata agli atti dell'Ufficio marittimo di iscrizione ed una copia tenuta a bordo dell'unità da pesca, unitamente alla licenza di pesca.

Disposizioni transitorie (art. 4).

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, sono stati oggetto di espressa abrogazione l'art. 11 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 ed il decreto ministeriale 22 gennaio 2004.

Premesso che in tema di rettifiche materiali è attualmente vigente il solo art. 7 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, si ribadisce come l'Autorità marittima non può materialmente apportare modifiche dei dati contenuti nella parte "destra" della licenza di pesca, che resta di esclusiva competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. Si ritiene opportuno evidenziare, al riguardo, che ai sensi del citato art. 7 "il comandante dell'Ufficio apporta sulla licenza le necessarie rettifiche di errori "materiali", relative alle seguenti voci:

a) impresa;

b) comune;

c) sede;

d) via o piazza;

e) numero e parte R.I.P.;

f) denominazione nave;

g) proprietà".

Escluse tali ipotesi di errore "materiale" di rettifica o correzione, per qualunque modifica dei dati contenuti riportati nella licenza di pesca (quali, a mero titolo esemplificativo: trasferimento dell'iscrizione nel registro delle imprese di pesca di altra Capitaneria; trasferimento di iscrizione della nave ad altro Ufficio; variazione dei dati relativi all'impresa di pesca, alla sede, alla provincia, cambio di categoria di pesca, e così *via)* è necessaria la richiesta di variazione della licenza stessa attraverso la compilazione di una nuova istanza redatta in conformità al Modello B allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 2012.

Per quanto sopra, stante l'avvenuta abrogazione del decreto ministeriale 22 gennaio 2004, l'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità, non essendo più autorizzato ad apportare direttamente sulla licenza di pesca le eventuali intervenute variazioni riguardanti i dati relativi all'impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, Ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprietà ecc., è tenuto a provvedere al rilascio di Attestazione Provvisoria, come già previsto in caso di rinnovo del documento abilitativo scaduto.

Al fine di consentire le richieste variazioni, l'armatore deve dunque presentare apposita istanza, redatta secondo il Modello B allegato al decreto ministeriale 26 gennaio 2012, per permettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la stampa della licenza debitamente aggiornata, anche per favorire il puntuale e corretto aggiornamento dei dati dell'archivio licenze di pesca (ALP) e dell'archivio comunitario delle navi da pesca (Fleet-Register), indispensabile per il completo invio dei dati della flotta ai competenti Uffici della Commissione Europea, così come previsto dai pertinenti Regolamenti comunitari.

Inoltre, a motivo della necessità di garantire una linea di continuità amministrativa con il previgente sistema, con particolare riguardo alla corrispondenza tra i sistemi di pesca e gli attrezzi di pesca, si richiama l'attenzione, in particolare degli Uffici marittimi, sulla avvertita esigenza di fornire adeguata assistenza, soprattutto nella fase iniziale di operatività del nuovo regime, alle imprese armatrici all'atto della compilazione del Modello B.

Infine, si ricorda che fra le informazioni minime che devono figurare sulla licenza di pesca vi è anche il numero UE del peschereccio. Pertanto, si ribadisce come sia sempre necessaria l'annotazione di tale riferimento sui pertinenti Registri di iscrizione della nave, così come resta fondamentale l'inserimento di tale numero nelle comunicazioni, relative alle navi stesse, che a qualsiasi titolo intercorrono fra Uffici decentrati, Amministrazione centrale ed Amministrazione comunitaria.

Ai fini della massima diffusione tra il ceto interessato, si invitano gli Enti in indirizzo a voler estendere il contenuto della presente Circolare ai propri Uffici dipendenti, le Associazioni Nazionali di Categoria, in particolare, alle imprese di pesca loro aderenti.

La presente Circolare è affissa presso l'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è divulgata attraverso il sito internet www.politicheagricole.it

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
ABATE

ALLEGATO
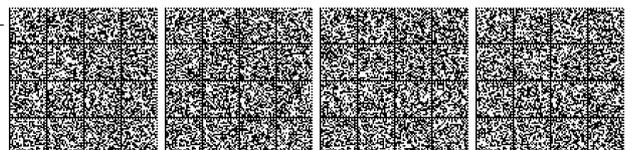
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
ITALIA

UFFICIO MARITTIMO DI …………………………………………………………………..

ATTESTAZIONE PROVVISORIA N. …………………

Vista l'istanza datata …………………………. Visto il mod.B datato …………………
Vista la licenza di pesca n. ITA ……………..…… Visto l'art. 5 del D.M.26.07.1995
Visto l'art. 3 del D.M. 26.01.2012 Vista la comunicazione Mipaaf n. …………del ……..

SI ATTESTA
che

la **ditta** …………………………………….. **C.F./P.IVA** ………………….……………
con sede in …………………………..…….. Via …………………………………………
iscritta nei R.I.P. di ………………………..….. al n. …………….. Parte ……………...
è autorizzata ad esercitare la pesca: Scegliere un elemento. nei compartimenti marittimi di:…………………………………………………………………………………………...….
con la **nave** da pesca denominata: ……………………………………………………………
Iscritta nei registri matricola / NN.MM. e GG. di ……………….……………………………
al **n**. …………………….………….……… numero **U.E** ………………...…………..…..
avente i seguenti valori di stazza: potenza motrice di:
G.T. ……………... **T.S.L**. …………… **kW** ………………. **HP** ……………….
nom.int.radio ……………………………. **GSA** …………
lunghezza **f.t.** (Reg.CE 2930/86) ………….. lunghezza **f.t.** (nazionale) …………………
munita dei seguenti attrezzi di pesca:
ATTREZZO PRINCIPALE: ……………………………………………………………..
ATTREZZI SECONDARI: ………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………...….
La tabella di armamento è composta secondo accordi locali.

La presente attestazione viene rilasciata in sostituzione della licenza di pesca n. ITA ………... / precedente attestazione provvisoria n. …..……………. rilasciata da ……………………………….………..… in data …………
ed ha validità connessa alla validità della tassa di concessione governativa versata.
Luogo e Data ....

Il responsabile dell'ufficio
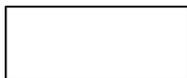
ESTREMI PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA
(da riportare sulla nuova licenza)

Numero bollettino	c/c postale	Data ufficio postale

12A08801

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determinazione n. 326 del 12 marzo 2012 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Glucompet».

Estratto determinazione V&A/N n. 966 del 9 luglio 2012

Rettifica della determinazione n. 326 del 12 marzo 2012 e del relativo estratto alla determinazione n. 326 del 12 marzo 2012 (e al relativo estratto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 81 del 5 aprile 2012), con cui si autorizza l'immissione in commercio del medicinale «GLUCOMPET» anche nella forma e confezione: «250 MBq/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi dose da 10 ml contenente da 0,8 a 10 ml (codice A.I.C. n. 038827022) - Titolare AIC: A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Località Cavallino, s.n. c., 62010 - Montecosaro (Macerata) Italia, codice fiscale 01358970430, è apportata la seguente modifica:

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 038827022 - «250 MBq/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi dose da 10 ml contenente da 0,8 a 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 0,45/MBq.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 0,74/MBq.

in luogo di:

Classificazione al fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 038827022 - «250 MBq/ML soluzione iniettabile» 1 flaconcino multi dose da 10 ml contenente da 0,8 a 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «H»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 0,45.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 0,74.

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

12A08731

Trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali «Dafnegin», «Sefal» e «Tocalfa».

Estratto determinazione V6A/997 del 16 luglio 2012

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Marvecspharma Services S.r.l. (Codice fiscale 02919050969) con sede legale e domicilio fiscale in via Felice Casati n. 16 - 20124 Milano.

Medicinale: DAFNEGIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025217100 - «1% crema vaginale» 1 tubo 78 g;

A.I.C. n. 025217112 - «100 mg ovuli» 6 ovuli;

A.I.C. n. 025217136 - «0,2% soluzione vaginale» 5 flaconi con cannula 150 ml.

Medicinale: SEFAL.

Confezione: A.I.C. n. 033819020 - «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule molli.

Medicinale: TOCALFA.

Confezione: A.I.C. n. 005982020 - «50.000 ui + 50 mg capsule molli» 20 capsule molli.

Sono ora trasferite alla società: Costanzafarma S.r.l. (Codice fiscale 05795490969) con sede legale e domicilio fiscale in via Taranto n. 4 - 20142 Milano.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08735

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Teva».

Estratto determinazione n. 495/2012 del 30 luglio 2012

Medicinale: MONTELUKAST TEVA

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l., Via Messina, 38 - 20154 Milano

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673016/M (in base 10) 16T7RS (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673028/M (in base 10) 16T7S4 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 15 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673030/M (in base 10) 16T7S6 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673042/M (in base 10) 16T7SL (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673055/M (in base 10) 16T7SZ (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673067/M (in base 10) 16T7TC (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673079/M (in base 10) 16T7TR (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673081/M (in base 10) 16T7TT (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673093/M (in base 10) 16T7U5 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 90 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673105/M (in base 10) 16T7UK (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673117/M (in base 10) 16T7UX (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673129/M (in base 10) 16T7V9 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 7 compresse in blister AL/AL confezione calendario

AIC n. 040673131/M (in base 10) 16T7VC (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL confezione calendario

AIC n. 040673143/M (in base 10) 16T7VR (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL confezione calendario

AIC n. 040673156/M (in base 10) 16T7W4 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister AL/AL confezione calendario

AIC n. 040673168/M (in base 10) 16T7WJ (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister AL/AL confezione calendario

AIC n. 040673170/M (in base 10) 16T7WL (in base 32)

Forma farmaceutica: Compressa rivestita con film

Composizione: Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo: montelukast sodico (10,40 *mg)*, equivalente a 10 mg di montelukast.

Eccipienti:

Nucleo:

Sodio laurilsolfato

Lattosio monoidrato

Idrossipropilcellulosa

Amido pregelatinizzato (mais)

Carbossimetilamido (tipo *A)* (mais)

Magnesio stearato

Rivestimento:

Opadry 20A23676 giallo contenente Idrossipropilcellulosa

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Ferro ossido giallo (E172)

Ferro ossido rosso (E172)

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

Teva Operations Poland Sp.z.o.o (ex Teva Kutno)

Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno (Polonia)

Produzione, confezionamento primario e secondario: TEVA Pharmaceutical Industries Ltd

Hashikma 64 Street, Industrial Area, Kfar Saba 44102 (Israele)

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042 Debrecen (Ungheria)

TEVA UK Ltd Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG (Regno Unito)

Pharmachemie B.V. Swensweg 5, 2031 GA Haarlem (Paesi Bassi)

Rilascio dei lotti:

Teva Santè Rue Bellocier, 89107 Sens (Francia)

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, (Germania)

Produzione del principio attivo: Dr. Reddy's Laboratoires Limited Active Pharmaceutical Ingredients Unit IV Plot No 9/A Phase III IDA Jeedimetla Hyderabad Andhra Pradesh 500055 India

Indicazioni terapeutiche: Montelukast Teva è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti dai 15 anni di età in su con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti β-adrenergici a breve durata d'azione assunti "al-bisogno" forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma.

In quei pazienti asmatici nei quali montelukast è indicato per il trattamento dell'asma, montelukast può fornire anche un sollievo dei sintomi da rinite allergica stagionale.

Montelukast Teva è anche indicato per la profilassi dell'asma, nei pazienti dai 15 anni di età in su, laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040673055/M (in base 10) 16T7SZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 82

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,60

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Montelukast Teva è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08803

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Teva Italia»

Estratto determinazione n. 494/2012 del 30 luglio 2012

Medicinale: MONTELUKAST TEVA ITALIA.

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. - Via Messina, 38 - 20154 Milano.

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040672014/M (in base 10) 16T6SG (in base 32)

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040672026/M (in base 10) 16T6SU (in base 32)

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 15 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040672038/M (in base 10) 16T6T6 (in base 32)

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040672040/M (in base 10) 16T6T8 (in base 32)

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040672053/M (in base 10) 16T6TP (in base 32)

Confezione
«4 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672065/M (in base 10) 16T6U1 (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672077/M (in base 10) 16T6UF (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672089/M (in base 10) 16T6UT (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672091/M (in base 10) 16T6UV (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 90 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672103/M (in base 10) 16T6V7 (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672115/M (in base 10) 16T6VM (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672127/M (in base 10) 16T6VZ (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672139/M (in base 10) 16T6WC (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672141/M (in base 10) 16T6WF (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 15 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672154/M (in base 10) 16T6WU (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672166/M (in base 10) 16T6X6 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672178/M (in base 10) 16T6XL (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672180/M (in base 10) 16T6XN (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672192/M (in base 10) 16T6Y0 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672204/M (in base 10) 16T6YD (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672216/M (in base 10) 16T6YS (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 90 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672228/M (in base 10) 16T6Z4 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672230/M (in base 10) 16T6Z6 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister AL/AL
AIC n. 040672242/M (in base 10) 16T6ZL (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672255/M (in base 10) 16T6ZZ (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672267/M (in base 10) 16T70C (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672279/M (in base 10) 16T70R (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672281/M (in base 10) 16T70T (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672293/M (in base 10) 16T715 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672305/M (in base 10) 16T71K (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672317/M (in base 10) 16T71X (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672329/M (in base 10) 16T729 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672331/M (in base 10) 16T72C (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister AL/AL confezione calendario
AIC n. 040672343/M (in base 10) 16T72R (in base 32)
Forma farmaceutica: compressa masticabile.
Composizione: ogni compressa masticabile contiene:
Principio attivo:
montelukast sodico (4,16 *mg)*, equivalente a 4 mg di montelukast
montelukast sodico (5,2 *mg)*, equivalente a 5 mg di montelukast
Eccipienti:
Mannitolo (E421)
Sodio laurilsolfato
Idrossipropilcellulosa
Ferro ossido rosso (E172)
Aroma di ciliegia PHS-143671
Maltodestrine (mais) e amido modificato E1450 (mais ceroso)
Aspartame (E951)
Carbossimetilamido sodico (tipo *A)* (mais)
Magnesio stearato
Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio:
Teva Operations Poland Sp.z.o.o
Ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
Polonia
Produzione, confezionamento primario e secondario:
TEVA Pharmaceutical Industries Ltd
Hashikma 64 Street, Industrial Area, Kfar Saba 44102
Israele
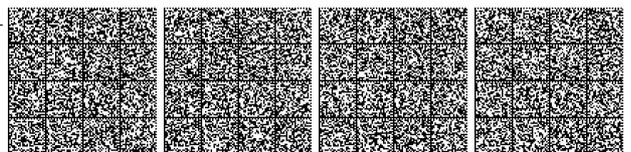
Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13, 4042 Debrecen

Ungheria

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Regno Unito

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem

Paesi Bassi

Rilascio:

Teva Santè

Rue Bellocier, 89107 Sens

Francia

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143, Blaubeuren

Germania

Produzione principio attivo:

Dr. Reddy's Laboratoires Limited Active Pharmaceutical Ingredients

Unit IV Plot No 9/A Phase III IDA Jeedimetla Hyderabad Andhra Pradesh 500055

India

Indicazioni terapeutiche (*4 mg)*:

Montelukast è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti tra i 2 e i 5 anni di età con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti β-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma.

Montelukast può anche essere un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso dosaggio per via inalatoria per i pazienti tra i 2 e i 5 anni di età con asma lieve persistente che non hanno una storia recente di attacchi seri di asma che richiedono l'assunzione di corticosteroidi per via orale, e che hanno dimostrato di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria.

Montelukast è anche indicato per la profilassi dell'asma a partire dai 2 anni di età laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

Indicazioni terapeutiche (*5 mg)*:

Montelukast è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva in quei pazienti tra i 6 e i 14 anni di età con asma persistente di lieve/moderata entità che non sono adeguatamente controllati con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti β-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma.

Montelukast può anche essere un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basso dosaggio per via inalatoria per i pazienti con asma lieve persistente che non hanno una storia recente di attacchi seri di asma che richiedono l'assunzione di corticosteroidi per via orale, e che hanno dimostrato di non essere in grado di usare i corticosteroidi per via inalatoria.

Montelukast è anche indicato per la profilassi dell'asma in pazienti dai 6 ai 14 anni di età laddove la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040672053/M (in base 10) 16T6TP (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 82)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 10,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 19,60

Confezione

«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL

AIC n. 040672178/M (in base 10) 16T6XL (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A (nota 82)

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 10,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 19,60

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Montelukast TEVA Italia» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislatio n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08804

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Montelukast Sandoz GMBH»

Estratto determinazione n. 493/2012 del 30 luglio 2012

Medicinale: MONTELUKAST SANDOZ GMBH.

Titolare AIC: Sandoz GmbH - Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl (Austria).

Rappresentante per l'Italia: Sandoz Spa - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister AL/AL

AIC n. 041108010/M (in base 10) 176JKB (in base 32)

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 10 compresse in blister AL/AL

AIC n. 041108022/M (in base 10) 176JKQ (in base 32)

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister AL/AL

AIC n. 041108034/M (in base 10) 176JL2 (in base 32)

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 15 compresse in blister AL/AL

AIC n. 041108046/M (in base 10) 176JLG (in base 32)

Confezione

«4 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister AL/AL

AIC n. 041108059/M (in base 10) 176JLV (in base 32)

Confezione
«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108061/M (in base 10) 176JLX (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108073/M (in base 10) 176JM9 (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 49 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108085/M (in base 10) 176JMP (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108097/M (in base 10) 176JN1 (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108109/M (in base 10) 176JNF (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108111/M (in base 10) 176JNH (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 84 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108123/M (in base 10) 176JNV (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 90 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108135/M (in base 10) 176JP7 (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108147/M (in base 10) 176JPM (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108150/M (in base 10) 176JPQ (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 140 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108162/M (in base 10) 176JQ2 (in base 32)
Confezione
«4 mg compresse masticabili» 200 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108174/M (in base 10) 176JQG (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 7 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108186/M (in base 10) 176JQU (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 10 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108198/M (in base 10) 176JR6 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 14 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108200/M (in base 10) 176JR8 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 15 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108212/M (in base 10) 176JRN (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 20 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108224/M (in base 10) 176JS0 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108236/M (in base 10) 176JSD (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108248/M (in base 10) 176JSS (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 49 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108251/M (in base 10) 176JSV (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 50 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108263/M (in base 10) 176JT7 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 56 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108275/M (in base 10) 176JTM (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 60 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108287/M (in base 10) 176JTZ (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 84 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108299/M (in base 10) 176JUC (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 90 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108301/M (in base 10) 176JUF (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 98 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108313/M (in base 10) 176JUT (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 100 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108325/M (in base 10) 176JV5 (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 140 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108337/M (in base 10) 176JVK (in base 32)
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 200 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108349/M (in base 10) 176JVX (in base 32)
Forma farmaceutica: compressa masticabile.
Composizione: ogni compressa masticabile contiene:
Principio attivo:
4 mg, 5 mg di montelukast, in forma di montelukast sodico
Eccipienti:
Mannitolo (E421)
Cellulosa microcristallina
Idrossipropilcellulosa (E463)
Ferro ossido rosso (E172)
Croscarmellosa sodica
Aromatizzante (sapore di ciliegia AP0551, Duaroma di ciliegia TD0990B [contiene rosso allura, E129])
Aspartame (E951)
Magnesio stearato
Confezionamento e rilascio lotti:
Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2 D, 9220 Lendava
Slovenia
LEK S.A.
sito amministrativo: Ul. Podlipie 16 C, 95 010 Strykow, Polonia
sito operativo: Ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa, Polonia
Confezionamento secondario:
CRNA SA
Z.I. Heppignies Ouest Avenue d'Heppignies B-6220 Fleurus
Belgio
Pieffe Depositi S.r.l.
Via Formellese Km 4.300, 00060 Formello (Roma)
Italia
Confezionamento, controllo e rilascio lotti:
S.C. Sandoz S.R.L.
Str. Livezeni nr. 7A, 540472 Targu-Mures
Romania
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben
Germania

Salutas Pharma GmbH
Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen
Germania
Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57, 1526 Ljubljana
Slovenia
Controllo:
LEK S.A.
UL. Podlipie 16 C, 95 010 Strykow
Polonia
Confezionamento:
Famar SA
sito amministrativo: 63 Ag. Dimitriou str., 17456 Alimos, Grecia
sito operativo: 7, Anthousas Avenue, 15344 Anthousa, Attiki, Grecia
Produzione e confezionamento:
Sandoz IlacSanayi ve Ticaret A.S.
Gebze Plastikciler, Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvari 9, Cadde No: 1, 41400 Gebze Kocaeli
Turchia
Rilascio lotti:
Sandoz N.V.
Medialaan 40, 1800 Vilvoorde
Belgio
con sito di produzione:
Sandoz N.V.
Van Rooijen Pharma, Schietstandlaan 2, 2300 Turnhout
Belgio
Indicazioni terapeutiche (solo per il 4 *mg)*:

Montelukast Sandoz GmbH è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva nei pazienti di età compresa tra 2 e 5 anni con asma persistente di entità da lieve a moderata la cui malattia non è adeguatamente controllata con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti β-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma.

Montelukast Sandoz GmbH può anche rappresentare un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basse dosi nei pazienti di età compresa tra 2 e 5 anni con asma persistente lieve che non hanno una storia recente di gravi attacchi di asma che hanno richiesto l'impiego di corticosteroidi per via orale e che hanno dimostrato di non essere in grado di assumere corticosteroidi per via inalatoria.

Montelukast Sandoz GmbH è anche indicato per la profilassi dell'asma nei pazienti a partire dai 2 anni di età in cui la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio fisico.

Indicazioni terapeutiche (solo per il 5 *mg)*:

Montelukast Sandoz GmbH è indicato per il trattamento dell'asma come terapia aggiuntiva nei pazienti di età compresa tra 6 e 14 anni con asma persistente di entità da lieve a moderata la cui malattia non è adeguatamente controllata con corticosteroidi per via inalatoria e nei quali gli agonisti β-adrenergici a breve durata d'azione assunti «al bisogno» forniscono un controllo clinico inadeguato dell'asma.

Montelukast Sandoz GmbH può anche rappresentare un'opzione di trattamento alternativa ai corticosteroidi a basse dosi nei pazienti di età compresa tra 6 e 14 anni con asma persistente lieve che non hanno una storia recente di gravi attacchi di asma che hanno richiesto l'impiego di corticosteroidi per via orale e che hanno dimostrato di non essere in grado di assumere corticosteroidi per via inalatoria.

Montelukast Sandoz GmbH è anche indicato per la profilassi dell'asma nei pazienti a partire dai 6 anni di età in cui la componente predominante è la broncocostrizione indotta dall'esercizio fisico.

(Classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
«4 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108061/M (in base 10) 176JLX (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A (nota 82)
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 10,45
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 19,60
Confezione
«5 mg compresse masticabili» 28 compresse in blister AL/AL
AIC n. 041108236/M (in base 10) 176JSD (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A (nota 82)
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 10,45
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 19,60

(Classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Montelukast Sandoz GMBH» è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(Stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08805

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cordarone».

Estratto determinazione V&A/N n. 1002 del 23 luglio 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CORDARONE, anche nella forma e confezione: «150 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia), codice fiscale 00832400154.

Confezione: «150 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 fiale - A.I.C. n. 025035039 (in base 10) 0RW08Z (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di fabbricazione. Conservare a temperatura non superiore a 25 °C.

Composizione: una fiala contiene:
principio attivo: amiodarone cloridrato 150 mg;
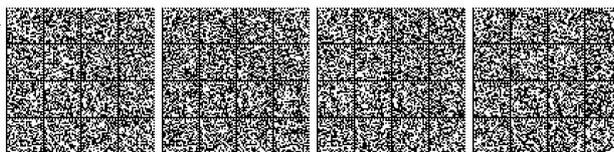
eccipienti: alcool benzilico 60,6 mg; polisorbato 80 300 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3 ml.

Produttore del principio attivo: Sanofi Chimie Route D'avignon 30390 Aramon (Francia); produttore del prodotto finito: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A., via Pontina km 30,400 - Pomezia (Roma) (tutte le fasi); Sanofi Winthrop Industrie, rue de La Vierge, Ambares et Lagrave, 1, 33565 Carbon Blanc Cedex, Francia (tutte le fasi).

Indicazioni terapeutiche

«Cordarone» per via endovenosa deve essere utilizzato quando è richiesta una risposta rapida o quando la somministrazione orale non è possibile.

Terapia e prevenzione di gravi disturbi del ritmo resistenti alle altre terapie specifiche: tachicardie sopraventricolari (parossistiche e non parossistiche) extrasistoli atriali, flutter e fibrillazione atriale.

Tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come in corso di sindrome di Wolff-Parkinson-White. Extrasistoli e tachicardie ventricolari.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 025035039 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 fiale.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 3,78;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,24.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 025035039 - «150 mg/3 ml soluzione iniettabile uso endovenoso» 6 fiale - OSP: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08812

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Comunicato relativo alla delibera n. 18214 del 9 maggio 2012 concernente le modifiche ai regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti la disciplina degli emittenti e la disciplina dei mercati, adottati, rispettivamente, con delibere n. 11971 del 14 maggio 1999 e n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni».

All'art. 1, comma 3, lett. *l)*, della delibera pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 118 del 22 maggio 2012, sono apportate le seguenti correzioni:

al comma 1 dell'art. 72 (Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi) è aggiunto il terzo periodo:

«Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.»;

all'art. 72 (Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi) è aggiunto il comma 8:

«Le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi sono trasmesse alla Consob entro trenta giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.».

12A08932

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan sulla lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, firmato a Roma il 29 settembre 2004.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo su indicato.

La ratifica è stata autorizzata con legge 13 febbraio 2006, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2006.

In conformità al suo art. 8, l'accordo è entrato in vigore il giorno 20 giugno 2012.

12A08736

Elevazione del Vice Consolato onorario in Port au Prince (Haiti) al rango di Consolato Generale

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

Il Vice Consolato onorario in Port au Prince (Haiti) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Port au Prince (Haiti) un Consolato generale onorario, posto alle dipendenze del dall'Ambasciata d'Italia in Santo Domingo, con circoscrizione estesa al territorio della Repubblica di Haiti.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A08737

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Oporto (Portogallo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Paolo Pozzan, console onorario in Oporto (Portogallo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lisbona;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio di passaporto presentate dai cittadini italiani che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Oporto;

i) ricezione dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona delle carte d'identità rilasciate a cittadini che siano residenti nella circoscrizione dell'ufficio consolare onorario, diretta consegna ai titolari del documento d'identità e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate dai cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo aver acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Lisbona, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui, il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lisbona di iscrizione alle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da concittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Oporto;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

m) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A08738

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Malindi (Kenya)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Marco Vancini, Console onorario in Malindi (Kenya), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nairobi);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Malindi;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Nairobi, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

k) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Malindi;

m) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A08739

Limitazione delle funzioni consolari del titolare del Consolato onorario in Willemstad (Curaçao-Paesi Bassi)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Kathryn Mary Deborah Pruneti, Console onorario in Willemstad (Curaçao - Paesi Bassi), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dai comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Maracaibo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Willemstad;

j) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

l) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato d'Italia in Maracaibo;

n) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato d'Italia in Maracaibo;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Maracaibo;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2012

Il direttore generale: VERDERAME

12A08740

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 luglio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2284
Yen	96,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,255
Corona danese	7,4407
Lira Sterlina	0,78395
Fiorino ungherese	278,94
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Zloty polacco	4,1050
Nuovo leu romeno	4,5800
Corona svedese	8,3590
Franco svizzero	1,2014
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4215
Kuna croata	7,5175
Rublo russo	39,5270
Lira turca	2,1990
Dollaro australiano	1,1675
Real brasiliano	2,5117
Dollaro canadese	1,2312
Yuan cinese	7,8147
Dollaro di Hong Kong	9,5246
Rupia indonesiana	11606,59
Shekel israeliano	4,9064
Rupia indiana	68,3670
Won sudcoreano	1387,85
Peso messicano	16,2856
Ringgit malese	3,8455
Dollaro neozelandese	1,5166
Peso filippino	51,244
Dollaro di Singapore	1,5278
Baht tailandese	38,670
Rand sudafricano	10,0556

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08922
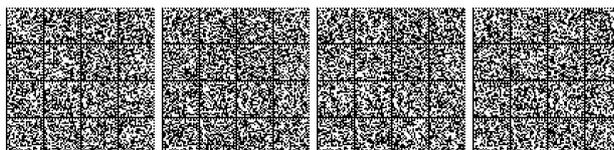
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° agosto 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2298
Yen	96,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,358
Corona danese	7,4418
Lira Sterlina	0,78750
Fiorino ungherese	280,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6967
Zloty polacco	4,1058
Nuovo leu romeno	4,5938
Corona svedese	8,3189
Franco svizzero	1,2013
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3850
Kuna croata	7,5160
Rublo russo	39,7770
Lira turca	2,2112
Dollaro australiano	1,1691
Real brasiliano	2,5221
Dollaro canadese	1,2320
Yuan cinese	7,8322
Dollaro di Hong Kong	9,5359
Rupia indonesiana	11618,25
Shekel israeliano	4,8766
Rupia indiana	68,2220
Won sudcoreano	1386,34
Peso messicano	16,3514
Ringgit malese	3,8301
Dollaro neozelandese	1,5145
Peso filippino	51,298
Dollaro di Singapore	1,5315
Baht tailandese	38,726
Rand sudafricano	10,1682

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08923

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 agosto 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2346
Yen	96,64
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,260
Corona danese	7,4417
Lira Sterlina	0,79040
Fiorino ungherese	279,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,1031
Nuovo leu romeno	4,6188
Corona svedese	8,3340
Franco svizzero	1,2024
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4045
Kuna croata	7,5267
Rublo russo	39,8830
Lira turca	2,2147
Dollaro australiano	1,1717
Real brasiliano	2,5134
Dollaro canadese	1,2373
Yuan cinese	7,8612
Dollaro di Hong Kong	9,5752
Rupia indonesiana	11686,68
Shekel israeliano	4,9110
Rupia indiana	68,9340
Won sudcoreano	1396,99
Peso messicano	16,4551
Ringgit malese	3,8503
Dollaro neozelandese	1,5164
Peso filippino	51,564
Dollaro di Singapore	1,5366
Baht tailandese	38,902
Rand sudafricano	10,2353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A08924

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Duramune Dap + LC».

Estratto decreto n. 98 del 26 giugno 2012

Con decreto n. 98 del 26 giugno 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. via Isonzo 71 - Latina 04100 (Latina), l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

DURAMUNE DAP + LC	CONFEZIONE CON DOSI DA 50 X 1 ML	AIC 103847036
DURAMUNE DAP + LC	CONFEZIONE CON DOSI DA 10 X 1 ML	AIC 103847012
DURAMUNE DAP + LC	CONFEZIONE CON DOSI DA 25 X 1 ML	AIC 103847024
DURAMUNE DAP + LC	CONFEZIONE CON DOSI DA 100 X 1 ML	AIC 103847048

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A08732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Soludox» 500 mg/g.

Provvedimento n. 578 del 19 luglio 2012
Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/0141/001/1A/001

Specialità medicinale per uso veterinario «SOLUDOX» 500 mg/g polvere da somministrare nell'acqua da bere per polli, nelle confezioni:

confezione da 10x100 g in polietilene - A.I.C. n. 104203017;

confezione da 1000 g in polietilene - A.I.C. n. 104203029;

confezione da 10x100 g in surlyn - A.I.C. n. 104203031;

confezione da 1000 g in surlyn - A.I.C. n. 104203043.

Oggetto: estensione d'uso alle specie suini e conseguente modifica dei stampati.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. con sede in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel - Olanda.

È autorizzata, a seguito della decisione della Commissione Europea del 14 luglio 2011 riguardante, nel quadro dell'art. 34 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Doxifar» 50% e denominazioni associate, l'estensione d'uso alla specie suini del medicinale veterinario indicato in oggetto.

Pertanto, le modifiche apportate agli stampati della specialità medicinale per uso veterinario suindicata sono le seguenti:

Specie di destinazione: suini e polli (broiler, pollastre, galline da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche:

suino: per il trattamento dei segni clinici associati alle malattie respiratorie nei suini, causate da Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida e Mycoplasma hyopneumoniae sensibili alla doxiciclina;

pollo: laddove la malattia clinicamente manifesta è presente nell'allevamento, per diminuire mortalità, morbilità e segni clinici e per ridurre le lesioni dovute a Pasteurellosis causate da Pasteurella multocida o per ridurre la morbilità e le lesioni nelle infezioni respiratorie causate da Ornithobacterium rhinotracheale (ORT).

Modifica del punto 4.9 del SPC «Posologia e via di somministrazione».

Tempi di attesa:

suini: carne e visceri: 4 giorni;

polli:

carne e visceri: 3 giorni, dopo la posologia di 10 mg/kg di peso corporeo per 4 giorni;

carne e visceri: 12 giorni, dopo la posologia di 20 mg/kg di peso corporeo per 4 giorni;

uova: uso non autorizzato in galline ovaiole che producono uova per consumo umano.

Non usare entro 4 settimane dall'inizio del periodo di ovodeposizione.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A08809

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin Triclamox» 5 mg/ml + 200 mg/ml.

Decreto n. 101 del 6 luglio 2012
Procedura decentrata n. FR/V/0201/002/DC

Specialità medicinale per uso veterinario «CYDECTIN TRICLAMOX» 5 mg/ml + 200 mg/ml soluzione Pour-on per bovini.

Titolare A.I.C.: società Pfizer Italia S.r.l. con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina, Cod. Fisc. 06954380157.

Produttore responsabile rilascio lotti: Pfizer OLOT S.L.U. sito in Carretera Camprodon s.n. La Riba - 17813 Vall de Bianya – Girona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

contenitore da 500 ml - A.I.C. n. 104335017;

contenitore da 1 litro - A.I.C. n. 104335029;

contenitore da 2,5 litri - A.I.C. n. 104335031;

contenitore da 5 litri - A.I.C. n. 104335043.

Composizione:

ogni ml contiene:

principi attivi: moxidectina 5,0 mg; triclabendazolo 200,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: quelle previste dal punto 4.2 del sommario.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Tempi di attesa: carne e visceri: 143 giorni.

Latte: Uso non consentito in animali in lattazione che producono latte per il consumo umano, inclusi gli animali in gravidanza destinati alla produzione di latte per il consumo umano.

A causa dal significativo rischio di contaminazione crociata degli animali non trattati per leccamento, gli animali trattati devono essere tenuti separati da quelli non trattati per tutto il tempo di attesa. Il mancato rispetto di questa raccomandazione può portare a violazione della normativa sui residui negli animali non trattati.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

12A08810

Elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario.

Si riporta l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla fabbricazione di medicinali ad uso veterinario ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193,«Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari» alla data del 30 giugno 2012 .

Le tipologie di produzioni o controlli autorizzate agli stabilimenti in elenco, sono riportate dettagliatamente nelle rispettive autorizzazioni che sono state notificate alle Società titolari degli stabilimenti stessi.

Il medesimo elenco e' altresì disponibile sul sito del Ministero della Salute alla sezione farmaci e dispositivi veterinari www.ministerosalute.it/farmaciVeterinari.

1. ABBOTT S.r.l.
   Via PONTINA Km 52 – 04100 CAMPOVERDE DI APRILIA (Latina) –
2. ABIOGEN PHARMA S.p.A.
   Via MEUCCI, 36 - 56014 OSPEDALETTO (Pisa) -
3. ACME DRUGS S.r.l.
   Via PORTELLA DELLA GINESTRA, 9 - 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia)-
4. ACS DOBFAR S.p.A.
   Viale ADDETTA 4/12 - 20067 TRIBIANO (Milano)-
5. ACS DOBFAR S.p.A.
   Via ROSSINI, 9/11- 20067 TRIBIANO (Milano) -
6. ALFA OMEGA S.r.l.
   Via LEONARDO DA VINCI, 28 – 44100 COPPARO (Ferrara) –
7. ALPHARMA ANIMAL HEALTH ITALIA
   Via RUBADELLO,6 – 40136 MEDOLLA (Modena)-
8. APTALIS PHARMA S.p.A.
   Via MARTIN LUTHER KING, 13 – 20060 PESSANO CON BORNAGO (Milano)-
9. BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.R.L.
   Via delle GROANE, 126 - 20024 GARBAGNATE MILANESE (Milano) –

10. BELTAPHARM S.p.A.
    Via STELVIO, 66 – 20095 CUSANO MILANINO (Milano)-

11. BIOPHARMA S.r.l.
    Via DELLE GERBERE, 20/22 - 00400 SANTA PALOMBA – POMEZIA - (Roma) –

12. C.O.C. FARMACEUTICI S.p.A.
    Via MODENA, 15 - 40019 S. AGATA BOLOGNESE (Bologna) –

13. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A.
    Via LEOPARDI, 2/C – 42025 CAVRIAGO (Reggio Emilia) –

14. CHELAB S.r.l.
    Via RESANA; 25 – 31023 RESANA (Treviso)

15. CHEMICALS LAIF S.r.l.
    Via ROMA, 69 – 36020 CASTEGNERO (Vicenza) –

16. CHEMIFARMA S.p.A.
    Via DON EUGENIO SERVADEI, 16 – 47100 FORLI' (Forlì Cesena)-

17. CICIEFFE S.r.l.
    Via PROVINCIALE , 13 - 24040 FORNOVO SAN GIOVANNI (Bergamo)

18. CORDEN PHARMA S.p.A.
    Viale dell'INDUSTRIA, 3 - 20867 CAPONAGO (Monza Brianza) -

19. DHL SUPPLY CHAIN S.p.A.
    Viale delle INDUSTRIE , 2 – 20090 SETTALA (Milano)

20. D. S. M . CAPUA S.p.A.
    Strada Statale APPIA, 46/48 - 81043 CAPUA (Caserta)-

21. DONINI S.r.l.
    Via ECCE HOMO, 18 – 37054 NOGARA (Verona)-

22. DOX-AL ITALIA S.p.A.
    Via MASCAGNI, 6/A – 20050 SULBIATE (Milano) –

23. EIGENMANN & VERONELLI S.p.A.
    Via VIGEVANO, 63/a , fraz. SAN MARTINO - 28069 TRECATE (Novara) -

24. ELI LILLY ITALIA S.p.A.
    Via GRAMSCI, 731/733 - 50019 SESTO FIORENTINO (Firenze)-

25. EUROFINS BIOLAB S.p.A.
    Via BRUNO BUOZZI, 2 - 20090 VIMODRONE (Milano) –

26. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Nucleo Industriale S. ATTO – 64020 S. NICOLO' A TORDINO (Teramo) –

27. FACTA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via LAURENTINA Km, 24,730- 0040 POMEZIA (Roma)-

28. FARMILA THEA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via E. FERMI, 50 – 20019 SETTIMO MILANESE (Milano) –

29. FATRO S.p.A.
    Via EMILIA, 285 - 40064 OZZANO EMILA (Bologna)-

30. FATRO S.p.A.
    Via MOLINI EMILI, 2 – 25030 MACLODIO (Brescia)-

31. FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.
    Via PONTE DELLA FABBRICA, 3/A - 35031 ABANO TERME (Padova) –

32. FIEGE LOGISTICS ITALIA
    Via Amendola, 1 – 20090 CALEPPIO DI SETTALA (Milano)-

33. FILOZOO S.r.l.
    Viale DEL COMMERCIO, 28/30 - 41012 CARPI (Modena) –

34. FRESENIUS KABI ITALIA S.r.l.
    Via CAMAGRE, 41/43 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (Verona) –

35. FRIULCHEM S.p.A.
    Via SAN MARCO, 23 -33099 VIVARO (Pordenone)-

36. GAMMARAD ITALIA S.p.A.
    Via MARZABOTTO , 4 – 40061 MINERBIO (Bologna)

37. GUNA S.p.A.
    Via PALMANOVA 69 – 20132- MILANO (Milano) –

38. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l.
    Strada Statale, 156, Km 47, 600 – 04100 BORGO SAN MICHELE (Latina)-

39. HERING S.p.A.
    Viale dello SVILUPPO, 6 – contrada da FARGIONE z.i. ASI - 97015 MODICA (Ragusa)-

40. HOSPIRA S.p.A.
    Via FOSSE ARDEATINE, 2 - 20060 LISCATE (Milano) –

41. ICF INDUSTRIA CHIMICA FINE
    Via G. B. BENZONI, 50 – Fraz. SCANNABUE -26020 PALAZZO PIGNANO (Cremona)-

42. I.M.S. INTERMEDI MEDICINALI SINTETICI s.r.l.
    Via VENEZIA GIULIA, 23- 20157 MILANO -

43. IL CEPPO S.a.S.
    Via MONTERESI, 3 - 53035 MONTERIGGIONI (Siena)-

44. INDUSTRIA ITALIANA INTREGRATORI TREI S.p.A
    Via AFFAROSA, 4 – 42010 RIO SALICETO (Reggio Emilia) –

45. INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA SENESE S.r.l.
    Via CASSIA NORD, 3 – 53014 MONTERONI D'ARBIA (Siena) –

46. INTERVET PRODUCTIONS S.r.l.
    Via NETTUNENSE Km 20,300 - 04011 APRILIA (Latina) –

47. ISTITUTO PROFILATTICO FARMACEUTICO CANDIOLI S.p.A.
    Via ALESSANDRO MANZONI, 2 – 10092 BEINASCO (Torino) –

48. IZO S.p.A.
    Via ANTONIO BIANCHI, 9 – 25124 BRESCIA –
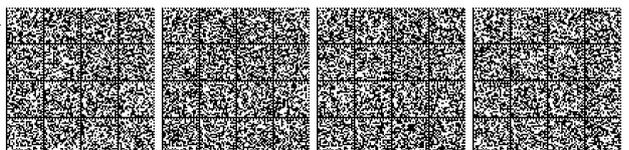
49. IZO S.p.A.
    Strada Statale 234 per CREMONA Km 28,200 - 27013 CHIGNOLO PO (Pavia) –

50. JANSSEN CILAG S.p.A.
    Via C. JANSSEN, 23 – 04010 BORGO SAN MICHELE (Latina) –

51. LABANALYSIS S.r.l.
    Viale EUROPA, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) -

52. LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.p.A.
    Via LICINIO, 11 – 22036 ERBA (Como) –

53. LABORATORIO VACCINOGENO PAGNINI S.n.c.
    Via DIAZ, 147/149 – 80052 PORTICI (Napoli) -

54. MERIAL ITALIA S.p.A.
    Via BAVIERA, 9 - 20124 NOVENTA PADOVANA (Padova) -

55. MICROCHEM S.r.l.
    Via Turati, 2 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (Piacenza)-

56. MONICO S.p.A.
    Via PONTE DI PIETRA, 7 - 30173 MESTRE (Venezia)-

57. NEW FA.DEM S.r.l.
    Viale FERROVIA DELL0 STATO,1 Zona ASI - 80014 GIUGLIANO (Napoli)-

58. PANPHARMA S.r.l.
    Z.i. VALLE UFITA s.n.c. – 83040 FLUMERI (Avellino) –

59. PB BELTRACCHINI S.r.l.
    Via S. ERASMO , 6 – 20027 RESCALDINA (Milano)-

60. PFIZER ITALIA S.r.l.
    Via del COMMERCIO, 25/26 – 63046 MARINO DEL TRONTO (Ascoli Piceno)-

61. PHARMAC ITALIA S.r.l.
    Viale UMBRIA, 55/57 – 40065 ROZZANO (Milano) –

62. PIEFFE DEPOSITI S.r.l.
    Via FORMELLESE, Km 4,300- 00060 FORMELLO (Roma)-

63. RESEARCH TOXICOLOGY CENTRE S.p.A.
    Via TITO SPERI, 14 - 00040 POMEZIA (Roma) –

64. S. M. FARMACEUTICI S.r.l.
    Via ZONA INDUSTRIALE – 85050 TITO SCALO (Potenza) –

65. SALF LABORATORIO FARMACOLOGICO S.p.A.
    Via G. MARCONI, 2 – 24069 CENATE SOTTO (Bergamo) –

66. SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.p.A.
    Via delle Industrie snc - 26814 Livraga (Lodi)-

67. TECNOZOO s.n.c.
    Via PIAVE, 120 - 35017 TORRESELLE DI PIOMBINO DESE (Padova) –

68. TEKNOFARMA S.p.A.
    Strada comunale da BERTOLLA all' ABBADIA di STURA, 14 -10156 TORINO-

69. TOSVAR S.r.l.
    Via del LAVORO, 10 – 20060 POZZO D'ADDA (Milano) -

70. TUBILUX PHARMA S.p.A.
    Via COSTARICA , 20/22 – 00040 POMEZIA (Roma) -

71. UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA S.p.A.
    Via G. DI VITTORIO, 36 - 25125 BRESCIA –

72. VETEM S.p.A.
    Lungomare L. PIRANDELLO, 8 – 92014 PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) –

73. VÉTOQUINOL ITALIA S.p.A.
    Via PIANA, 265 - 47032 BERTINORO (Forlì Cesena) –

74. WYETH LEDERLE S.p.A.
    Via F. GORGONE 6/A z.i. – 95030 CATANIA-

12A08811

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della graduatoria dei contributi alle emittenti radiofoniche locali, per l'anno 2010.

Il Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per le comunicazioni, con determina 5 luglio 2012 del direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, registrata alla Corte dei conti il 31 luglio 2012, registro n. 8, foglio n. 306, ha approvato la graduatoria per l'attribuzione dei contributi relativi all'anno 2010 alle emittenti radiofoniche locali, ai sensi della legge 448/2001.

Il contenuto integrale del provvedimento, corredato dai relativi allegati *a)*, *b)* e *c)*, è consultabile sul sito internet http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ .

12A08975

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-185) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.